REGOLAMENTO

PER

LA DISCIPLINA

DELLE

AUTORITÀ GIUDIZIARIE

né Reali Dominj al di là del Faro.

REGOLAMENTO

PER

LA DISCIPLINA

DELLE

AUTORITÀ GIUDIZIARIE

né Reali Dominj al di là del Faro.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia, e Giustizia quì sottoscritto.

Veduta la legge de' 7. Giugno 1819. sull'ordinamento giudiziario ne' reali dominj al di là del Faro;

Vedute le leggi di procedura nei giudizj civili, e nei giudizj penali.

In conseguenza di Sovrana autorizzazione;

Ha determinato, e determina il seguente regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie ne' reali dominj al di là del Faro.

TITOLO I.

Dei conciliatori.

Art. 1. I conciliatori allorchè daranno udienza nelle proprie case, dovranno tenerne le porte aperte.

Tali udienze a norma di ciò, che è prescritto nell' art. 2. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*, saranno pubbliche nei giudizj, e potranno rendersi segrete nelle conciliazioni. Questa disposizione non importa la menoma alterazione a quello, ch' è prescritto nell' art. 1. delle leggi anzidette sul numero delle udienze del conciliatore nella casa comunale.

2. I due registri, ossia libri ordinati coll' art. 6. delle divisite *leggi di procedura* saranno in carta semplice.

3. Il registro, ossia libro dei conciliatori addetto alle conciliazioni, ed a' compromessi conterrà tutti gli atti relativi alle une, ed agli altri, quantunque la somma, cui gli stessi han rapporto sia maggiore di ducati sei.

4. I processi verbali di conciliazione eccedenti i ducati sei, e le sentenze diffinitive dei conciliatori saranno scritte in doppio originale, sù quello cioè dei registri, ossia libri destinati a riceverli dall' art. 6. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*, e sù fogli volanti.

La formalità della registrazione sarà apposta su questi fogli volanti, dei quali in fine d' ogni anno saran formati due fascicoli numerati, e cifrati dal conciliatore, uno cioè delle sentenze diffinitive, e l' altro dei processi verbali di conciliazione. Della formalità della registrazione dell' atto sarà fatta menzione sull' altro originale, che si contiene nei libri dei conciliatori.

5. Non sono soggette al pagamento della registrazione le sentenze diffinitive dei conciliatori, e le spedizioni delle medesime, anche quando per la condanna alle spese eccedano la somma di ducati sei.

6. Allorchè un conciliatore crede doversi astenere dal giudicare, è obligato di sentire le parti contendenti, pria di dar fuori l' atto, col quale dichiara il suo scrupolo.

7. I motivi di ricusa, dei quali parla in generale l' art. 63. delle *leggi di procedura nei giudizj civili*, sono quelli, che trovansi enunciati nell' art. 147. delle stesse.

8. Per la esecuzione delle sentenze dei conciliatori non occorre alcun mandato, o precetto preventivo.

9. Nel caso preveduto dall' art. 4. delle leggi anzidette, il conciliatore potrà far seguire l' arresto di colui, che disturba l' udienza, non solo nel luogo ov' egli amministra giustizia, ma anche fuori di essa qualora il delinguente siasi messo in fuga.

10. E' vietato ai Cancellieri dei conciliatori, ed ai loro servienti di esigere per loro dritti somma alcuna che non sia espressamente stabilita nella tariffa de' 31. di agosto 1819., od in altra superiore disposizione, e per atti diversi da quelli ivi enunciati.

11. Sono applicabili agli officj dei conciliatori le disposizioni contenute negli articoli 845. ad 851. 865. 866. 868. 870. 873. 875. 884. 886. ed 889. di questo regolamento.

TITOLO II.

Dei giudici di circondario.

CAPITOLO I.

Del modo di rimpiazzare, o supplire i giudici di circondario, ed i loro supplenti.

12. Il giudice di circondario nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento, sará rimpiazzato dal supplente del capo luogo del circondario.

13. Nel caso di simultanea mancanza del giudice, e del supplente del capo luogo di un circondario, saranno eseguite le prescrizioni contenute nel Real decreto de' 23. settembre 1829.

14. I supplenti nelle materie civili loro-

attribuite col Real decreto de' 13. novembre 1821. nei casi di assenza, mancanza, od altro legittimo impedimento saranno rimpiazzati dal sindaco, o da uno de' decurioni a scelta del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale sulla proposta del regio procurator civile. I supplenti anzidetti saranno nel medesimo modo rimpiazzati nelle materie penali loro attribuite dal Real decreto de' 17. ottobre 1821. escluse però le funzioni di uffiziale di polizia giudiziaria. Per tali funzioni i supplenti saranno rimpiazzati da coloro che sono incaricati del pubblico ministero ai termini dell' art. 3. del citato decreto de' 17. ottobre 1821.

15. Nei casi di lunga assenza, mancanza od altro impedimento non breve di un giudice di circondario, o del suo supplente il procurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia dovrà renderne immendiatamente informato il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per le superiori risoluzioni, qualora non sia stato preventivamente assicurato il servizio del giudicato.

CAPITOLO II.

Della norma da tenersi nei casi di ricusa, o di altro impedimento a pronunziare del giudice di circondario, e del suo supplente nel capoluogo.

16. La disposizione dell' art. 13. di questo regolamento è parimenti applicabile nei giudizj particolari, siano civili, siano correzionali, o di polizia: 1. nel caso in cui manchi il giudice, ed il suo supplente sia impedito per motivo di ricusa espressi nell' art. 147. delle *leggi della procedura nei giudizj civili*, e nell' art. 498. delle *leggi della procedura nei giudizj penali*. 2. Nel caso in cui manchi il supplente e pei motivi anzidetti il giudice sia impedito. 3. Nel caso finalmente in cui non manchi nè il giudice, nè il supplente, ed entrambi siano impediti a ragion de' cennati motivi di ricusa. In tutti questi casi sarà rispettivamente adita l' autorità del tribunale civile, o della gran Corte criminale, che versando sull' oggetto provvederà, essendone il caso, al rinvio delle parti ad altro giudice, secondo le norme fissate nel real decreto de' 23. settembre 1829.

17. Qualora esistano il giudice, ed il supplente, ed il primo di essi per motivi di ricusa si trovi impedito a procedere, emessa ne sarà la corrispondente dichiarazione d' im-

pedimento, avrá luogo la disposizione compresa nell' art. 12. senza che occorra adire il tribunale civile, o la gran Corte criminale.

CAPITOLO III.

Delle udienze dei giudici di circondario.

18. Sull' ingresso principale della casa, che l' autorità competente avrà destinata per udienze del giudice di circondario, dovrá tenersi sempre affissa una tabella colla iscrizione;

Sede del giudicato del circondario di ...

19. I giudici di circondario in tutti i casi, nei quali daranno udienza nelle proprie abitazioni, dovranno preventivamente avvertirne il pubblico, mediante affisso, che sarà collocato all' ingresso della cancelleria del giudicato.

20. Nelle pubbliche udienze i giudici di circondario dovranno vestire l' abito, che loro è dalla legge accordato.

21. La disposizione dell' articolo precedente è applicabile ai cancellieri dei giudici di circondario.

22. I giudici di circondario dovranno far menzione sul primo foglio di udienza, di cui sarà parlato negli articoli seguenti, dell' ora, nella quale daran principio a ciascuna udienza; e di quella, nella quale vi daranno compimento.

23. I giudici di circondario dovran fissare i giorni, nei quali ordinariamente si occuperanno del disbrigo dei giudizj correzionali, e di polizia, e quelli nei quali tratteranno le cause civili, e gli affari appartenenti a quella parte di giurisdizione onoraria, e volontaria, che è loro affidata. Eglino dovranno fissare altresì l' ora nella quale daran principio all' udienza pubblica.

24. La distribuzione dei giorni, e la fissazione dell' ora prescritta nell' articolo precedente sará compresa in un elenco, che verrà diviso in due parti. Di esse la prima sarà destinata agli affari civili, e di giurisdizione onoraria, e volontaria, e l' altra agli affari correzionali, e di polizia.

25. Quest' elenco sarà formato in doppio originale, e sottoscritto dal giudice del circondario. Uno di essi rimarrà affisso alla porta della sala destinata alla pubblica udienza del giudicato, e l' altro alla porta della cancelleria dello stesso. Altrettanto sarà pratticato in caso di alcuna riforma, o variazione nell' elenco anzidetto.

26. La formazione dell' elenco ordinata nell' articolo 23. di questo regolamento essendo particolarmente diretta a fissare la distribuzione del lavoro dei giudici di circondario, ed a far conoscere ai privati i giorni, nei quali possono con maggior facilità adirne l' autorità, non esonererà i giudici di circondario

dall' obbligo di procedere , sempre che il bisogno lo esige , di officio , ed a richiesta delle parti al disimpegno delle loro funzioni , anche in giorni diversi da quelli assignati nell' elenco anzidetto .

27. Nelle cause civili è vietato alle parti di citare all' udienza dei giudici di circondario per giorni diversi da quelli indicati nell' elenco .

28. Sono eccettuati dalla regola fissata nell' articolo precedente i casi di urgenza , quelli cioè , nei quali il giudice avrá abbreviato i termini , o permesso di citare anche per lo giorno , e per l' ora , che sarà da esso indicata .

29. Sono applicabili ai giudicati di circondario le disposizioni contenute nella sezione III. capitolo VII. titolo III. di questo regolamento relativamente alla polizia delle udienze .

CAPITOLO IV.

Della istruzione , e delle sentenze .

SEZIONE I.

Della istruzione , e delle sentenze in materia civile .

30. Gli articoli 183. 184. 190. 194. di questo regolamento sono applicabili agli atti

in materia civile di competenza dei giudici di circondario. Ciò non pertanto resterà in libertà dell' attore, se in vece di rilasciare al convenuto la copia dei documenti voglia piuttosto far deposito degli originali nella cancelleria per risparmio di spese.

31. Nel caso di contravvenzione all'articolo 190. i giudici di circondario per gli atti appartenenti alle cause di loro competenza, potranno pronunziare contro la parte, che ha trasgredito i suoi doveri per le carte, che ne saranno state scritte, una multa non minore di cinque carlini, nè maggiore di ducati tre.

32. Nelle udienze destinate al disbrigo delle cause civili i giudici di circondario dovranno prima trattar quelle, per le quali avranno abbreviato i termini, o permesso di citare a giorno, ed ora fissa, ed indi si occuperanno delle altre.

33. Le cause, che per un accidente qualunque non avran potuto trattarsi in quella udienza, per la quale le parti trovansi citate, saranno di diritto rinviate alla seguente udienza, senza che vi sia bisogno di altro atto, o citazione.

34. I giudici di circondario avranno cura di decidere le cause per quanto è possibile all' istante, ed all' udienza. Potranno però, ove il credono necessario farsi rimettere dalle parti i documenti, e le carte giustificative dei loro diritti, e quindi pronunziare la

sentenza nella medesima udienza, od al più tardi nella seguente.

35. Nel caso preveduto nell'ultima parte dell'articolo precedente dovrá farsi menzione nel primo foglio d'udienza della rimessa, che le parti avran fatto delle loro carte.

36. In ogni giudicato di circondario vi saranno per le materie civili due fogli d'udienza. Il primo di essi sarà detto primo foglio, o processo verbale d'udienza, il secondo sará chiamato secondo foglio d'udienza, ovvero minutario delle sentenze.

37. Il primo foglio d'udienza sarà un libro in carta semplice, nel quale dovranno scriversi con numero d'ordine progressivo tutte le dispositive delle sentenze preparatorie, interlocutorie e diffinitive, gli atti, che non debbono nè spedirsi, nè registrarsi, ed il solo risultamento di qualunque altro atto, che sarà fatto all'udienza, relativo a ciascuna causa, di cui potrà occorrere la registrazione, o la spedizione.

38. Il libro destinato al primo foglio di udienza sarà rinnovato in ogni dì primo di gennaro.

39. I libri per uso di primo foglio d'udienza dei giudici di circondario residenti nei capoluoghi dei distretti saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e cifrati in ciascuno di essi dal procuratore del Re presso il tribunal civile della provincia, o da uno dei

suoi sostituti. Una tale numerazione, e cifra su i libri per uso di primo foglio d' udienza degli altri giudici di circondario sarà adempiuta dai giudici di circondario residenti nei capoluoghi dei rispettivi distretti. Quando nel capoluogo del distretto vi siano più giudici di circondario, il procuratore del Re indicherà, chi di essi dovrà eseguire la numerazione, e cifra anzidetta.

40. I giudici di circondario rimetteranno in ogni anno del mese di ottobre, secondo i diversi casi enunciati nell' articolo precedente ai procuratori del Re presso i tribunali civili, o a' giudici di circondario residenti nei capoluoghi dei distretti i libri da servire per uso di primo foglio d' udienza.

41. I procuratori del Re presso i tribunali civili, ed i giudici di circondario residenti nei capoluoghi dei distretti dovranno rispettivamente al più tardi nella prima quindicina del successivo mese di dicembre restituire ai giudici di circondario i libri anzidetti adempiuti della numerazione e cifra prescritta nell' articolo 39. di questo regolamento.

42. Le dispositive delle sentenze, e gli altri atti enunciati nell' art. 37. dovranno scriversi immediatamente l' una dopo l' altra, senza alcuno spazio in bianco, lacuna, o postilla.

43. Non potrà passarsi al secondo atto, o dispositiva di sentenza del giudice, se non sia scritto il primo.

44. Il primo foglio d' udienza sarà sottoscritto in fine di ciascuna udienza dal giudice, e dal suo cancelliere.

45. Il secondo foglio d' udienza sarà destinato a contenere le minute originali di tutti gli atti, e di tutte le sentenze, delle quali le parti debbono far seguire la registrazione, o possono ottenerne spedizione.

46. Le minute degli atti, e delle sentenze inserite nel secondo foglio di udienza saranno scritte in fogli separati, onde su ciascuna di esse possa essere apposta la formalitá della registrazione.

47. Il solo cancelliere, o quegli, che legalmente lo rimpiazza potrà scrivere nel primo foglio di udienza gli atti enunciati nell' art. 37. di questo regolamento secondo le determinazioni del giudice.

48. I giudici di circondario personalmente, o per mezzo dei loro cancellieri pubblicheranno le dispositive delle sentenze, riportato ne sarà il tenore sul primo foglio di udienza.

49. La pubblicazione delle dispositive avrá luogo mediante la lettura, che il giudice di circondario, o di cancelliere ne farà alla pubblica udienza.

50. I giudici di circondario dovranno far riportare nel secondo foglio di udienzá le sentenze, e gli altri atti, che vi si debbono inserire al più tardi nel quarto giorno successi-

vo a quello in cui sarà stata decisa la causa.

51. Le minute delle sentenze, e degli atti, che sono inserite nel secondo foglio di udienza saranno sottoscritte dal giudice, e dal cancelliere. Il giudice dovrá anche cifrarne ogni pagina.

52. Ogni minuta avrà un numero d'ordine progressivo.

53. In fine di ogni anno il libro destinato per uso del primo foglio d'udienza sarà chiuso, e firmato dal giudice, ed indi depositato nella cancelleria del giudicato.

54. Sarà redatto processo verbale dell'atto di chiusura, nel quale sará indicato il numero degli atti, che si contengono nel primo foglio di udienza.

55. La chiusura del registro del primo foglio di udienza si farà anche infra l'anno, semprecchè un giudice cessa dalle sue funzioni in un circondario.

56. Alla fine di ogni semestre saranno riunite in un sol volume, ed in forma di registro tutte le minute delle sentenze, e degli atti appartenenti al secondo foglio di udienza e numerate dal primo all'ultimo foglio.

Questo registro sarà anche corredato di un esatto indice alfabetico sotto il rapporto degli attori, e de' rei convenuti.

57. Le sentenze dei giudici di circondario conterranno:

1. Il nome ed il cognome, la profes-

sione, ed il domicilio delle parti contendenti;

2. Le loro conclusioni ossia l'epilogo delle rispettive dimande;

3. L'esposizione sommaria dei principali punti di fatto, e di diritto;

4. I motivi, che han determinato il giudizio, salvo ciò, che sarà detto nell'art. 63. di questo regolamento;

5. La dispositiva.

58. Le disposizioni delle sentenze dei giudicati di circondario saranno redatte in conmità di ciò, ch'è stabilito nell'articolo 239. *lle leggi della procedura nei giudizj civili.*

59. L'art. 231. delle indicate leggi della ›cedura nei giudizj civili, il quale prescri-, che i cancellieri dei tribunali civili sieno ›cessati come falsarj, allorchè rilasciano speioni di sentenze pria che ne sieno sottoitte le minute, è applicabile ancora ai canlieri dei giudici di circondario.

60. Le copie delle sentenze saranno consegnate dal solo cancelliere, che vi appo- il sigillo del giudicato.

61. Se per un accidente straordinario il dice di circondario dopo di aver redatto la ıuta di una sentenza inscrita nel secondo lio di udienza si trovasse nella impossibilidi sottoscriverla, dovrà ciò eseguirsi da co-, che lo rimpiazza, o lo supplisce.

62. Nel caso in cui il cancelliere si tro-

vi impedito a sottoscrivere il secondo foglio di udienza, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 356, e 357. di questo regolamento.

63. Allorchè sia stata iscritta nel primo foglio di udienza la dispositiva di una sentenza, ed il giudice, che l' ha pronunziata sia nella impossibilità di distenderne la minuta, la redazione della sentenza da inserirsi nel secondo foglio di udienza, sarà fatta da colui, che è chiamato a supplirlo, o a rimpiazzarlo; e conterrà solamente le cose indicate nei numeri 1. 2. 3. e 5. dell' art. 57. di questo regolamento. Il termine accordato per questa redazione sarà di una durata eguale a quella fissata nell' articolo 50, il quale comincerà a decorrere dal giorno, in cui avrà avuto luogo la supplenza, o il rimpiazzo.

64. In caso di assoluta necessità il giudice di circondario potrá ordinare la esecuzione della sua sentenza sull' originale.

65. La seconda parte dell' art. 352. e gli art. 353. 354. e 357. di questo regolamento sono applicabili ancora ai giudicati di circondario.

66. I procuratori del Re presso i tribunali civili veglieranno attentamente all' esecuzione degli articoli 36. a 56. di questo regolamento. Eglino perciò ponendosi di accordo coi procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali, faranno verificare dai giudi-

ci istruttori, allorchè questi si troveranno in giro in qual modo i giudici di circondario abbiano adempiuto alle disposizioni poc' anzi citate, ed in qual modo sien tenuti nella cancelleria del giudicato gli altri registri prescritti dalla legge, e da' regolamenti in vigore.

67. Nel caso di controvenzione i giudici istruttori rediggeranno processo verbale.

68. I procuratori del Re faran conoscere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale il risultamento di ciascuna verifica, che sarà eseguita dai giudici istruttori.

69. La verifica prescritta sull' articolo 66. di questo regolamento dovrà aver luogo una volta almeno nel corso di ogni anno.

SEZIONE II.

Della istruzione, e delle sentenze in materia correzionale, e di polizia.

70. L' articolo 38. di questo regolamento è applicabile ancora per le materie correzionali, e di polizia.

71. Il primo foglio di udienza è destinato a contenere le sole dispositive delle sentenze, e delle deliberazioni, che saranno pronunziate dai giudici di circondario nelle materie correzionali, e di polizia.

72. Il secondo foglio di udienza è un registro in carta semplice, nel quale sono in-

scritte una dopo l' altra tutte le minute delle sentenze diffinitive per cause correzionali, e di polizia.

73. Sono applicabili al primo foglio di udienza per le cause correzionali, e di polizia le disposizioni contenute negli art. 38. a 44. 47. 48. 49. 53. 54. e 55. di questo regolamento.

74. Le disposizioni contenute negli art. 51. 52. e 65. di questo regolamento si applicano ancora al secondo foglio di udienza per le cause correzionali, e di polizia.

75. Le minute delle sentenze de' giudici di circondario nelle cause correzionali, e di polizia saranno redatte in doppio originale, delle quali minute una sarà inserita nel secondo foglio di udienza, e l' altra sarà alligata al processo, cui ha rapporto.

76. Sono applicabili alla redazione delle sentenze dei giudici di circondario in materia correzionale, e di polizia gli art. 60. a 63. di questo regolamento.

77. I giudici dovranno aver redatte le minute delle sentenze correzionali, e di polizia al più tardi nel terzo giorno dopo quello, in cui avranno pronunziato.

78. Le disposizioni degli art. 66. a 69. si estendono ancora ai fogli di udienza dei giudizj correzionali, e di polizia. L' esecuzione n' è affidata ai procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali.

CAPITOLO V.

Della corrispondenza dei giudici di circondario.

79. I giudici di circondario come agenti giudiziarj corrisponderanno:

1. per gli affari giudiziarj cogli agenti del ministero pubblico presso il tribunale civile, o presso la gran Corte criminale, coi giudici istruttori, coi giudici di circondario della provincia, cogli agenti della polizia giudiziaria, e coi sindaci del proprio circondario;
2. per quei soli affari appartenenti alla pubblica amministrazione, che loro sono specialmente affidati, sia per espressa disposizion di legge, sia per determinazione particolare comunicata per l'organo del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, cogli agenti rispettivi dell' amministrazione civile, finanziera, militare, e di polizia.

80. E' vietato ai giudici di circondario di avere corrispondenza con qualunque altra autorità per oggetti estranei alle loro attribuzioni ordinarie, o straordinarie.

81. Per gli affari concernenti la commessione delle prede i giudici di circondario corrisponderanno per mezzo de' procuratori del Re presso i tribunali civili delle rispettive

provincie, col procurator generale del Re presso il consiglio delle prede marittime.

82. Ciascun giudice di circondario farà al giudice istruttore del distretto, ed al procurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia nei primi due giorni di ciascuna settimana il rapporto di tutti i reati commessi nella settimana precedente nel suo circondario, e pervenuti a sua notizia nel corso della medesima. In affari di grande urgenza egli potrà spedire i rapporti senza attendere il periodo del rapporto settimanile. In uno dei rapporti si descriveranno i misfatti, in un altro i delitti, ed in un terzo le contravvenzioni. Negli stessi rapporti si dovrà citare l'articolo delle leggi penali, che corrisponde a ciascun reato, e si dovrà far menzione delle disposizioni prese per ogni fatto criminoso in essi enunciato.

Per Palermo i rapporti saranno giornalieri.

83. I giudici di circondario esigeranno dai funzionarj, che nei comuni del circondario sono incaricati della polizia giudiziaria quei medesimi rapporti, ch' eglino ai termini dell' art. 82. di questo regolamento sono obbligati di rimettere ai giudici istruttori.

84. In ogni settimana i giudici di circondario faranno rapporto al giudice istruttore, ed al procurator generale del Re presso la gran Corte criminale di tutti gli arresti

delle persone, avvenuti nel circondario per qualunque causa incluse anche le restrizioni dei testimoni per causa di esperimento; in questi rapporti debbono essere dettagliati i motivi dell'arresto, affinchè il procurator generale del Re, e la gran Corte criminale possano dare le disposizioni a norma delle leggi.

85. I giudici di circondario dopocchè avranno definitivamente pronunziato nelle cause correzionali, e di polizia, anche quando non vi sia appello delle loro sentenze, dovranno trasmetterne tutti gli atti ai procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali delle provincie, i quali osserveranno diligentemente quale sia stata in esse la condotta dei giudici di circondario, e ne faranno rapporto al Ministro Segretario di Stato Luogotenenie Generale.

86. I giudici di circondario faranno pervenire al procurator generale del Re presso la rispettiva gran Corte criminale, ed al procuratore del Re presso il rispettivo tribunal civile nell'epoche determinate gli stati prescritti dalle particolari istruzioni.

87. E' vietato ai giudici di circondario di corrispondere direttamente col Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per oggetti, che riguardano il servizio della giustizia, tranne i casi, che abbiano a reclamare contro l'autorità per mezzo della quale dovrebbero corrispondere.

88. I giudici di circondario daranno in ogni mese conto al giudice istruttore del distretto dello stato delle istruzioni loro commesse.

89. Nelle cancellerie dei giudici di circondario sarà conservata colla maggiore scrupolosità possibile la corrispondenza, che avrá luogo tra gli stessi, ed i funzionarj enunciati negli articoli precedenti.

90. Affin di assicurare l'esatta esecuzione dell'articolo precedente, la corrispondenza sará tenuta in incartamenti distinti per ciascun affare, salvo l'adempimento delle particolari prescrizioni per la corrispondenza relativa alla compilazione dei processi nelle materie penali. In ogni incartamento si troveranno col loro ordine cronologico tutte le lettere di qual siasi autorità in originale, e le minute cifrate dal giudice di tutte le sue lettere, o rapporti, e di tutte le altre scritture relative a quel tale affare.

91. Più incartamenti ad arbitrio formeranno un fascicolo; per lo che vi saranno due numeri, uno particolare dell'incartamento, l'altro del fascicolo, nel quale conservasi l'incartamento medesimo.

92. Le circolari del pubblico ministero presso il tribunale civile della provincia relative ad affari generali saranno conservati in fascicoli per semestre; e per ordine cronologico. Ad evitarne la dispersione se ne terrá

un registro, ove le circolari saranno per ordine cronologico letteralmente copiate.

93. La disposizione dello articolo precedente sarà ancora osservata per le circolari del ministero pubblico presso la gran Corte criminale della provincia.

94. La corrispondenza attiva del giudice di circondario cogli agenti del ministero pubblico tanto in materia civile, quanto in materia criminale verrà assicurata per mezzo di particolari registri destinati all' uopo.

95. Saranno parimenti conservati con cura, ed in fascicoli per ordine cronologico.

1. le procure per atto privato, che si esibiscono da coloro, che si presentano all' udienza per altri: le procure per atto pubblico, dopo la redazione della sentenza, o di ogni altro atto, verranno rilasciate alle parti, che le producono;
2. le copie de' pignoramenti che debbono essere rilasciate alla cancelleria del giudicato di circondario ne' termini delle leggi della procedura nei giudizj civili;
3. ed in generale ogni altro atto, che debbe essere depositato in cancelleria.

CAPITOLO VI.

Della vigilanza de' giudici di circondario sulle prigioni locali.

96. I giudici di circondario dovranno sotto la loro responsabilità usare una continua vigilanza sulla sicurezza materiale delle prigioni locali, sulla forza destinata a custodirle, e sul trattamento dei detenuti.

97. I giudici di circondario potranno prendere tutte quelle misure, che crederanno convenienti, e che sono della lor competenza, affine di procurare l' esatta esecuzione dell' articolo precedente.

98. Nell' ultimo giorno di ogni mese ciascun giudice di circondario assistito dal suo cancelliere, ed accompagnato dal sindaco del rispettivo comune dovrà visitare le prigioni del proprio circondario.

99. Nella visita delle prigioni esistenti nel comune capoluogo di distretto, dovrà intervenire anche il giudice istruttore.

100. I giudici di circondario nell' eseguire la visita prescritta coll' art. 98. di questo regolamento, dovranno attentamente esaminare:

1. se le prigioni sieno ben custodite;
2. se nelle medesime è conservata la dovuta nettezza;
3. se gl' impiegati addetti al servizio del-

le prigioni, qualunque sia la loro denominazione, o incumbenza adempiano i doveri del loro uffizio;

4. se i detenuti poveri ricevano gli alimenti; e le altre somministrazioni a norma dei regolamenti in vigore;

5. se i detenuti abbiano delle doglianze a fare sul modo, col quale sono trattati, e sul ritardo delle loro cause;

6. in fine se il registro delle prigioni sia in regola.

101. Eseguita la visita delle prigioni, i giudici di circondario dovranno immediatamente redigerne due processi verbali. Nel primo di essi dovranno esporsi i risultamenti della visita sulle cose indicate nell'articolo precedente, i provvedimenti dati sull'oggetto nell'atto della visita, e le misure, che i funzionarj intervenuti alla medesima credono necessarie di proporre per allontanare gli abusi introdotti nelle prigioni, e migliorare la sorte dei detenuti.

Nell'altro processo verbale poi saranno indicate le disposizioni generali date per lo disbrigo delle cause dei detenuti. Le disposizioni particolari date sulle cause da ciascuno di essi saranno esposte sugli stati a tal uopo stabiliti.

102. I processi verbali ordinati coll'articolo precedente verranno sottoscritti dal giudice istruttore qualora intervenga alla visita,

dal giudice di circondario, e dal suo cancelliere: saranno vistati dal sindaco locale.

103. I processi verbali delle visite delle prigioni saranno redatti in doppio originale. Di essi uno sará depositato nella cancelleria del giudicato di circondario, e l' altro sarà rimesso nei primi dieci giorni del successivo mese al procurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia.

104. I giudici di circondario dovranno altresì nel termine indicato nell' articolo precedente rimettere copia degli enunciati processi verbali ai giudici istruttori dei rispettivi distretti.

TITOLO III.

Dei tribunali civili.

CAPITOLO I.

Dell' ordine di servizio nei tribunali civili composti di più camere.

SEZIONE I.

Del servizio alternativo nelle camere.

105. Le camere dei tribunali civili, che ne hanno più d' una, saranno tra loro distinte colla designazione di prima, seconda ec. a

tale effetto sull' ingresso della sala d' udienza di ciascuna camera rimarrà sempre una tabella, nella quale sará indicato il suo numero.

106. Le camere saranno riformate in ogni anno.

107. Per esecuzione dell' articolo precedente in ogni anno qualche giudice passerá da una camera all' altra. Questo si praticherà consecutivamente, in modo che i giudici facciano tra il volgere di alcuni anni il servizio in tutte le camere.

108. La disposizione contenuta nell' articolo precedente potrá estendersi ancora ai vicepresidenti.

109. Il presidente, il procuratore del Re, ed i vicepresidenti stabiliranno d' accordo tra loro un tale cambiamento, o giro di giudici nel modo, che crederanno conveniente per l' ordine di servizio, e per accelerare la spedizione degli affari.

110. Il cambiamento, o giro enunciato nei precedenti articoli sará fissato otto giorni príma delle vacanze autunnali di ciascun anno. Il procuratore del Re ne trasmetterà lo stato per mezzo del procurator generale del Re presso la rispettiva gran Corte civile al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per le superiori risoluzioni. Il procuratore generale potrá unirvi le sue osservazioni quando ne abbia alcuna a fare.

111. Dopochè il Ministro Segretario di

Stato Luogotenente Generale avrà manifestato le sue disposizioni sullo stato contenente il giro anzidetto, il presidente ed il procuratore del Re formeranno un notamento dei giudici, secondo la distribuzione, che dai medesimi sarà stata fatta nelle diverse camere del tribunale. Questo notamento avrà il nome di lista di servizio, ed è destinato a regolar l' ordine, col quale i giudici debbono prestare il loro servizio in ciascuna camera del tribunale.

112. Le disposizioni degli articoli 107. 109. a 111. sono applicabili ai giudici sopranumerarj nei tribunali civili presso i quali esistono.

113. Il giudice destinato con sentenza del tribunale relatore in qualche causa appartenente alla camera dalla quale sarà uscito per cambiamento ritornerà nella medesima nel giorno stabilito per farvi il rapporto, di cui era incaricato.

114. La nota dei componenti le camere sará affissa nella cancelleria, ed alla porta della sala di udienza di ciascuna camera.

SEZIONE II.

Del servizio dei giudici all' udienza.

115. Le disposizioni contenute nei capitoli VI. VII. ed VIII. di questo titolo relativa-

mente al modo di tenersi le udienze, alla distribuzione, alla istruzione, ed alla decisione delle cause, regoleranno tuttociò, che ha rapporto all' ordine di servizio dei giudici all' udienza.

CAPITOLO II.

Dell' ordine di servizio dei tribunali civili composti di una sola camera.

116. Sono applicabili ai tribunali civili composti di una sola camera le disposizioni contenute nei due articoli precedenti.

CAPITOLO III.

Delle vacanze.

117. I tribunali civili, oltre ai giorni non giuridici, ed ai feriali, dei quali si parla negli articoli 996. 997. e 998. avranno le seguenti vacanze cioè:

1. dal primo all' ultimo giorno del mese di maggio inclusivamente;
2. dal primo giorno del mese di ottobre fino al dì due di novembre inclusivamente;
3. dal dì ventiquattro di dicembre sino al dì primo di gennaro inclusivamente;
4. dall' ultima Domenica di carnevale sino a tutto il primo giorno di quaresima inclusivamente;

5. finalmente dalla Domenica delle Palme sino al martedì di Pasqua inclusivamente .

118. Nel corso delle vacanze indicate nei numeri 1. e 2. dell' articolo 117. di questo regolamento vi sarà una camera detta di ferie per la spedizione degli affari urgenti . Il servizio di questa camera sarà regolato a norma del capitolo XIII. di questo titolo .

CAPITOLO IV.

Del riaprimento dei tribunali dopo le vacanze autunnali .

119. La cerimonia del riaprimento del tribunale avrà luogo nel primo giorno giuridico dopo le ferie autunnali . Una tal cerimonia nei tribunali composti di più camere seguirà a camere riunite .

120. Il procuratore del Re , o uno dei suoi sostituti pronunzierà un discorso sul modo, onde sarà stata amministrata la giustizia civile nell' anno precedente in tutta la giurisdizione del tribunale , noterà gli abusi , che vi si sieno introdotti , e farà le requisitorie , che giudicherà convenienti a norma delle leggi , affine di assicurare il servizio , e la disciplina del tribunale . In questo discorso egli ricorderà agli avvocati , ed ai patrocinatori la serie interessante dei loro doveri , ed esprime-

rà il suo dispiacere per la perdita, che il foro abbia fatta nel corso dell' istesso anno di persone distinte per sapere, per talenti, per utili travagli, e per una lodevole condotta.

121. Sarà rimessa copia di questo discorso al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

122. Il tribunale è nell' obligo di deliberare sulle requisitorie che gli saranno presentate dal procuratore del Re, o dal suo sostituto.

123. Sarà rimessa ancora al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale copia delle requisitorie del pubblico ministero, e delle deliberazioni, che il tribunale avrà preso sul tenore delle stesse.

CAPITOLO V.

Del rango, che i componenti i tribunali serbano tra essi loro.

124. Indipendentemente dalla lista di servizio, la di cui formazione, e rinnovazione è prescritta coll' articolo III. di questo regolamento pei tribunali civili composti di più camere, sarà tenuta presso ogni tribunale civile una *lista di rango*, nella quale i componenti dello stesso saranno iscritti coll' ordine seguente.

Componenti il Collegio.

1.° Il presidente; 3

2. i vicepresidenti nell' ordine della loro anzianitá come vicepresidenti;
3. tutti i giudici nell' ordine della loro anzianitá come giudici;
4. tutti i giudici sopranumerarj, se ve ne abbiano, nell' ordine della loro anzianità, come giudici sopranumerarj.

Ministero pubblico.

1. Il procuratore del Re;
2. i sostituti del procuratore del Re, se ve ne sono, nell'ordine della loro anzianità, come sostituti.

Cancelleria.

Il cancelliere I vicecancellieri I sostituti cancellieri	) nell' ordine della) loro anzianità come vicecancellieri,) e sostituti cancellieri.

125. La lista indicata nell' articolo precedente è destinata a regolare il posto, che prenderanno i componenti il tribunale civile nelle pubbliche cerimonie, o allorchè si riuniscono tra loro.

126. In qualunque caso di vacanza di un posto di giudice, quegli, che vi è surrogato, sarà incardinato, quando il tribunale abbia più camere, a quella di esse, nella quale la

vacanza è avvenuta ; tranne se il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale credesse utile al bene del servizio di dar luogo in questa occasione anche nel corso dell'anno a qualche traslocazione da una camera all'altra . Queste variazioni saranno segnate dal presidente, e dal procuratore del Re nella lista di servizio .

127. Ogni giudice di recente nominato occuperá l' ultimo luogo nella lista di rango. Se poi il giudice è trasferito da un collegio ad un' altro , il suo luogo nella lista di rango sará regolato secondo le norme segnate nell' articolo 124. di questo regolamento .

128. Se più individui sieno nominati giudici in uno stesso tribunal civile , e col medesimo decreto , l' ordine col quale vi saranno riportati i loro nomi , deciderà della precedenza , che ciascuno di essi dovrá avere sull' altro ugualmente che del posto che debbono rispettivamente occupare sulla lista di rango. Se poi la nomina avverrà nello stesso giorno, ma con decreti separati , la precedenza sará tra loro determinata dall' etá .

129. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti di questo capitolo non derogano ai particolari stabilimenti risguardanti il rango dei magistrati eletti nella prima organizzazione della magistratura attuale .

CAPITOLO VI.

Dei presidenti, dei vicepresidenti, e dei giudici de' tribunali civili, e del modo di supplirli.

SEZIONE I.

Del modo di supplire i presidenti ed i vicepresidenti dei tribunali civili.

130. Il presidente di un tribunale civile composto di più camere presederà abitualmente a quella delle camere, ch' egli sceglie: presederá alle altre, semprecchè lo reputerá conveniente.

131. Le altre camere del tribunale saranno presedute dai rispettivi vicepresidenti.

132. Il presidente, o vicepresidente nella sua camera adempirà a tutte quelle funzioni, che saranno specificate nei seguenti articoli di questo regolamento.

133. Tutte le istanze dirette ad ottenere il permesso di citare a breve termine in qualsiasi materia, surroga di giudici per atti d' istruzione, o altre misure di urgenza, saranno presentate al presidente o vicepresidente della camera, cui la causa sarà spettata in sorte; salvo ciò, ch' è stabilito nell' articolo 239. di questo regolamento.

134. Il presidente di un tribunal civile composto di più camere, in caso di assenza, o altro impedimento, sarà rimpiazzato per tutto

ciò , che concerne il completo servizio dell'udienza della camera, e l'andamento delle cause alla stessa appartenenti, da quello tra i giudici incardinati alla sua camera, che è il primo nell'ordine di rango.

In tutte le altre sue particolari attribuzioni il presidente sarà supplito dal più antico dei vicepresidenti.

135. I presidenti degli altri tribunali civili, ed i vicepresidenti nelle camere sono rimpiazzati in caso di assenza, mancanza, o altro impedimento, da quello tra i rispettivi giudici, che è il primo nell'ordine di rango.

136. Allorchè mancano all'udienza i presidenti, o vicepresidenti rimarranno vote le sedie destinate pei medesimi.

137. Il giudice, che supplisce le funzioni di presidente, ò vicepresidente non potrà mai assumere il titolo di vicepresidente. Egli firmerà gli atti colla indicazione = *di giudice esercente le funzioni di presidente, o vicepresidente*.

SEZIONE II.

Del modo di supplire i giudici dei tribunali civili.

138. Nel caso di assenza, o mancanza assoluta di un giudice di tribunal civile, la supplenza allo stesso sarà eseguita ai termini dell'articolo 199. della legge organica giudi-

ziaria. Nella chiamata di supplenti sará religiosamente osservato l'ordine prescritto dell'anzidetto articolo 199. ed in caso d'impedimento del primo chiamato, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

139. Allorchè il giudice di circondario, ed il suo supplénte sieno impediti, o quando con uno di essi non possa compiersi il numero legale dei votanti, interverrà nel tribunale il giudice istruttore del distretto capoluogo della provincia, nel modo, che sará indicato nei due seguenti articoli.

140. Il procuratore del Re presso il tribunale civile richiederà al procurator generale del Re presso la gran Corte criminale l'intervento del giudice istruttore alle udienze del tribunal civile.

141. Il procurator generale non potrà negare l'intervento del giudice istruttore alle udienze del tribunal civile, che nel solo caso in cui la distrazione del medesimo rechi grave pregiudizio al servizio della giustizia penale.

142. I giudici istruttori, i giudici di circondario, ed i loro supplenti chiamati ad intervenire nel tribunal civile per compiere il numero legale dei votanti, non potranno essere destinati relatori, nè delegati ad alcun atto di istruzione.

Il loro ufizio è limitato unicamente a compiere il numero de' votanti.

143. Il giudice istruttore, che interverrà

nel tribunale, prenderà rango tra i componenti del collegio, secondo l' antichità della sua nomina; le funzioni però di presidente saranno disimpegnate dal giudice decano del collegio stesso.

144. Quegli tra i giudici, che per malattia, o altro impedimento non potesse rendersi al tribunale, dovrà avvertirne subito il presidente, affinchè il medesimo possa farlo supplire a norma delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

CAPITOLO VII.

Delle udienze dei tribunali civili.

SEZIONE I.

Della fissazione del numero delle udienze dei tribunali civili.

145. Ogni tribunal civile negli otto giorni successivi a quello in cui dopo le vacanze autunnali ne avrà avuto luogo il riaprimento, dovrá formare il notamento delle udienze, che darà nel corso del successivo anno. Questo notamento sará chiamato *calendario del tribunale*.

146. Ogni tribunal civile darà nel corso dell' intiero anno cenquaranta udienze, com-

prese quelle dei mesi feriali di maggio, e di ottobre.

147. Le udienze saranno distribuite in modo, che per ciascuna settimana dei mesi non feriali ve ne sono almeno tre.

148. Nel caso in cui in qualche giorno destinato per udienza abbia luogo una vacanza straordinaria per gala di corte, o per altro motivo, l'udienza sarà di diritto rimessa al giorno seguente.

149. Per la formazione dei calendarj pei tribunali civili saranno osservate le norme, e gli stabilimenti in vigore.

150. Il progetto di ciascun calendario sarà sottoposto all'approvazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per mezzo del procurator generale del Re presso la rispettiva gran Corte civile. Questo magistrato darà il suo parere sulle riforme, che gli sembreranno di poter meritare.

151. Il calendario delle udienze di ogni tribunale civile, dopo che sarà stato approvato dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, sarà pubblicato per le stampe, e rimarrà affisso nella cancelleria del tribunale, ed alla porta della sala di udienza.

152. Nel caso in cui si aumentasse la mole degli affari, il presidente, ed il procuratore del Re, potranno stabilire di tenersi per un tempo determinato qualche udienza di più in ogni settimana. Eglino dovranno immediata-

mente informare il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale di una tale risoluzione, e dei motivi, che vi avranno dato luogo.

153. Nei tribunali civili composti di più camere la disposizione dell' articolo precedente sarà applicabile a ciascuna di esse, oltre al presidente, ed al procuratore del Re, dovranno prendere parte nella deliberazione anche i vicepresidenti.

154. Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale potrà ancora in caso di bisogno aumentare per tutto il tempo, che crederá necessario il numero delle udienze del tribunale, e di ciascuna, o di tutte le camere, qualora lo stesso ne abbia più di una, secondo le norme fissate nell' articolo 152. di questo regolamento.

Nei tribunali civili composti di più camere il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, allorchè rileverà, che esiste nelle diverse camere sproporzione di cause pendenti, darà quelle provvidenze, che stimerá opportune, onde la sorte dei litiganti non sia disuguale nelle diverse camere.

155. Qualora in una causa concorranno gravi motivi di urgenza, e non possa perciò attendersi il corso ordinario delle udienze, il presidente dopo di avere inteso il pubblico ministero, potrà fissare una udienza straordinaria; onde la medesima vi possa essere tratta-

ta. Questa facoltà nei tribunali civili composti di più camere sarà esercitata da ciascun vicepresidente per le cause incardinate a quella camera, cui egli è destinato a reggere. Il vicepresidente renderà informato il presidente del tribunale della risoluzione, ch' egli avrà dato su tale oggetto.

156. La disposizione del presidente, o di alcuno dei vicepresidenti per l' udienza straordinaria sarà affissa alla porta del tribunale, onde il pubblico sia informato della stessa per tutto ciò, che gli potrà occorrere.

157. In niun caso potranno essere trattate nelle udienze straordinarie cause per le quali non vi sia stata una espressa assegnazione per le medesime, ed intimata alla controparte.

SEZIONE II.

Dell' apertura, e durata delle udienze, e del modo d' impiegare il tempo destinato per la stessa.

§. I.

Dell' apertura della udienza.

158. L' apertura delle udienze per tutto il corso dell' anno si farà alle ore nove antemeridiane.

159. I giudici pria di passare alla camera del consiglio per dar principio al loro la-

voro, dovranno riunirsi nel locale destinato per le udienze pubbliche. Ivi il presidente annunzierà al pubblico, che comincia la sessione del tribunale. Di ciò sarà fatta menzione nel primo foglio d' udienza.

160. Il tribunale non potrá dar principio alla sua udienza pubblica, se non è presente alla stessa il procuratore del Re, o alcuno dei suoi sostituti.

161. Nel caso preveduto dall' articolo 182. *delli leggi della procedura nei giudizj civili* il tribunale non ha bisogno di preventiva autorizzazione del procurator generale del Re presso la gran Corte civile. Questo magistrato però in vista del rapporto, che gli perverrà su tale oggetto dal procuratore del Re, approverá la condotta del tribunale, o pure gli farà quelle osservazioni, che stimerá opportune. Nell' uno, e nell' altro caso, egli dará notizia di tutto l' occorso al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

§. II.

Della durata delle udienze.

162. Ogni udienza sarà di cinque ore. E' riserbato alla prudenza del presidente, o di colui, che ne fa le veci di prorogarne la durata, qualorá lo creda necessario al bene della giustizia, e del pubblico servizio.

163. L' ora del travaglio s' intenderà cominciata nel momento in cui il tribunale, o ciascuna delle sue camere si troverà in stato di potersi mettere in attività.

164. Se per un accidente qualunque l' udienza non può affatto aprirsi, o se si apre assai tardi, dovrà immediatamente esserne informato il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

165. I giudici non potranno ritirarsi dal tribunale, se prima il presidente, o vicepresidente della rispettiva camera non ne abbia dichiarata sciolta la sessione, e non sieno state pubblicate le dispositive delle sentenze, il tenor delle quali sarà stato riportato sul primo foglio di udienza.

166. Nel primo foglio di udienza di cui sarà parlato quì appresso, sarà fatta menzione esatta dell' ora, in cui si è dato principio all' udienza, e di quella in cui sarà finita.

§. III.

Del modo d' impiegare il tempo destinato per le udienze.

167. Il tempo destinato per le udienze non potrà mai essere impiegato in occupazioni estranee al disbrigo delle cause, o in sessioni generali del tribunale.

168. Il tempo fissato per ciascuna udien-

za sarà distribuito in due parti. Le prime tre ore senza interruzione saran destinate per le udienze: le altre due per la camera del consiglio. Salvo ciò, che sarà disposto nell' articolo 304.

169. In qualunque caso di controvenzione agli articoli di questo paragrafo, e dei paragrafi precedenti sará formato dal presidente, o vicepresidente processo verbale, di cui sará rimessa copia al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

SEZIONE III.

Della polizia dell' udienza.

170. La polizia dell' udienza appartiene esclusivamente al presidente del tribunale; e quindi a lui appartiene nelle udienze pubbliche il mantenimento della disciplina per la decenza, l' ordine, e la regolarità del servizio.

Nei tribunali civili composti di più camere appartiene a ciascun vicepresidente la polizia dell' udienza della rispettiva camera.

171. Il presidente, o vicepresidente procurerà di troncare, e rigettare le quistioni oziose, che condurrebbero a prolungare inutilmente la discussione all' udienza, e limiterà ancora il tempo delle aringhe.

172. Egli ricondurrà al dovere le parti, od i loro difensori, che si allontanassero dal

rispetto dovuto alle leggi , ed alle autorità .

173. Nel corso della udienza niuno potrà prendere la parola , se prima non ne abbia ottenuto il permesso dal presidente , o vicepresidente . La parola sarà sempre diretta al presidente , o al vicepresidente .

174. Niuno nell' atto, che si tiene l' udienza , se non è interessato nella causa già chiamata , potrà dimandar la parola al presidente , o al vicepresidente .

175. Nel corso dell' udienza a niuno è permesso intromettersi fra' ranghi dei giudici per parlare a qualcuno di essi , al presidente, o vicepresidente .

176. Niuno potrà avere accesso alla camera del consiglio nell' atto , che i giudici vi sono riuniti , e si occupano del disbrigo delle cause .

177. Gli avvocati , ed i patrocinatori parleranno in piedi .

178. Gli agenti del ministero pubblico potranno arringare seduti . Allorchè però pronunziano le conclusioni , dovranno rimanere in piedi .

179. E' vietato a chiunque di entrare con armi proprie , o improprie nelle sale di udienza , o in altri luoghi , nei quali i magistrati saranno raccolti per l' esercizio delle loro funzioni . I soli militari , che trovansi di servizio nel locale del tribunale , conserveranno le loro armi .

180. Ogni tribunale civile, e qualora lo stesso sia composto di più camere, ciascuna di esse avrá una forza pubblica, la quale servirà per mantenere il buon ordine durante il tempo delle udienze.

181. Nel corso della udienza la forza pubblica, che vi assiste, dipenderà dagli ordini del presidente, o di colui, che ne stà facendo le veci, e non potrà ritirarsi, se non è congedata dal presidente, o vicepresidente della rispettiva camera.

182. All' ingresso della sala d' udienza rimarrá sempre affissa una tabella, nella quale saranno trascritti gli articoli 183. e 187. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*, e gli articoli 170. a 182. di questo regolamento.

CAPITOLO VIII.

Della istruzione, e decisione delle cause.

SEZIONE I.

Della forma degli atti giudiziarj e delle produzioni.

183. Gli atti giudiziarj saranno in doppio.

184. Ciascuna parte ritiene presso di se gli atti originali, le di cui copie saranno state a sua istanza intimate alla controparte, e

le copie, che ad istanza di questa le saranno state intimate, salvo sempre le disposizioni comprese *nelle leggi della procedura nei giudizj civili*, sulla comunicazione dei documenti originali dal reo convenuto all' attore.

185. La collezione delle carte, che per ogni causa ciascuna parte ritiene presso di se, avrà il nome di *produzioni*.

186. Le carte, ed i documenti compresi nelle produzioni, dovranno essere disposti, e cuciti in modo che ne sia facile la lettura.

I patrocinatori procureranno, che le carte stesse, o almeno quelle, che dipendono dal loro ministero, abbiano un margine sufficiente.

187. I fogli delle produzioni saranno numerati dal primo all' ultimo. In piè dell' ultimo foglio i patrocinatori dovranno designare il numero dei fogli, dei quali le medesime sono composte.

188. Ciascun volume di produzioni dovrà essere corredato di una sopravveste, nella quale sará colla maggiore esattezza possibile indicato.

1. il nome, cognome, e la qualità della parte, cui le produzioni appartengono;
2. se sia attore, reo convenuto, interveniente in causa ec.
3. il nome, ed il cognome del patrocinatore della parte;
4. il nome, cognome, e la qualità della controparte;

5. se la stessa sia in giudizio nella qualità di attore, reo convenuto ec.;
6. il numero del ruolo generale, secondo il quale trovasi iscritta la causa;
7. la designazione del tribunale, che dee pronunziare;
8. e finalmente l' indicazione della camera, se il tribunale è composto di più camere;

189. Le produzioni dovranno essere ancora corredate di un distinto indice di tutte le carte, che in esse son comprese.

190. Tutte le carte comprese nelle produzioni sieno originali, sieno copie, dovranno essere scritte correttamente, e di carattere chiaro, ed intelligibile.

191. I patrocinatori sono risponsabili della esecuzione dell' articolo precedente per tutti gli atti appartenenti al loro ministero.

192. Qualora le carte intimate manchino di uno dei requisiti prescritti dagli articoli 186. 187. 189. e 190. di questo regolamento, i patrocinatori saranno per la prima volta condannati dal tribunale ad una multa non minore di ducati due, nè maggiore di ducati sei.

193. In caso di recidiva i patrocinatori, oltre alla sanzione penale stabilita nell' articolo precedente saranno acremente ripresi dal presidente nella pubblica udienza, e potranno essere ancora sottoposti ad altre misure di disciplina.

194. I patrocinatori avranno altresì cura di segnare nei documenti alligati alle produzioni, per mezzo di linee, virgolette, o in qualunque altra maniera quelli articoli, o quelle espressioni nelle medesime comprese, che crederanno poter essere di base a' diritti, che sostengono.

195. I patrocinatori dovranno alligare alle produzioni un atto, nel quale sia chiaramente espresso.

1. il nome, il cognome, la qualità, ed il domicilio della parte, che si difende;
2. l'atto di citazione, in virtù del quale, sia per l'attore, o per lo reo convenuto, si sono presentati all'udienza;
3. il numero del ruolo generale;
4. l'estratto delle dimande;
5. l'esposizione sommaria dei motivi, sù quali le medesime son fondate.

Questo atto sarà denominato *conclusione*.

196. Le conclusioni saranno datate, e sottoscritte dai patrocinatori.

SEZIONE II.

Della iscrizione delle cause nel ruolo generale.

197. In ogni cancelleria di tribunal civile vi sarà un libro, nel quale saranno registrate con un numero d'ordine progressivo tut-

te le cause, che dovranno trattarsi innanzi allo stesso. Questo libro sarà chiamato *ruolo generale delle cause*. Sarà numerato, e cifrato in ciascuna pagina dal presidente del tribunale.

198. Il ruolo generale sarà diviso nelle seguenti colonne:

1. numero del ruolo;
2. data della posizione della causa a ruolo, e dell' atto di citazione;
3. nome, e cognome dell' attore, e sua qualità, del patrocinatore di esso, del reo convenuto, e della sua qualitá;
4. oggetto della controversia;
5. osservazioni.

Nei tribunali civili composti di una sola camera, dopo la colonna segnata col numero 4., ve ne sarà un' altra per indicar l' indole della causa, se ordinaría, o sommaria. Nella colonna delle osservazioni saranno notati in fronte di ciascuna causa cronologicamente tutti gli accidenti, le sentenze, le riproduzioni ec. relative alla stessa.

Nei tribunali composti di più camere, prima della colonna segnata col numero 3. ve ne sarà un altra per indicar la camera, cui ciascuna causa sará addetta.

199. Il ruolo generale delle cause sarà corredato di un indice alfabetico sotto il rapporto degli attori, e dei rei convenuti.

200. Le cause saranno registrate nel ruo-

lo generale a misura , che ne sarà richiesta la iscrizione .

201. Per richiedere la iscrizione di una causa a ruolo generale , sarà sufficiente di presentare al cancelliere del tribunal civile l' originale , o la copia intimata dell' atto di citazione .

202. Il cancelliere non potrà ritardare per qualunque motivo , e sotto qualsivoglia pretesto la iscrizione della causa a ruolo generale. Salvo ciò , che sarà detto nell' articolo 204. di questo regolamento .

203. Il cancelliere dovrà segnare in margine dell' originale , o della copia intimata dell' atto di citazione il numero , secondo il quale la causa sarà stata iscritta nel ruolo generale . L' originale , o la copia intimata dell' atto di citazione sarà immediatamente restituita alla parte , che l' avrá presentato .

204. Ciascuna causa non dovrà essere iscritta , che una volta sola al ruolo generale . Iscritta in esso la causa ad istanza di uno degl' interessati , non si dará luogo ad ulteriore iscrizione , qualunque sia la qualità della parte , che la chiede , ed il motivo , che ne allega . Il cancelliere però dovrà , qualora ne sia richiesto , segnare sull' originale , o sulla copia legale dell' atto di citazione il numero , secondo il quale è stata iscritta la causa al ruolo generale .

205. Per effetto della disposizione conte-

nuta nell' articolo precedente tutti gli incidenti, che potranno insorgere nel corso di un giudizio di qualsivoglia natura essi mai sieno, e qualunque ne sia l' oggetto, saranno sempre regolati, per ciò, che concerne la distribuzione di cause, collo stesso numero di ruolo, col quale sarà stata iscritta la causa principale.

206. Ogni causa, che per un motivo qualunque è riprodotta alla udienza riprende il numero, che aveva nel ruolo generale, nè occorre alcun altra iscrizione nello stesso. Essa vi sarà solamente notata per memoria sotto la data corrente, segnando in margine l' antico numero, e pei collegi composti di più camere, quella di esse, cui trovasi incardinata. Per questi collegi un tale notamento seguirà altresì sul ruolo particolare della camera.

207. I patrocinatori saran tenuti di richiedere la iscrizione delle cause nel ruolo generale al più tardi due giorni prima del termine a comparire indicato nell' atto di citazione. Nel caso di contravvenzione i patrocinatori saranno condannati ai danni, ed interessi in favore de' loro clienti, se vi ha luogo.

208. Il tribunale ricuserá l' udienza alle parti, le quali omettessero di osservare la formalità della iscrizione della causa al ruolo generale nei casi, in cui la medesima è per legge richiesta.

SEZIONE III.

Della distribuzione delle cause, e loro classificazione.

§. I.

Della distribuzione delle cause.

209. Nei tribunali civili composti di più camere la distribuzione di tutte le cause tra le medesime sarà fatta a sorte, salvo ciò, che sarà detto negli articoli 216. 218., e 219. di questo regolamento. Ogni disposizione in contrario è rivocata.

210. In ciascuna udienza del tribunale il cancelliere esibirà al presidente nella sua camera il ruolo generale delle cause.

211. Il presidente dietro l' esibizione del ruolo generale procederá immediatamente alla distribuzione delle cause tra le diverse camere del tribunale.

212. In mancanza del presidente, il vicepresidente più antico in ordine di nomina, ne adempirà le funzioni nella propria camera relativamente alla distribuzione delle cause.

213. Affin di assicurare la esatta esecuzione dell' articolo 209. di questo regolamento, il presidente alla pubblica udienza dovrà pria di ogn' altro dividere le cause iscritte nel ruolo generale, seguendo esattamente l' ordi-

ne, col quale vi sono designate, in porzioni uguali al numero delle camere delle quali il tribunal civile è composto. Indi verserà in un urna formata all' uopo dei cartellini di uguale dimensione ravvolti in forma cilindrica; in ognuno dei quali sarà scritto il numero appartenente a ciascuna camera del tribunale. Ciò eseguito il presidente stesso dovrà di persona eseguirne l' estrazione. Le cause comprese nella prima porzione apparterranno alla camera designata nel cartellino, che verrà il primo estratto dall' urna, quelle comprese nella seconda porzione spetteranno alla camera indicata nel secondo cartellino estratto, e così in appresso salva però la disposizione contenuta nell' articolo 154. di questo regolamento.

214. Qualora nel ruolo generale si trovi iscritto un numero di cause minore di quello delle camere del tribunale, il sorteggio seguirà nello stesso modo, che è stato prescritto nell' articolo precedente, senza però, che abbia preventivamente luogo la divisione delle cause in porzioni eguali al numero delle camere.

215. Il presidente dovrà segnare di proprio carattere nel ruolo generale la camera, cui ciascuna causa sarà spettata in sorte.

216. Le cause decise dai tribunali civili di Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, e Caltanissetta, e dai tribunali di

commercio, che dalla Corte suprema di giustizia, in seguito dell' annullamento, saranno rinviate al tribunale civile di Palermo, dovranno essere distribuite a sorte fra le due camere del medesimo.

217. I giudici, che si trovassero impediti a giudicare nella camera cui compete la decisione della causa dietro l' annullamento pronunziato dalla corte suprema di giustizia, saranno suppliti da altri giudici dello stesso tribunale. Questi saranno i più antichi in ordine di rango, che non sieno impediti a giudicare, e nel caso d' impedimento saranno i giudici suppliti ai termini dell' articolo 199. della legge organica giudiziaria. L' impedimento sará contestato nel processo verbale.

218. Nei tribunali composti di più camere, nelle cause, che debbono trattarsi dietro ricorso per ritrattazione di sentenza, sará eseguita la disposizione dell' articolo 216. di questo regolamento. Nel caso d' impedimento saranno i giudici suppliti ai termini dell' articolo 199. della legge organica giudiziaria. L' impedimento sarà contestato nel processo verbale.

219. Nel sorteggio delle cause nelle quali sará interessato alcun giudice del tribunale, od agente del ministero pubblico presso lo stesso, non sarà compresa la camera, nella quale lo stesso si troverá incardinato.

220. La tabella delle cause distribuite sa-

rà affissa in cancelleria nello stesso giorno in cui avrà luogo la distribuzione, al più tardi nella mattina seguente.

221. I cancellieri passeranno immediatamente ai vicecancellieri, o sostituti cancellieri il notamento delle cause spettate in sorte, o appartenenti alle rispettive camere.

222. Ciascuna camera avrà un registro corredato di un numero d'ordine progressivo, nel quale verrá riportato il notamento delle cause ad essa appartenenti. Questo libro conterrá oltre alle colonne segnate coi numeri 1. 2. 3. 4. e 5. dell' articolo 198., un' altra, nella quale sarà indicata l' indole della causa, se ordinaria, o sommaria.

Questa colonna dovrà precedere quella segnata col num. 5. Nella colonna delle osservazioni in fronte di ciascuna causa saranno notati cronologicamente tutti gli accidenti, le sentenze, le riproduzioni ec. relative alla stessa. Questo registro sarà denominato *ruolo particolare di camera*.

223. Nel termine indicato dall' articolo 220. di questo regolamento dovrà essere riportato sul ruolo particolare di ciascuna camera il notamento delle cause, che le saranno spettate. Questo notamento dovrà essere ancora nel termine stesso affisso alla sala di udienza della stessa.

224. Qualora avvenga, che una medesima causa, dopo di essere stata distribuita a

norma delle disposizioni precedenti, sia per effetto di novella iscrizione, o per qualunque altro motivo bussolata per una seconda volta, e distribuita ad altra camera, i patrocinatori delle parti contendenti, o uno di essi, chiamato l'altro, dovranno presentarsi al presidente del tribunale, cui faranno avvertire questa circostanza.

Il presidente disporrà, che la causa sia trattata in quella camera, cui trovavasi per la prima volta distribuita.

225. La disposizione del presidente nel caso preveduto nell' articolo precedente sará data a voce, e senza alcuna formalitá giudiziaria: solamente ne sará fatta menzione nel ruolo generale in margine della iscrizione della causa di cui trattasi.

226. Le quistioni di connessità, o pendenza di lite per cause appartenenti a diverse camere, saran decise da quella di esse, che ha il numero del ruolo più antico.

227. I patrocinatori delle parti contendenti dovranno provocare la risoluzione di questa quistione tre giorni almeno prima che sia portata all' udienza la causa per la quale si oppone la connessità, o la pendenza di lite.

228. A tale effetto il presidente, o vicepresidente della camera destinata a decidere le quistioni di connessità, o di pendenza di lite accorderà al patrocinatore della parte istante un assegnazione a giorno fisso.

229. La camera, secondo le diverse circostanze, rigetterà l'eccezione proposta di connessità, o pendenza di lite, rinvierà all'altra camera la decisione della causa, che nella distribuzione l'è spettata, o ordinerà, che la causa incardinata all'altra camera sia anche portata alla sua decisione.

230. Scorso il termine indicato nell'articolo 227. i patrocinatori non potranno più elevare alcuna quistione di connessità, o pendenza di lite.

231. La sentenza, che la camera profferirà nel soggetto caso non sarà spedita. Il cancelliere in vista della dispositiva inserita nel primo foglio d'udienza farà menzione della risoluzione della camera in margine della iscrizione, o delle iscrizioni delle cause, per le quali la sentenza è stata pronunziata.

§. II.

Della classificazione delle cause.

232. La classificazione delle cause riguarda la loro distinzione in ordinarie, e sommarie. Essa sarà fatta in ogni giorno giuridico.

233. Nei tribunali civili composti di una sola camera il presidente eseguirà la classificazione delle cause sul ruolo generale. Nei tribunali civili composti di più camere il presidente, e ciascuno dei vicepresidentl esegui-

ranno una tale classificazione su' ruoli particolari delle rispettive camere.

234. Il presidente, ed i vicepresidenti segneranno di loro proprio carattere la classificazione delle cause suol ruolo generale, o sui ruoli particolari delle camere.

SEZIONE IV.

Della formazione del ruolo settimanile.

235. Tutte le cause saranno trattate secondo l'ordine col quale sono iscritte nel ruolo generale; salvo ciò, che sarà detto negli articoli 245., e 249. di questo regolamento.

236. I termini delle citazioni essendo determinati dalla legge, i presidenti, o vicepresidenti non potranno abbreviarli, che nei soli casi dalla legge espressamente indicati. Eglino dovranno citare l'articolo della legge, in virtù del quale è accordata l'abbreviazione de' termini.

237. L'abbreviazione dei termini è essenzialmente diversa dall'assegnazione a un giorno fisso. L'abbreviazione dei termini rende la causa capace di essere portata all'udienza in un tempo più breve. L'assegnazione a un giorno fisso ha due effetti; uno cioè dell'abbreviazione dei termini, l'altro della dispenza dall'ordine del ruolo.

238. Le disposizioni dell'articolo 236. so-

no applicabili alle assegnazioni a giorno fisso.

239. Le assegnazioni a giorno fisso, e le altre misure di urgenza saranno date dal presidente, o vicepresidente della camera, cui la causa sarà spettata in sorte. Saranno accordate dal presidente nel solo caso in cui la causa non sia stata ancora distribuita. Ove ciò avvenga, egli dovrà indicare la camera, nella quale deve trattarsi la causa. La designazione della camera sarà fatta per turno fra tutte le camere del tribunale. I presidenti terranno un registro particolare della distribuzione di tali cause.

240. Allorchè nella spedizione delle cause, dall' opposizioni di una delle parti, dalle rimostranze del pubblico ministero, o d' altronde il tribunale riconosca essere stata la causa assegnata a giorno fisso, o accordata altra mistura di urgenza, fuori dei casi stabiliti dalla legge, la farà cancellare dal ruolo settimanile, e disporrà, che sia portata all' udienza secondo l' ordine del suo numero.

241. Dal ruolo generale nei tribunali composti di una camera sola, e dal ruolo particolare di ciascuna camera nei tribunali, che ne hanno più d' una, saranno tolte secondo il loro ordine d' iscrizione le cause, che debbono trattarsi in ogni udienza della settimana seguente: l'elenco di queste cause sarà chiamato *ruolo settimanile*. Esso sarà formato nel primo giorno giuridico di ciascuna settimana

dal presidente, o vicepresidente di ciascuna camera, inteso il procuratore del Re, o colui, che lo rappresenta nella camera, e verrà immediatamente affisso nella cancelleria del tribunale, e nella sala d'udienza della camera, per notizia del pubblico, e degli uffiziali giudiziarj.

242. Il ruolo settimanile dovrà essere diviso in due parti: la prima di esse sarà destinata alle cause sommarie, e l'altra alle cause ordinarie.

243. Il ruolo settimanile dovrà comprendere un determinato numero di cause sommarie, ed ordinarie, che secondo un calcolo di approssimazione, potranno trattarsi in tutto il corso della settimana: Esse saranno distribuite per ciascun giorno di udienza, sempre però secondo l'ordine, col quale trovansi iscritte nel ruolo generale.

244. Il ruolo settimanile sará rinnovato nel primo giorno giuridico d'ogni settimana.

245. Oltre al ruolo settimanile, vi sará per ciascuna udienza un ruolo particolare per le cause, per le quali il presidente, o vicepresidente avrà accordato delle assegnazioni a giorno fisso. Questo ruolo sarà detto di *urgenza*, e sottoscritto dal presidente, o vicepresidente verrà pubblicato pria che cominci l'udienza, nella quale debbono le corrispondenti cause essere trattate.

246. Le cause comprese nel ruolo di ur-

genza, sono dispensate dall'ordine del ruolo; salva sempre la disposizione contenuta nell'articolo 240. di questo regolamento.

247. Il ruolo di urgenza sarà considerato formar parte integrale della prima parte del ruolo settimanile.

248. Le cause nelle quali si sarà data una providenza interlocutoria, o preparatoria, seguita, che sarà la istruzione, saranno giudicate secondo l'ordine stesso del ruolo generale una volta ottenuto; salvo i casi di assegnazione a giorno fisso. Lo stesso si praticherá ancora per tutte le quistioni incidenti, che elevar si possono in seguito di decisione giá data, e per le cause, che sono portate all' udienza in grado di opposizione.

249. Le cause, nelle quali sono interessate le pubbliche amministrazioni, i comuni, e gli stabilimenti pubblici, dovranno essere spedite come urgenti, semprecchè la dimanda per la dichiarazione di urgenza sia appoggiata sopra motivi di utilità generale, o di particolare economia delle pubbliche amministrazioni, dei comuni, e degli stabilimenti pubblici. Rimane però affidata la valutazione di tali motivi alla prudenza, ed al giudizio discrezionale dei presidenti, e dei rispettivi collegi.

SEZIONE V.

Della iscrizione al ruolo degli affari particolari, che debbono essere trattati nella camera del consiglio del tribunale, e della loro distribuzione.

250. Oltre al ruolo delle cause stabilito coll' articolo 197. di questo regolamento, ve ne sarà ancora un' altro per tutti gli affari di competenza del tribunale, che per espressa disposizion di legge debbono essere trattati nella camera del consiglio dello stesso. Questi affari dovranno essere spediti appena che ne sarà compiuta la istruzione.

251. Il ruolo indicato nell' articolo precedente sarà diviso nelle seguenti colonne:

1. numero del ruolo;
2. data della posizione dell' affare a ruolo;
3. nome, e cognome dell' istante, e sua qualità;
4. oggetto della dimanda;
5. osservazioni.

Nei tribunali civili composti di più camere, prima della colonna segnata col num. 5, ve ne sarà un' altra per indicar la camera, cui ciascun affare sarà addetto.

252. La disposizione contenuta nell' articolo 250. di questo regolamento, essendo diretta unicamente a regolare l' economia del servizio dei tribunali, non importa alcun ob-

bligo alle parti di pagare il diritto di ruolo fissato nel decreto dei 31. agosto 1819.

253. Gli articoli 197. 199. e 200. di questo regolamento sulla forma del ruolo generale, e sul modo d'iscrivere in esso gli affari, sono applicabili al ruolo indicato nell'articolo 250. di questo regolamento.

254. Gli articoli 209. a 215., e 219. di questo regolamento per la distribuzione delle cause a sorte tra le diverse camere del tribunale sono ancora applicabili agli affari enunciati nella presente sezione.

255. Nei tribunali civili composti di più camere ciascuna di esse avrà un registro, nel quale verrà riportato il notamento degli affari anzidetti, che le saranno spettati in sorte. Questo registro sarà corredato di un numero d'ordine progressivo, e sarà denominato *ruolo particolare per gli affari da trattarsi in camera di consiglio*.

256. Sono applicabili ai ruoli particolari degli affari da trattarsi in camera di consiglio le disposizioni contenute negli articoli 220. 221. 223. e 224. di questo regolamento.

257. Nella colonna destinata alle osservazioni nel ruolo stabilito coll'articolo 250. di questo regolamento saranno notati in fronte di ciascun affare cronologicamente tutti gli accidenti, le deliberazioni ec. ec. relative allo stesso.

SEZIONE VI.

Del deposito delle produzioni in cancelleria per la spedizione delle cause.

258. I patrocinatori dovranno esibire nella cancelleria le loro rispettive produzioni tre giorni almeno prima, che le cause sieno portate all' udienza.

259. Per le cause per le quali siasi ottenuta un assegnazione a giorno fisso, o altra misura di urgenza, i patrocinatori dovranno fare il deposito delle loro produzioni ventiquattrore prima, che la causa sia portata all' udienza, o per lo meno nelle cause urgentissime, nell' atto stesso in cui presentano al cancelliere la corrispondente ordinanza del presidente per la collocazione della causa nel ruolo di urgenza.

260. I patrocinatori in caso di contravvenzione ai due precedenti articoli saranno sottoposti ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati nove. In caso di recidiva, oltre alla multa poc' anzi indicata, i patrocinatori potranno, secondo la diversità e la gravità delle circostanze, essere ancora sospesi dalle loro funzioni in via di disciplina per un tempo non minore di un mese; nè maggiore di sei mesi.

261. I patrocinatori dovranno alligare alle produzioni una memoria di ragioni pei lo-

ro clienti in carta semplice per ciaschedun giudice .

262. Il cancelliere distribuirà immediatamente tra i giudici le copie delle memorie , e presenterà al presidente del tribunale le produzioni , che saranno state esibite in cancelleria .

263. Quando il tribunale è composto di più camere, il cancelliere, ed i vicecancellieri, o sostituti cancellieri , avuto riguardo alla già seguita distribuzione delle cause presenteranno al presidente, ed a ciascuno dei vicepresidenti le produzioni delle cause, che sono incardinate alle loro rispettive camere .

264. Il presidente , e vicepresidenti destineranno per ciascuna causa un giudice commessario .

265. Il cancelliere , ed i vicecancellieri , o sostituti cancellieri terranno un registro di questa distribuzione su del quale ciascun giudice accuserà la ricezione delle produzioni , che gli saran passate . Allorchè il giudice restituirà le produzioni , ne sarà preso notamento nel registro anzidetto .

SEZIONE VII.

Della chiamata all' udienza, della lettura delle conclusioni e della discussione delle cause all' udienza.

§. I.

Della chiamata delle cause all' udienza.

266. In ciascun giorno di udienza sarà chiamato quel numero di cause, che si troverà fissato per quella giornata nel ruolo settimanile.

267. Le cause saran chiamate all' udienza una dopo l' altra sotto gli ordini del presidente, o vicepresidente dall' usciere, che è di servizio. Questa chiamata sarà fatta secondo il rispettivo lor giro di ruolo settimanile, senza, che si possa derogare sotto alcun pretesto al loro ordine di precedenza, e cominciando sempre dal ruolo di urgenza.

268. Le cause, le quali non avran potuto chiamarsi in una udienza, sono di diritto rinviate all' udienza seguente, e saranno le prime in ordine di chiamata.

269. Chiamata in ordine di ruolo la causa; se alcun patrocinatore, o difensore non si presenta, il tribunale ordinerà, che sia cancellata dal ruolo di udienza. Questa dichiarazione del tribunale non è soggetta alla formalità del registro.

270. La rimessione al ruolo di udienza per una causa, che n' è decaduta, avrà luogo in vista di una ordinanza del presidente, o vicepresidente della camera, cui appartiene, colla quale viene ciò prescritto.

271. Tutte le spese, che potranno occorrere per l' ordinanza indicata nell' articolo precedente, saranno a carico del patrocinatore della parte attrice, il quale potrà anche esser condannato in favore della stessa a tutti i danni, ed interessi, che possono derivarne.

272. Qualora avvenga, che la causa sia chiamata all' udienza pria, che sieno spirati i termini dalla legge stabiliti, il tribunale di ufizio, o ad istanza delle parti ordinerá, che la stessa sia cancellata dal ruolo della settimana, e riportata in quel ruolo settimanile, cui potrà appartenere a motivo della scadenza dei termini anzidetti.

273. Il patrocinatore costituito e chiamato, il quale abbia giusti, e ragionevoli motivi per non comparire all' udienza, sarà obbligato di dedurli distintamente in iscritto al presidente, o vicepresidente della camera, cui la causa appartiene.

Egli dovrà ciò eseguire, pria che sia chiamata la causa all' udienza. Il presidente, o vicepresidente comunicherà un tal foglio al tribunale, o alla camera, la quale trovando giusti, e ben fondati i motivi allegati, ordinerà che la causa sia trasferita ad una delle

prossime due udienze. Se i motivi saran trovati frivoli, o cavillosi, la causa sarà chiamata all' udienza, e giudicata secondo le circostanze in contumacia, o in contraddizione.

274. I cancellieri, i vicecancellieri, o i sostituti cancellieri restituiranno ai patrocinatori le rispettive produzioni nel corso della prima parte del tempo fissato per ciascuna udienza, ai termini dell'articolo 168. di questo regolamento.

275. I patrocinatori potranno aggiungere, o derogare alle conclusioni già esibite nelle produzioni secondo le circostanze, sempre però in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 282., e 283. di questo regolamento.

276. Allorchè, chiamata la causa all' udienza, i difensori di ambedue le parti chieggono di accordo una dilazione, il tribunale, trovandone fondata la dimanda, rimetterà la causa ad altra udienza.

277. Scorso il primo differimento non se ne potrà accordare altro, malgrado la concorde dimanda dei patrocinatori delle parti contendenti: la causa sarà considerata come decaduta dal ruolo, e non potrà più rimettersi, che in conformità degli articoli 270., e 271. di questo regolamento.

278. Nel caso, in cui nel giorno stabilito dal tribunale i difensori di entrambi le parti non si presentino, o presentandosi ri-

cusino di conchiudere, la causa sarà cancellata dal ruolo settimanile, e non vi potrà più essere rimessa, che nei termini, e nel modo prescritto dagli articoli 270. e 271. di questo regolamento.

§. II.

Della lettura delle conclusioni, e della discussione delle cause all' udienza.

279. Per ciascuna causa, che sarà chiamata all' udienza, i patrocinatori dovranno leggere, datare le loro conclusioni, e consegnarle al cancelliere. Il presidente immediatamente dovrà cifrarle, onde dopo la di loro lettura non sieno suscettive d' alcuna alterazione.

280. Il patrocinatore di una delle parti contendenti, il quale abbia mancato di recarsi all' udienza al momento in cui la causa sarà stata chiamata, potrà presentare le sue conclusioni pria che il tribunale abbia dichiarata sciolta la sessione di quel giorno, purchè però i giudici non abbiano ancora decisa la causa anzidetta.

281. I patrocinatori, o altri difensori non saranno ammessi a disputare, se non avranno lette, e rimesse le loro conclusioni al cancelliere.

282. Non sarà ricevuta veruna conclusione, la quale non contenga dimande precise, e specifiche.

283. Non sarà ammessa alcuna dimanda, o eccezione, la quale sia stata per la prima volta dedotta nelle sole conclusioni date all' udienza, se prima non sia stata comunicata alla controparte nel modo prescritto dal rito. E' riserbato alla prudenza dei magistrati il decidere in merito senza tener conto della nuova dimanda, o eccezione, o ordinare, che sia prima intimata alla controparte.

284. Non sarà ricevuta, nè tenuta presente alcuna scrittura o altro documento, che non sia stato antecedentemente comunicato alla parte avversa nei modi indicati dal rito. Allorchè la causa è in grado di appello presso il tribunal civile, questa comunicazione uffiziale non sarà necessaria, se in prima istanza sia stato il documento intimato alla parte avversa, o ne sia fatta espressa menzione nella sentenza impugnata.

285. La comunicazione di cui si parla nell' articolo precedente, potrà aver luogo anche dopo la lettura delle conclusioni, purchè i giudici non sieno riunite per la decisione della causa.

286. Nel caso preveduto nell' articolo precedente i giudici potranno fare del documento esibito un elemento della loro discussione rigettarlo, o pronunziare una sentenza preparatoria, che dia luogo ad una seconda discussione.

287. Il tribunale, dopochè avrà avuto

luogo la lettura delle conclusioni, potrà o ammettere nel momento i patrocinatori, o gli avvocati alla discussione della causa, o differire la discussione anzidetta sia per altra ora della udienza stessa, sia ad una delle prossime tre udienze.

Potrá ancora il tribunale far seguire nel momento la discussione della causa, e rimettere la decisione ad una delle prossime tre udienze.

Il tribunale, allorchè conoscerà che possa nel tempo stesso pronunziare sull' incidente di una causa, la quale sarà stata portata all' udienza, e sul merito di essa, disporrà che i patrocinatori debbano conchiudere tanto sull' incidente, quanto sul merito della causa.

288. Il rinvio non però ad una delle seguenti tre udienze non potrà aver luogo, che nei soli casi, in cui il tribunale si trovi di avere molte cause arretrate, e quella di cui trattasi, non sia di una facile risoluzione.

289. Nel tempo stabilito per la discussione il giudice destinato commessario darà in pubblico, ed a voce quei rischiarimenti di fatto, che saranno necessarj per la intelligenza della causa. Adempiuto a ciò, saranno intese le aringhe dei patrocinatori, o degli avvocati, e le conclusioni del ministero pubblico, qualora intervenga nella causa.

290. Le conclusioni del ministero pubblico, allorchè interviene nei giudizj come

parte aggiunta saranno date immediatamente dopo le aringhe degli avvocati, o dei patrocinatori, e prima del rapporto nel caso in cui lo stesso abbia luogo.

291. Terminata la disputa, udito, quando occorre, il ministero pubblico, la discussione è dichiarata chiusa.

292. Il tribunale dovrà deliberare all' udienza all' istante, o nella camera del consiglio, o rinviare l' esame, e la decisione della causa ad una delle prossime tre udienze ai termini di ciò, che è stato detto negli articoli 287. e 288. di questo regolamento. Di tutto ciò sarà fatta espressa menzione nel primo foglio di udienza. In niun caso però l' esame di una causa potrà essere differito al di là della terza udienza, quando non sia stata sottoposta a rapporto, o ad istruzione per iscritto.

293. Il tribunale, qualora rinvii l' esame della causa ad una delle udienze al di là della terza dopo la lettura delle conclusioni, dovrà nei termini, e nel modo prescritto *dalle leggi della procedura nei giudizj civili* destinare un giudice relatore.

294. Per le cause antiche, o d' indole complicata, sarà osservato quello è prescritto nel real decreto dei 6. marzo 1828.

295. Terminata la discussione il presidente farà conferire la causa con ogni esattezza nella camera del consiglio, e se nella confe-

renza istessa si conoscerà, che per la molteplicitá, o per la difficoltà delle quistioni legali non possa decidersi in quella udienza; potrà essere differita, e discussa alla prossima udienza.

Nel caso poi, che conferita la causa, sará conosciuto, che niente resta, a maturarsi, il presidente farà cominciare, e compiere la votazione.

296. Nel primo foglio d' udienza sarà fatta menzione del solo rinvio del compimento della discussione all' udienza seguente.

297. Le disposizioni degli articoli precedenti non alterano nella menoma parte la facoltà accordata ai tribunali di sottoporre le cause ad istruzione per iscritto; salvo quello è stabilito nell' articolo 294.

298. Sarà tenuto un registro particolare in ciascuna camera del tribunale delle cause, che debbono essere spedite per relazione secondo il loro ordine di ruolo.

299. Nel caso in cui abbia luogo il rinvio di una, o più cause ad una delle prossime tre udienze, il tribunale dovrá determinare in quale udienza ciascuna di esse sará arringata, o decisa. Di tutto ciò sarà fatta menzione nel primo foglio di udienza. Sarà formata una nota di tali cause dal cancelliere, vicecancelliere, o sostituto cancelliere, che assiste all' udienza del tribunale, o della camera, ed affissa alla porta della sala d' udienza

immediatamente dopo lo scioglimento della sessione.

300. Quando il bisogno lo richiegga, il tribunale, o ciascuna camera di esso potrà, inteso il ministero pubblico, destinare tutta l'udienza di uno, o più giorni della settimana per le sole cause di urgenza.

301. Allorchè il presidente, o vicepresidente, vedrà che la causa è sufficientemente rischiarata, dovrá far cessare le dispute.

§. III.

Del numero dei giudici necessario per la decisione delle cause.

302. Il numero dei votanti per le sentenze dei tribunali civili è determinato dal real decreto de' 12. settembre 1828.

303. Per le cause sottoposte a relazione, o ad istruzione per iscritto, non è necessario, che intervengano quei medesimi giudici, innanzi ai quali per la prima volta furono lette le conclusioni. Lette nuovamente le conclusioni, le cause saranno nuovamente arringate, e quindi decise nei modi stabiliti.

SEZIONE VIII.

Del modo di votare, e della pubblicazione delle dispositive delle sentenze.

304. Compiuta la discussione all' udienza, potranno i giudici deliberare, o all'udienza stessa, o dopo le tre ore della medesima nella camera del consiglio.

305. Il tempo della discussione tra i giudici sará diviso tra le cause urgenti, sommarie, ed ordinarie, in modo che ripartite le produzioni fra i giudici, ciascuno di essi debba seguire nel proporre le cause l'ordine del ruolo settimanile.

306. Il tribunale non potrá occuparsi della decisione delle cause di una udienza, se prima non sieno decise tutte quelli appartenenti all'udienza precedente, così ordinarie, come sommarie; salva la disposizione sul rinvio ad una delle prossime tre udienze.

307. Il giudice destinato commessario, o relatore proporrà la causa.

308. Non si comincerá a votare alcuna causa, se prima non sieno bene stabiliti i fatti, e le circostanze della causa, e non sieno fissate le quistioni, che debbono decidersi.

309. Il giudice destinato commessario, o relatore sarà il primo a votare. Gli altri giudici voteranno in giro, secondo il loro ordine di rango incominciando dall'ultimo.

310. Il presidente, allorchè si trovi commessario, o relatore di una causa, non manifesterá la sua opinione, che in ultimo luogo

311. Nel caso in cui la deliberazione abbia luogo all' udienza, ciascuno dei giudic dovrá avvicinarsi all' orecchio del presidente e manifestargli il suo voto.

312. Niun giudice potrá essere interrotto da altro giudice, o dal presidente nel momento, in cui esprime il suo voto.

313. E' vietato al presidente, ed ai giudici di manifestare, o far travedere la loro opinione pria del momento, in cui ciascuno di essi dee esprimere il suo voto.

314. Il presidente è specialmente incaricato di vegliare alla esatta osservanza degli articoli 307. a 313. di questo regolamento. Egli richiamerà all' ordine quelli tra i giudici, che si permettessero di trasgredirne il tenore.

315. Compiuta la votazione il presidente raccorrà i voti, e concepirá la dispositiva della sentenza secondo quella opinione, che si troverà di avere ottenuto la pluralità assoluta dei voti.

316. La dispositiva della sentenza non sarà riportata nel primo foglio d'udienza, nè pubblicata, se prima non sia stata approvata dai giudici.

317. Approvata la dispositiva, il cancelliere, o quegli, che lo rimpiazza dovrà scri-

verla nel primo foglio d' udienza, di cui sarà parlato negli articoli 331. e seguenti di questo regolamento.

318. Il presidente personalmente, o per mezzo del cancelliere dovrà pubblicare all' udienza il tenore delle dispositive delle sentenze.

319. Questa pubblicazione conterrà il numero del ruolo della causa, i nomi, ed i cognomi delle parti contendenti, e la dispositiva della sentenza.

320. La pubblicazione delle dispositive dovrá aver luogo in quella medesima udienza, nel corso della quale le cause saranno state decise. Se però alcuna dispositiva delle cause decise non possa per la sua difficoltà formarsi, e trascriversi nel corso della udienza stessa sul primo foglio d' udienza, la trascrizione, e la pubblicazione di essa dovrà immancabilmente aver luogo nella seguente udienza. In questo caso nel primo foglio d' udienza, senza notarsi, che la causa sia stata decisa, vi sará solamente espresso, che la pubblicazione della dispositiva della sentenza è rinviata alla seguente udienza.

321. Il presidente prima della pubblicazione delle dispositive farà chiamare all' udienza dall' usciere di servizio i rispettivi patrocinatori, o avvocati delle parti contendenti.

322. Nell' atto della pubblicazione delle dispositive non è necessaria la presenza dei patrocinatori, o avvocati delle parti, nè quella dell' uffiziale del ministero pubblico.

323. Le dispositive delle sentenze, dopochè saranno state pubblicate all' udienza, sono intangibili, e non potranno ricevere la più leggiera aggiunzione, variazione, o modificazione, anche quando vi fosse il consenso del presidente, e di tutti i giudici.

324. Nel fine di ciascuna sessione del tribunale il primo foglio di udienza sará sottoscritto dopo l' ultimo atto, che in esso si contiene, dal presidente, e dal cancelliere.

SEZIONE IX.

Della redazione dei motivi delle sentenze.

325. Allorchè in seguito della deliberazione i motivi, o le considerazioni di una sentenza non saranno state redatte all' udienza, o nella camera del consiglio, il presidente destinerà per la esecuzione di un tal lavoro uno tra i giudici, che sono concorsi nell' opinione adottata, o che sia il giudice destinato commessario, o relatore, o altri.

326. In niun caso la redazione delle considerazioni potrá essere affidata ad un giudice, che abbia manifestato una opinione contraria a quella, che è stata seguita dal collegio.

327. Il giudice, cui è stata affidata la redazione delle considerazioni dovrà presentarne al presidente il progetto al più tardi nel quinto giorno, che succede a quello, in cui

sarà stata pubblicata la dispositiva della sentenza. Nelle cause urgenti la redazione dei motivi dovrà trovarsi eseguita per l' udienza successiva a quella in cui saranno state decise.

328. Il progetto di redazione sarà letto agli altri giudici, e dopochè ne sarà rimasto approvato il tenore, sarà rimesso alla cancelleria.

329. Il tempo, che potrà occorrere per l' esame delle considerazioni delle sentenze, non potrà giammai esser compreso in quello fissato per le udienze a norma degli articoli 162. e 168. di questo regolamento.

330. Nel caso d' impedimento del giudice destinato redattore delle considerazioni della sentenza, il presidente dovrà incaricare altro giudice per la esecuzione di un tal lavoro.

Nella designazione di questo giudice il presidente seguirá la norma indicata negli articoli 325, e 326. di questo regolamento.

SEZIONE X.

Dei fogli di udienza, e del registro de' voti segreti.

331. Ogni tribunale civile avrà due fogli d' udienza.

332. Il primo sarà chiamato *primo foglio*, *o processo verbale di udienza*, il secondo sarà detto *secondo foglio di udienza* ovvero *minutario delle sentenze*.

333. Gli articoli 37. 38. 42. 43. 45. 46. 47. 52. 53. , e 54. di questo regolamento sono applicabili ancora a' fogli d' udienza dei tribunali civili; salvo ciò che sarà detto negli articoli 336. e 338. dello stesso.

334. Quando il tribunale sia composto di più camere, saranno applicabili a ciascuna di esse le disposizioni dell' articolo 331. e tutte le altre comprese in questa sezione sulla forma dei fogli d' udienza, e del registro dei voti segreti.

335. Nel primo foglio d' udienza dovranno enunciarsi i nomi, ed i cognomi dei giudici, che sono intervenuti all' udienza, e dell' agente del pubblico ministero.

336. Il primo foglio d' udienza potrá essere scritto anche di carattere di un commesso della cancelleria, qualora la necessità lo esiga, e sia approvato dal presidente.

337. Il processo verbale di chiusura annuale del primo foglio di udienza sarà sottoscritto dal presidente, e dal procuratore del Re.

338. Pei tribunali la disposizione dell' articolo 56. avrà luogo in ogni trimestre.

339. Le deliberazioni del tribunale prese nella camera del consiglio sopra semplici petizioni saranno distese in piè delle stesse dopo l' ordinanza emessa dal presidente per la corrispondente comunicazione all' agente del ministero pubblico, e per la destinazione di un

giudice relatore, ed in seguito delle conclusioni dello stesso agente del ministero pubblico.

340. Alla fine di ogni anno saranno riunite in un sol volume tutte le deliberazioni, delle quali si è parlato nell' articolo precedente. Questo volume sarà numerato dal primo all' ultimo foglio, e sarà corredato di un esatto indice alfabetico sotto il rapporto degl' istanti.

341. Oltre ai due fogli di udienza enunciati nell' articolo 331., vi sarà presso ogni tribunal civile un libro numerato, e cifrato dal presidente, nel quale i giudici potranno notare per esteso il loro voto particolare. Questo libro sará in carta semplice, e sarà denominato *registro dei voti segreti*.

342. Esso non sarà rinnovato in epoca determinata, ma nella sola circostanza, che sia interamente scritto.

343. Il registro dei voti segreti sarà custodito gelosamente, e sotto chiave dal presidente dello stesso, o da chi ne fa le veci.

344. E' vietato al presidente, o vicepresidente di estrarre, o far estrarre, senza una espressa, e preventiva autorizzazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale copie, o estratti de' voti notati nel registro anzidetto.

345. Gli estratti, o copie che saranno rilasciate, verranno certificate dal presidente, o da chi ne fa le veci.

346. Il giudice, il quale vorrà profitta-

re della facoltà conceduttagli coll' articolo 341. di questo regolamento, dovrà scrivere di suo proprio carattere, o fare scrivere dal cancelliere nel registro dei voti segreti l'opinione, che avrà manifestata, ed indi dovrà sottoscriverla.

347. Il voto da inserirsi nel registro dei voti segreti dovrà essere motivato nel fatto, e nel diritto.

348. Il giudice, il quale voglia inserire il suo voto nel registro dei voti segreti, dovrà farne la dimanda al presidente nel momento, in cui è stata definitivamente approvata, e redatta la dispositiva della sentenza.

In niun caso il presidente potrà negarsi di secondare la dimanda del giudice.

349. Il giudice dovrà trascrivere, o far trascrivere la sua opinione sul registro dei voti segreti nella camera del consiglio. Egli non potrà mai, e per qualsivoglia ragione, trasportare il registro in altro luogo, o nella sua particolare abitazione.

350. Le opinioni dei giudici inserite nel registro dei voti segreti non potranno mai servire di documento alle parti contendenti, nè dar loro alcuno diritto.

351. Il cancelliere, vicecancelliere, o sostituto cancelliere appena avrà ricevuto approvato il progetto delle considerazioni di ciascuna sentenza, dovrà insieme colle corrispondenti dispositive farne seguire immediatamen-

te la trascrizione sul secondo foglio di udienza, nel modo che è stato indicato nell' articolo 46. di questo regolamento.

352. Il presidente, o vicepresidente, ed il cancelliere, o vicecancelliere, o sostituto cancelliere dovranno sottoscrivere ciascuna minuta di sentenza inserita nel secondo foglio di udienza. Questa sottoscrizione dovrà aver luogo al più tardi nel secondo giorno dopo quello in cui sarà pervenuto nella cancelleria il progetto approvato delle considerazioni della sentenza.

353. Il presidente prima di apporre la sua firma sopra ciascuna minuta di sentenza, dovrà attentamente esaminare se la trascrizione è in perfetta conformità delle considerazioni, e della dispositiva.

354. La disposizione dell' articolo precedente non altera nella menoma parte, nè la risponsabilità, che il cancelliere ha nel soggetto caso, nè le pene, che in caso di contravvenzione potessero essere pronunziate sia contro il cancelliere istesso, sia contro alcuno dei commessi della cancelleria, che hanno eseguito la trascrizione.

355. Se per un accidente straordinario il presidente, o vicepresidente si trovasse nella impossibilità di sottoscrivere il secondo foglio d' udienza, dovrà ciò eseguirsi dal primo dei giudici in ordine di rango, che ha preso parte nella causa.

356. Il cancelliere nel caso in cui si trova impedito a sottoscrivere il secondo foglio d'udienza, sarà supplito dal vicecancelliere, sostituto cancelliere, o altro commesso della cancelleria destinato a rimpiazzarlo.

357. Nei casi preveduti dai due precedenti articoli, quegli che sottoscrive la sentenza, dovrà enunciare il motivo, per lo quale ha luogo la sua supplenza.

CAPITOLO IX.

Della estenzione, e spedizione delle sentenze.

358. Il modo secondo il quale debbono essere distese le sentenze, e la forma della loro spedizione sono regolati dagli articoli 233. 234., e 239. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*.

359. Le conclusioni, che dovranno inserirsi nelle sentenze conterranno le sole cose espresse ne' numeri 1. 2. 3. e 4. dell'articolo 195. di questo regolamento.

360. Le conclusioni del ministero pubblico, quando non sia parte principale non dovranno ai termini dell' articolo 238. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*, essere inserite nelle sentenze, ben vero il medesimo potrà depositarle in cancelleria, d'onde le parti interessate potranno estrarne le copie.

361. Le conclusioni del ministero pubblico, che debbono inserirsi nelle sentenze nel caso in cui agisce come parte principale, conterranno il solo reassunto delle dimande fatte all'udienza, e non mai la serie dei ragionamenti fatti in appoggio delle stesse.

362. Nella cancelleria saranno conservate in fascicoli numerati le narrative, che son servite alla redazione delle sentenze. Ciascuna di esse sarà cifrata dal patrocinatore istante, e dal cancelliere. Alle narrative saranno unite le conclusioni presentate all'udienza, e le conclusioni motivate del pubblico ministero, qualora ve ne sieno.

363. Le narrative delle sentenze saranno redatte colla maggior precisione, ed esattezza possibile.

Esse dovranno presentare secondo l'ordine cronologico la notizia di quei fatti solamente, che han dato luogo alla causa. Niun documento, o atto di citazione, o difesa vi potrà essere trascritto in tutto, o in parte: si potranno inserire nelle narrative le sole particole di quei documenti, o di quegli atti, sulla intelligenza delle quali le parti non sono di accordo.

364. I patrocinatori sono responsabili della esecuzione dell'articolo precedente, ed i presidenti, o vicepresidenti dei tribunali particolarmente ne cureranno nella discussione delle narrative l'esatto adempimento.

365. I presidenti, ed i vicepresidenti potranno delegare le funzioni loro attribuite in fatto di redazione di narrative a quelli tra i giudici, che sono stati commessarj, o relatori nelle cause.

366. Le pene stabilite negli articoli 192. e 193. di questo regolamento saranno applicabili ai patrocinatori, i quali nella redazione delle narrative controvenissero alle disposizioni comprese nell'articolo 363. Sarà sempre a loro carico, e senza che possano pretendere da alcuna delle parti indennizzazione, la spesa di quei ruoli della spedizione della sentenza, che comprendono le narrative redatte in contravvenzione dell' enunciato articolo 363. di questo regolamento.

367. La disposizione dell'articolo 64. di questo regolamento è anche applicabile ai tribunali civili.

CAPITOLO X.

Degli accessi dei giudici dei tribunali civili.

368. I tribunali civili non si determineranno ad ordinare gli accessi dei giudici, che nel solo caso di positiva necessità, e quando non possa altrimenti pervenirsi allo scoprimento del vero.

369. Niuna sentenza di tribunal civile, che ordina l' accesso di un giudice, potrà es-

sere eseguita, se non sia assicurato il servizio del collegio durante l' assenza dello stesso.

370. I procuratori del Re presso i tribunali civili faranno conoscere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale tutte le sentenze, colle quali i tribunali avranno ordinato l' accesso dei giudici. Essi gliene dovranno rimettere copia volta per volta, ed appena che saranno state pronunziate.

371. In ogni sentenza colla quale sará ordinato l' accesso di un giudice, dovranno essere indicate colla maggiore esattezza possibile.

1. l' oggetto della controversia;
2. il disimpegno da eseguirsi dal giudice, che accede sul luogo controvertito;
3. i motivi, che han determinato il tribunale ad ordinare l' accesso;
4. il bisogno di far procedere all' accesso uno dei giudici del tribunale.
5. la distanza, che passa tra la residenza del tribunale, ed il luogo nel quale dee seguire l' accesso;
6. per approssimazione il tempo necessario per gita, dimora, e ritorno del giudice;
7. il nome del giudice incaricato dell' accesso.

372. I procuratori del Re faranno conoscere a posta corrente al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale il giorno della partenza del giudice per l' accesso, e quello del suo ritorno in residenza.

CAPITOLO XI.

Delle sessioni generali del tribunale.

373. I tribunali civili composti di una, o più camere non potranno riunirsi in sessione generale, che per effetto di una convocazione, che ne sarà fatta dal presidente.

374. Il presidente riunirà il tribunale in assemblea tutte le volte, che lo giudicherà conveniente, sia per deliberare per oggetti di disciplina, di ordine, e di servizio interno, o di un interesse comune all' intero tribunale, sia per occuparsi di affari appartenenti alle sue attribuzioni, o rimessi al suo esame dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

375. Il presidente convocherà ancora il tribunale sulla dimanda motivata, che gliene sarà fatta dal procuratore del Re. La convocazione sarà fatta ne' tre giorni successivi alla requisitoria.

376. Allorchè il tribunale sarà riunito in sessione generale il procuratore del Re sarà chiamato, ed assisterà alla medesima. Egli però non sarà presente alle deliberazioni del collegio nei casi che risguardino l' applicazione delle misure di disciplina.

377. Tutte le volte, che vi sarà sessione generale del tribunale, il procuratore del Re dovrà renderne informato il Ministro Segreta-

rio di Stato Luogotenente Generale, manifestando l'oggetto, di cui il tribunale si è occupato.

378. Il presidente non permetterá, che sia messo in deliberazione un affare, od oggetto diverso da quello, per lo quale il tribunale si è riunito in sessione generale.

379. Le sessioni generali del tribunale avranno sempre luogo nella camera del consiglio, ed a porte chiuse, salvo ciò che sarà detto nell' articolo 968. di questo regolamento.

380. La riunione del tribunale in sessione generale non potrà ordinariamente aver luogo nei giorni indicati dal calendario per lo disbrigo delle cause.

Qualora il bisogno, o circostanze particolari consigliassero l'opposto, le sessioni generali del tribunale dovranno essere combinate in modo, che la spedizione ordinaria delle cause non ne risenta il menomo ritardo.

381. I sostituti al procuratore del Re non daranno voto particolare nelle sessioni generali del tribunale, eccetto il solo caso, in cui lo stesso debba occuparsi di oggetti rimessi al suo esame dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

382. Sarà tenuto un registro per tutte le deliberazioni, che saran presi dal tribunale riunito in sessione generale per gli oggetti indicati nell' articolo 374. di questo regolamento.

383. Delle deliberazioni prese dal tribu-

nale in sessione generale sarà rimessa copia a posta corrente al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

CAPITOLO XII.

Del modo secondo il quale debbano essere trattati gli affari notariali innanzi ai tribunali civili.

384. I tribunali civili tratterranno in sessione generale gli affari risguardanti le funzioni dei notaj, e delle camere notarili loro sottoposte dalla legge organica sull' ordinamento giudiziario pei reali dominj al di là del Faro; salvo ciò ch' è disposto nel real decreto de' 23. settembre 1829.

385. Sono applicabili nel soggetto caso gli articoli 373. 375. 377. 379. 380. e 383. di questo regolamento.

386. Per gli affari enunciati nell' articolo 384. il tribunale sceglierà tra i suoi componenti una commessione incaricata di preparare le materie, che la legge ha sommesse alla sua deliberazione, ed a questa commessione il procuratore del Re passerà le carte, che vi abbiano rapporto.

387. Sarà tenuto un registro particolare per tutte le deliberazioni, che saran prese dal tribunale per affari risguardanti il ramo notariale.

CAPITOLO XIII.

Della camera delle ferie.

388. Ogni tribunale civile nel corso delle vacanze indicate nei numeri 1., e 2. dell'articolo 117. di questo regolamento dovrà tenere almeno quattro udienze. Tali udienze dovranno essere combinate in modo, che ve ne sia una per ogni settimana.

Le cause portate ad una delle udienze di ferie, che non vi siano state decise dovranno spedirsi dagli stessi giudici in un'altra udienza, che terranno all'uopo nel giorno seguente, e senza che perciò possa soffrire alcuna riduzione il numero delle altre udienze di ferie.

389. Nelle udienze feriali il tribunale dovrà occuparsi unicamente delle cause urgenti, e delle cause sommarie, se non ve ne abbiano delle urgenti.

390. Nei tribunali civili composti di una sola camera, la camera di ferie sarà composta del presidente, e del numero ordinario dei giudici.

391. Nei tribunali civili composti di più camere, il servizio nel corso delle ferie si farà da una camera composta di giudici prescelti a norma dell' articolo 392. di questo regolamento.

Ad una tal camera presederanno alternativamente il presidente, ed i vicepresidenti.

392. Nei tribunali civili composti di più camere i giudici di accordo tra loro dovranno dividersi alternativamente fra essi ciascuna delle udienze dei mesi di maggio, e di ottobre, in modo però, che nel corso dell' anno tutti i giudici prestino, per quanto è possibile, servizio nella camera delle vacanze.

393. Le funzioni del ministero pubblico saranno esercitate alternativamente dal procuratore del Re, e dai suoi sostituti.

394. La distribuzione dei magistrati, che debbono attendere a ciascuna udienza della camera delle ferie sarà eseguita nel primo giorno del mese precedente a quello delle vacanze.

Essa sarà compresa in un elenco sottoscritto dal presidente, e dal procuratore del Re, che verrà affisso nella cancelleria del tribunale, ed alla sala di udienza del tribunale.

395. L' elenco enunciato nell' articolo precedente dovrà indicare con precisione i giorni, nei quali saran tenute le udienze della camera di ferie.

396. Il presidente farà l' apertura della camera di ferie, ed il procuratore del Re vi assisterá.

In questa occasione sará stabilito tutto ciò che potrà occorrere per la tenuta delle udienze della camera di ferie.

In caso d' impedimento del presidente, e del procuratore del Re, essi saranno rispettivamente rimpiazzati da un vicepresidente e da un sostituto.

397. In tutti i casi nei quali si troverá impedito colui, che deve presedere nell' udienza della camera di ferie, e non potrá compiersi il numero legale dei votanti, egli sarà rimpiazzato dal giudice, che si troverà iscritto il primo nella lista di rango, ed in caso d' impedimento di costui, da quello tra i giudici, che gli succede immediatamente appresso, purchè non sieno di servizio.

398. In mancanza di uno, o più giudici si chiameranno quei giudici, che non sono di servizio cominciando dall' ultimo in ordine di rango.

399. Lo stesso si farà tra i sostituti del procuratore del Re, che debbono disimpegnare il ministero pubblico presso una udienza della camera di ferie. La scelta però ne apparterrà esclusivamente al procuratore del Re, o a colui, che legalmente lo rimpiazza.

400. Per ciascuna udienza della camera di ferie vi sarà un ruolo particolare delle cause, che saranno trattate nella stessa.

Questo ruolo sarà formato, e sottoscritte esclusivamente da quel magistrato, che è chiamato a presederla.

401. Le cause, che si portano all' udienza della camera delle ferie saranno prese tanto da quelle già iscritte nel ruolo generale, distribuite alle altre camere, qualora il tribunale ne abbia più d' una, quanto da quelle, che sono iscritte nel ruolo generale durante il corso delle ferie.

402. Le cause, che non saranno state giudicate nell' udienza della camera delle ferie, saranno rimandate alle camere, cui prima appartenevano, quando se ne trovi eseguita la distribuzione; e nel caso opposto saranno distribuite a norma degli articoli 209. e seguenti, §. 1. sezione III. capitolo VIII. del terzo titolo di questo regolamento.

403. Per la camera di ferie i permessi di citare a breve termine, e le altre misure di urgenza saranno accordate esclusivamente dal magistrato, che dee presedere quella udienza delle ferie, nella quale dovranno trattarsi le cause, cui tali misure hanno rapporto.

404. Le disposizioni di questo regolamento per le udienze ordinarie saranno eseguite dalla camera di ferie in tutti i casi nei quali potrà farsene l' applicazione.

405. Nei tribunali civili composti di più camere i presidenti nel corso delle ferie saranno rimpiazzati per lo disimpegno delle loro particolari funzioni da coloro, che son destinati a reggere le udienze della camera di ferie. Ciascuno di essi ne adempirà le funzioni per quella settimana, nella quale ha luogo l' udienza, in cui egli dee presedere.

CAPITOLO XIV.

Dei giudizj per via di sommaria esposizione.

406. I giudizj per via di sommaria esposizione ai termini del titolo xvi., libro vi. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*, saranno spediti in particolari udienze, che saran tenute all' uopo dal presidente del tribunale, ed anche dai vicepresidenti, qualora lo stesso sia composto di più camere. Queste udienze saran dette *udienze di rapporto*.

407. In ogni cancelleria di tribunal civile rimarrà affisso un elenco, nel quale saranno indicati i giorni in cui avran luogo le udienze di rapporto, e le ore, nelle quali si darà principio alle stesse. Questo elenco sarà rinnovato in ogni semestre, e sarà sottoscritto dal presidente.

408. Se il tribunale è composto di più camere, vi sarà un elenco per ognuna di esse.

409. In niun caso il numero delle udienze di rapporto per ogni settimana potrà essere minore di due.

410. Le disposizioni degli articoli precedenti, per ciò, che risguarda lo stabilimento dell' elenco, ed il numero delle udienze di rapporto non alterano nella menoma parte la facoltá conceduta al presidente, o vicepresidente del tribunale dall' articolo 891. *delle leggi della procedura nei giudizj civili* per gli affari di positiva urgenza.

411. Tutte le dimande per gli oggetti appartenenti alle udienze di rapporto saranno dirette al presidente del tribunale.

Nei tribunali civili però composti di più camere saranno dirette al presidente le sole dimande relative alle cause non ancora distribuite, o che distribuite, sieno spettate in sorte a quella, cui egli presiede. Le altre dimande saran dirette ai rispettivi vicepresidenti delle camere, alle quali le cause, cui le stesse han rapporto, trovansi incardinate.

412. Nelle udienze di rapporto il presidente, ed i vicepresidenti saranno assistiti dal cancelliere, o da un vicecancelliere, o da un sostituto cancelliere.

413. Le decisioni, che saranno profferite nelle udienze di rapporto, avranno il nome di *ordinanze*.

414. Ogni presidente, o vicepresidente del tribunale civile avrà per le udienze di rapporto un registro, nel quale saran notate, appena che saranno profferite, e con ordine progressivo, le dispositive delle ordinanze, e qualunque altra deliberazione possa mai prendere nel corso delle stesse. Questo registro sarà chiamato *foglio per le udienze di rapporto*.

415. Sono applicabili al foglio per le udienze di rapporto le disposizioni contenute negli articoli 38. 42. 43. 45. 47. 49. 53. 54. e 55. di questo regolamento.

416. E' applicabile ancora al foglio per le udienze di rapporto la prima parte dell' articolo 322. di questo regolamento.

417. Sono applicabili per la redazione delle ordinanze dei presidenti, o vicepresidenti gli articoli 52. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 355. 356., e 357. di questo regolamento.

418. Le minute delle ordinanze saranno scritte in fogli separati, onde su ciascuna di esse possa essere apposta la formalità del registro.

419. Nei casi nei quali il presidente, o vicepresidente può a ragione di motivi di urgenza, commettere l'esecuzione delle sue ordinanze sull'originale, dovrà immediatamente riportarsi la dispositiva della stessa sul foglio per le udienze di rapporto.

420. Le minute delle ordinanze rese in udienza di rapporto, che debbono essere depositate in cancelleria ai termini dell' articolo 893. *delle leggi della procedura nei giudizj civili* saranno ivi scrupolosamente conservate in fascicoli numerati corrispondentemente alle dispositive delle ordinanze.

421. Qualora dopo l' ordinanza la causa sia portata pel merito innanzi al tribunale, si noterà nella colonna delle osservazioni del ruolo generale, o del ruolo di camera, in cui la causa sarà iscritta, l' ordinanza di rapporto pronunziata nella causa, ed il numero della stessa.

TITOLO IV.

Dei tribunali civili investiti delle funzioni de' tribunali di commercio.

422. I tribunali civili allorchè son chiamati ai termini della legge organica sull' ordinamento giudiziario ad assumere le funzioni di tribunali di commercio, si uniformeranno a tutte le disposizioni stabilite per gli stessi, ed a tutte le disposizioni contenute nel capitolo seguente, tranne quelle comprese negli articoli 427. a 436. 449. e 451. di questo regolamento.

423. I tribunali civili dovranno altresì tenere nel caso preveduto nell' articolo precedente tutti i registri, che saranno stabiliti pei tribunali di commercio.

424. I tribunali civili giudicheranno le cause commerciali collo stesso numero di votanti, che è stabilito per le cause di loro ordinaria competenza.

425. Nel caso indicato nell' articolo 422. di questo regolamento, qualora nelle cause commerciali le leggi richiederanno l' intervento del ministero pubblico, ne saranno adempite le funzioni dal procuratore del Re presso il medesimo tribunale civile, o da alcuno dei suoi sostituti.

TITOLO V.

Dei tribunali di commercio .

426. Le disposizioni contenute nei capitoli II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. e XIII. del titolo III. sono applicabili ai tribunali di commercio; salvo ciò, che sarà detto negli articoli seguenti .

427. Presso i tribunali di commercio non esistendo fissamente alcun agente del ministero pubblico , è affidato esclusivamente ai presidenti dei medesimi tuttociò , che per effetto delle disposizioni enunciate nel titolo precedente i presidenti dei tribunali civili debbono eseguire relativamente al servizio del tribunale , intesi , o di accordo coi procuratori del Re ; o debbe essere eseguito dagli stessi procuratori del Re .

428. Il discorso prescritto dall'articolo 120. di questo regolamento sarà fatto dal presidente del tribunale di commercio , o dietro sua particolare delegazione da uno dei giudici . Egli non farà alcuna requisitoria , ma denunzierà gli abusi , dei quali avrà ragione di dolersi , al procuratore generale del Re presso la gran Corte civile , nella giurisdizione della quale il tribunale è collocato .

429. Il procurator generale del Re presso la gran Corte civile dovrá rimettere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Gene-

rale una copia del rapporto, che avrà ricevuto dal presidente del tribunal di commercio, indicare le disposizioni, che avrá dato sull' oggetto, qualora rientrino nella sua attribuzione, e provocare le altre, che dipendono dall' autoritá superiore.

430. Nella lista di rango dei tribunali di commercio saran compresi i supplenti nell'ordine della loro anzianità come supplenti.

431. Nel caso di assenza, mancanza, o altro impedimento di un giudice del tribunale di commercio, questi sarà rimpiazzato dal più antico dei supplenti in ordine di nomina, e questi mancando, da quello, che gli succede nella lista di rango, e così in appresso.

432. Nei tribunali di commercio il numero di cinque votanti è di rigore. Questo numero potrà compiersi indistintamente coi giudici ordinarj, e coi supplenti.

433. E' lasciato alla prudenza del tribunale chiamare per le udienze quel numero maggiore di votanti, che crederà opportuno, onde la spedizione degli affari non soffra ritardo.

434. Trovandosi presenti più di cinque votanti, si dovranno astenere gli ultimi in ordine di rango: se tra costoro vi ha il relatore, dovrà astenersi chi immediatamente lo precede nell' ordine istesso.

435. Il progetto del calendario di ciascun tribunale di commercio sarà parimenti sotto-

posto al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per mezzo del procurator generale presso la rispettiva gran Corte civile.

436. I tribunali di commercio fisseranno le loro udienze in quei giorni, che loro sembreranno più convenienti al bene del pubblico servizio; salva sempre però la disposizione contenuta nell' articolo 147. di questo regolamento.

437. Nel ruolo generale delle cause, in vece del patrocinatore dell' attore, vi sarà il nome del suo procuratore, qualora ne abbia, e vi sarà soppressa la colonna segnata col num. 4.

438. In generale le parti dovranno richiedere la iscrizione delle cause al ruolo generale nel termine indicato nell' articolo 207. di questo regolamento.

Per quelle poi per le quali sarà stato accordato il permesso di citare a giorno, ed ora fissa, la iscrizione dovrà aver luogo prima che la causa sia chiamata all' udienza.

439. Le cause commerciali essendo tutte sommarie, il ruolo settimanile de' tribunali di commercio non sarà diviso in due parti, secondo che è detto nell' articolo 242. di questo regolamento; e conterrà l' elenco delle cause destinate a trattarsi nella settimana seguente, secondo l' ordine progressivo, col quale sono iscritte nel ruolo generale, purchè sieno scorsi i termini della citazione, salvo ciò, che è

stabilito negli articoli 245. 246. e 247. dello stesso regolamento per le cause, per le quali si sarà ottenuto il permesso di citare a breve termine, o con assegnazione a giorno fisso.

440. Le obbligazioni imposte negli articoli 186. a 196. 258. 259. 261. 273. 275. a 278. di questo regolamento ai patrocinatori saranno adempite dalle rispettive parti contendenti, o dai loro procuratori. Son loro applicabili le multe combinate coll'articolo 31. di questo regolamento.

441. Sono altresì applicabili ai tribunali di commercio le disposizioni comprese negli articoli 34. 35. e 50. di questo regolamento. Essi però dovranno decidere le cause al più tardi nella seconda udienza dopo quella in cui sono state lette le conclusioni.

442. Nei tribunali di commercio la redazione delle sentenze, qualora non abbia avuto luogo nel corso della medesima udienza, nella quale la causa è stata decisa, dovrà trovarsi adempiuta al più tardi due giorni dopo quello della pubblicazione della corrispondente dispositiva.

443. La redazione delle narrative è affidata ai cancellieri dei tribunali di commercio, o dei tribunali civili investiti delle funzioni dei tribunali di commercio.

444. Le minute delle sentenze che debbono inserirsi nel secondo foglio di udienza dei tribunali di commercio, dovranno contenere:

1. i nomi, e cognomi dei giudici, e di colui, che ha sostenuto le funzioni del ministero pubblico, qualora ve ne sia stata l' occasione;
2. i nomi, e cognomi, le professioni, ed i domicilj delle parti;
3. le loro conclusioni, e l' esposizione sommaria degli articoli di fatto, e di diritto;
4. i motivi, e la dispositiva delle sentenze.

445. E' applicabile ai tribunali di commercio la disposizione contenuta nell' articolo 64. di questo regolamento.

446. Le disposizioni dell' articolo 238. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*, sono applicabili ancora ai tribunali di commercio, per le cause, nelle quali interviene il ministero pubblico.

447. La vidimazione delle spedizioni delle sentenze apparterrà ai presidenti.

448. Il presidente non potrà riunire il tribunale di commercio in sessione generale, che per oggetti relativi al servizio interno, all' applicazione di pene disciplinarie, o per affari sottoposti all' esame dello stesso per disposizione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

449. Il numero delle udienze nel tempo delle ferie di primavera, e di autunno, sarà almeno di otto per ciascun mese.

Esse saranno combinate in modo, che ve ne sieno due per ogni settimana.

450. Il servizio delle udienze nel corso delle ferie sarà alternato tra i giudici, ed i supplenti in modo però, che in ciascuna udienza vi sia almeno un giudice ordinario, semprecchè altrimenti non possa succedere.

451. La corrispondenza tra il tribunale di commercio, e le altre autorità apparterrà esclusivamente al presidente dello stesso.

452. Sono applicabili ai tribunali di commercio le disposizioni contenute nelle *leggi della procedura nei giudizj civili* relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

TITOLO VI.

Delle gran Corti civili.

453. Tutte le disposizioni contenute nel titolo III. di questo regolamento, ad eccezione di quelle comprese nei capitoli XII. e XIV. dello stesso titolo, sono applicabili alle gran Corti civili; salvo ciò, che sarà detto negli articoli seguenti.

454. Nella gran Corte civile di Palermo passeranno in ciascun anno due giudici da una camera all' altra, e ciò per esecuzione del principio stabilito nell' articolo 106. di questo regolamento.

In tutti i casi, in cui nella seconda camera si trovasse cominciato un dibattimento, si dovesse sempre continuare sino alla decisio-

ne inclusivamente colli stessi giudici, e coloro, che saranno forse passati alla prima camera, dovessero per tale oggetto ritornare.

Che resti al prudente arbitrio del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale di sospendere in qualche anno il cambiamento, quando conoscerá esservene giusto motivo.

455. La gran Corte nel caso di mancanza del numero legale dei giudici, sará supplita prima dai giudici al seguito, indi dal primo sostituto al procurator generale del Re presso la stessa gran Corte, quindi dal procuratore del Re presso il tribunale civile, e finalmente dal sostituto al procuratore del Re presso l' anzidetto collegio.

Per le cause, che provengono dalle abolite autorità giudiziarie sarà osservato il Real decreto de' 25. luglio 1821.

La seconda camera della gran Corte civile di Palermo per l' esercizio delle sue attribuzioni in materia civile nei casi suddetti sará supplita del pari cóme la prima camera.

Intorno alle gran Corti civili di Messina, e di Catania sarà osservato il disposto dell' articolo 197. num. 4. della legge organica giudiziaria.

Nella chiamata però dei supplenti sarà religiosamente osservato l' ordine prescritto dalla legge, ed in caso d' impedimento del primo chiamato ne sará fatta menzione nel processo verbale.

456. Nella gran Corte civile di Palermo il ricorso per l'azione civile di presa a parte sarà portato alla prima camera, e nel caso, che sarà ammesso, verrá giudicato dalla seconda.

Nelle gran Corti di Messina, e di Catania il ricorso sarà prodotto rispettivamente innanzi le medesime, e nel caso, che sarà ammesso, verrà giudicato dalla prima camera della gran Corte civile di Palermo.

457. La formazione del progetto del calendario delle gran Corti civili avrà luogo otto giorni prima delle vacanze autunnali di ciascun anno, e sarà immediatamente rimesso al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per le superiori risoluzioni.

458. Il numero di sette votanti richiesto nelle gran Corti civili è di rigore. In conseguenza quando in una gran Corte civile, o in una camera di esse sia presente un numero maggiore di giudici, si asterranno dal votare coloro, che trovansi gli ultimi in ordine di rango. Nel caso però, che talune di questi sia commessario, o relatore, egli voterá, e si asterrá un altro dei giudici, che lo precede nell' ordine medesimo.

Tutti i giudici, i quali intervengono all'udienza in ciascuna camera delle gran Corti civili, dovranno notarsi presenti nel primo foglio d' udienza. Allorchè poi si viene a votare, dovranno portarsi presenti i soli giudi-

ci, che compiono il numero legale dei votanti, accennando, che gli altri si sono astenuti a norma delle disposizioni contenute nell'articolo precedente.

459. Nulla è innovato alle disposizioni finora emesse per lo servizio delle gran Corti civili residenti in Messina, ed in Catania.

TITOLO VII.

Dei giudici istruttori.

460. I giudici istruttori vigileranno sulla condotta dei giudici di circondario nell'amministrazione della giustizia correzionale, e di polizia, e ne faranno rapporto ai procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali.

461. Per effetto di questa vigilanza i giudici istruttori potranno nei casi particolari ordinare ai giudici di circondario il disbrigo di cause correzionali, o di polizia, e chieder conto dell'andamento, e dell'esito delle medesime, senza sospenderne però il corso. In niun caso potranno farsene trasmettere gli atti.

462. I giudici istruttori nei casi gravi proseguiranno essi le istruzioni dei processi cominciate dai giudici di circondario, e negli altri le commetteranno ai giudici di circondario del loro distretto.

463. Se il giudice istruttore troverà, che in uno dei rapporti prescritti dall'articolo 82.

di questo regolamento un giudice di circondario abbia equivocato nella classificazione dei reati, avrá cura di rendernelo avvertito, e di farne rettificare lo errore.

464. I giudici istruttori si serviranno dei rapporti circa i delitti, e le contravvenzioni per esercitare la loro vigilanza su' giudici di circondario a norma dell' articolo 461. di questo regolamento: si serviranno del rapporto sui misfatti, per commettere le istruzioni, o ritenerle ai termini del successivo articolo 462.

Nel caso che i giudici istruttori riterranno per loro le istruzioni, richiameranno gli atti dai giudici di circondario, i quali fino a che non avranno ordine d' invio, proseguiranno le istruzioni.

465. I giudici istruttori in un rapporto settimanile daranno parte al procurator generale del Re presso la gran Corte criminale della provincia dei fatti criminosi avvenuti nel distretto, colle indicazioni delle istruzioni, che han commesso, o si han riserbato nel corso della settimana. Il procurator generale potrà ordinare ai giudici istruttori di richiamare ad essi la istruzione commessa. Degli affari urgenti daranno notizia al procuratore generale, senza attendere il periodo del rapporto settimanile.

466. I giudici istruttori anche dopo aver commesso le istruzioni dei misfatti ai giudici di circondario, vigileranno sulla loro condot-

ta, e potranno all' uopo comunicare ai medesimi le norme da eseguire per lo scoprimento dei rei. Potranno ancora avocare a loro le istruzioni commesse, semprecchè crederanno utile alla giustizia questa misura, e ne informeranno il procurator generale del Re presso la gran Corte criminale.

467. Ad oggetto di non ritardare il disbrigo delle istruzioni i giudici istruttori per le istruzioni, che commettono al giudice dello stesso circondario, nel quale il fatto criminoso è avvenuto, daranno corso alle commesse, senza attendere l'approvazione del procuratore generale. Questo magistrato però potrà sempre rivocare le commesse nei termini dell' articolo 465. di questo regolamento. Per quelle istruzioni poi, che i giudici istruttori credono utile di commettere al giudice di un circondario diverso da quello, nella cui giurisdizione il fatto criminoso è avvenuto, o di richiamare dal giudice, cui si trova commessa, per ricommetterla ad altro giudice, dovranno prima di fare tali commesse chiedere, ed attendere l'approvazione del procurator generale.

468. I giudici istruttori impiegheranno la loro diligenza ad inquirere su' reati non riferiti dai giudici di circondario. Sono anche particolarmente incaricati ad inquirere su tutti gli abusi di autorità di qualunque specie, che si commettono nel loro distretto.

469. I giudici istruttori saranno in corrispondenza tra essi per somministrarsi scambievolmente tutte le notizie opportune per lo scoprimento dei reati, e per procurare l' arresto dei rei.

470. I giudici istruttori potranno uscire dalla loro residenza per lo distretto, semprechè negli affari d' importanza il bene del servizio ne gli consiglierà. Prima però di abbandonare la residenza ne dovranno dar parte al procurator generale presso la gran Corte criminale, indicandogli il luogo per lo quale si diriggeranno: potranno però partire senza attenderne il riscontro.

471. I giudici istruttori nella città di Palermo saranno nell' obbligo di fare in ogni giorno al procurator generale presso la gran Corte criminale i rapporti indicati negli articoli 82. ed 84. del capitolo v. del titolo II.

472. Sono applicabili ai giudici istruttori gli articoli 89. 90. 91. 93. e 94. di questo regolamento.

473. I giudici istruttori rimetteranno ai procuratori generali del Re presso le rispettive gran Corti criminali gli stati loro prescritti con istruzioni particolari.

474. I giudici istruttori in ciascun processo, che loro perverrà, dovranno verificare se il numero dei fogli in esso scritti corrisponde a quelli indicati nella lettera d' invio. Eglino faranno brevemente menzione della

esecuzione di questa verifica in piè dell' ultimo foglio scritto del processo, e ne cifreranno tutte le pagine.

475. E' rigorosamente inculcato agli uffiziali di polizia giudiziaria, che compilano istruzioni di serbare il segreto delle pruove raccolte.

476. I funzionarj, che compilano istruzioni, dovranno far precedere ad ogni processo criminale il correlativo compendio. Questo compendio dovrà contenere:

1. l' istoria breve, e distinta del fatto criminoso;
2. la indicazione succinta delle pruove raccolte, dei fonti dai quali sono tratte, e dei corrispondenti fogli del processo;
3. la indicazione se rimane altro a fare per lo migliore sviluppo del vero, e nell' affermativa, i motivi pei quali non vi sia proceduto,

TITOLO VIII.

Delle gran Corti criminali.

CAPITOLO I.

Dell' ordine di servizio nelle gran Corti criminali; delle vacanze; del rango, che i componenti le stesse serbano tra essi loro; dei presidenti, e vicepresidenti, e giudici, e del modo di supplirli.

477. Le disposizioni contenute nei capitoli I. II. III. IV. V. VI. del titolo III. di questo regolamento sono rispettivamente applicabili alle gran Corti criminali composti di una, o più camere, salvo ciò, che sarà detto negli articoli seguenti, e salvo quello è stabilito nell' articolo 460.

478. Le gran Corti criminali non godranno delle vacanze indicate nei numeri 1., e 2. dell' articolo 117. di questo regolamento.

479. Nel primo giorno giuridico di ogni mese di novembre il procurator generale presso la gran Corte criminale, o alcuno dei suoi sostituti dovrà pronunziare un discorso in conformità di ciò, che trovasi stabilito nell' articolo 120. di questo regolamento.

480. Nelle gran Corti criminali potranno intervenire affin di compiersi il numero legale dei votanti, oltre i giudici dei tribunali

civili ai termini delle leggi, e dei regolamenti in vigore, anche i procuratori del Re, ed i presidenti degli stessi tribunali. I presidenti non saranno chiamati che in ultimo luogo.

481. In qualunque caso il numero dei componenti il tribunal civile, o giudici, o procuratore del Re, o presidente, che andranno a votare nelle gran Corti criminali, non potrà mai eccedere quello fissato dalla legge organica sull' ordinamento giudiziario.

482. I giudici istruttori residenti nei capoluoghi delle provincie potranno essere chiamati a supplire nelle gran Corti criminali anche per le cause, nelle quali hanno fatto atti d' istruzione, nel caso in cui il tribunale civile non possa dare un numero sufficiente di votanti.

483. Il giudice istruttore promosso a giudice di gran Corte criminale potrà votare nelle cause, nelle quali prima della sua promozione abbia compilata la istruzione.

484. Affin di conciliare l' esecuzione degli articoli 480. e 481. di questo regolamento col servizio dei tribunali civili, i presidenti dei medesimi regoleranno colla loro prudenza l' orario delle udienze in modo che i procuratori del Re possano esser liberi dalla occupazione della udienza in ora opportuna quando occorra, che debbano andare a supplire nelle gran Corti criminali.

485. Qualora occorra chiamare nelle gran

Corti criminali un numero di magistrati civili, tale che non possa in alcun modo reggersi il tribunal civile, il presidente di questo collegio procurerà di anticipare, o abbreviare la durata della udienza, secondo le circostanze, affinchè possano i votanti esser liberi in ora non molto avanzata. In questo caso egli dovrà renderne informato il pubblico, mediante un avviso, che sarà affisso al più presto che sia possibile, alla porta della sala d' udienza, ed all' ingresso della cancelleria.

486. I presidenti, ed i procuratori del Re presso la gran Corte criminale, e presso il tribunale civile dovranno fra loro concertarsi intorno alle misure economiche, che in caso di bisogno converrá prendere, onde il servizio dell' una, e dell' altro resti sempre assicurato.

487. Il procuratore del Re presso il tribunal civile allorchè interviene nella gran Corte criminale sederá alla destra del presidente della stessa, se v' interverrà insieme col presidente civile, questi sederà alla destra, ed egli alla sinistra.

488. Allorchè nel collegio manca il presidente della gran Corte criminale, la sedia di costui rimarrà vuota: il presidente, ed il procuratore del Re occuperanno rispettivamente il posto di sopra indicato, ed il giudice criminale più antico per ordine di nomina disimpegnerà le funzioni di presidente.

CAPITOLO II.

Della distribuzione delle cause, dell' ordine col quale debbono essere spedite, e della formazione del ruolo.

489. Il procurator generale del Re presso la gran Corte criminale appena avrà ricevuto dai giudici istruttori, o dai giudici di circondario i rapporti dei reati commessi nella provincia, dovrà comunicarli al collegio.

490. Il presidente della gran Corte in vista degli enunciati rapporti farà la distribuzione degli affari tra i giudici, e riterrà per se quelli, che crede.

491. Nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento di un giudice commessario, il presidente, o vicepresidente, allorchè le cause allo stesso assegnate debbono essere portate all' udienza della gran Corte criminale, destinerà altro giudice, che ne adempia interinamente le funzioni.

492. Ciascun giudice dovrà tenere un notamento particolare delle cause ad esso delegate.

493. Le gran Corti criminali avranno cura di spedire per quanto è possibile, prima le cause dei rei presenti, ed indi quelle dei rei assenti.

494. Le gran Corti criminali dietro le requisitorie dei procuratori generali presso le

medesime, potranno per urgenti motivi chiedere l' autorizzazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, perchè l'istruzione di una causa passi da un giudice istruttore ad un altro.

Nella deliberazione debbono essere enunciate le cause, che hanno indotto il procurator generale, e la gran Corte a chiedere tale autorizzazione, e debbe essere enunciato il giudice, cui si vuol delegare la istruzione.

495. Non si potrà mai commettere direttamente una istruzione, o una parte di essa ad un giudice di circondario, spogliandone il giudice istruttore. I giudici di circondario debbono ricevere sempre la commessa dai giudici istruttori.

496. Il presidente, ed i giudici destinati commessarj dovranno interessarsi pel disbrigo degli affari: a tal effetto dovranno al bisogno mettersi di accordo col procurator generale per le misure convenienti.

497. Sono applicabili ai giudici delle gran Corti criminali, ed ai procuratori generali presso le medesime, le disposizioni contenute negli articoli 589. e 598. di questo regolamento, per la ricezione, e restituzione delle carte o processi dalla cancelleria. Il registro sarà unico.

498. Nelle gran Corti criminali il ruolo delle cause, che vi dovranno essere trattate in pubblica discussione, sarà formato in ogni quindici giorni.

499. Il presidente, ed il procurator generale presso le gran Corti criminali si concerteranno per la formazione del ruolo. In esso avuto riguardo alla disposizione contenuta nell' articolo 494. di questo regolamento, saranno iscritte tutte le cause, per le quali siensi spedite le cedole di assegnazione pei testimonj da citarsi, essendo già esauriti tutti i termini, o che per la vicinanza dei luoghi si possano citare comodamente pria del giorno, che sarà fissato nel ruolo.

500. Qualora nella formazione del ruolo vi sia per qualche causa diversità di opinioni tra il presidente, ed il procurator generale, interverrà il commessario per dirimere la questione, ed ove il commessario sia lo stesso presidente interverrà il giudice più anziano.

501. Il ruolo sarà firmato dal presidente, e vidimato dal procurator generale.

502. Il presidente, ed il procurator generale nel determinare i giorni per la discussione delle cause avranno cura di regolar le cose in modo, che le cause, per le quali si prevede, che la discussione possa occupare più di una seduta, non sieno cumulate colle altre di breve discussione, affinchè non si producano spese inutili per trattenimento dei testimonj.

503. Il ruolo sarà pubblicato almeno due giorni prima, che cominci la quindicina, cui lo stesso ha rapporto. Ne sarà affissa copia

nella sala di udienza, nella cancelleria, e nell' officio del procurator generale.

CAPITOLO III.

Delle udienze delle gran Corti criminali.

504. Le gran Corti criminali terranno le loro sedute in tutti i giorni, tranne:

1. le domeniche;
2. le feste di doppio precetto ecclesiastico;
3. i giorni di gala della Real Corte, nei quali ricorrono i nomi, e le nascite delle LL. MM. il Re, e la Regina, e delle LL. AA. RR. il Duca, e la Duchessa di Calabria.

Il giovedì di ciascuna settimana sarà feriale per le gran Corti criminali, purchè nel corso della stessa settimana non vi sia stata altra festa di doppio precetto, o di gala, o non debba continuarsi qualche pubblica discussione.

In questo ultimo caso se la discussione ha fine prima della settimana, la feria del giovedì sarà rimpiazzata nella settimana stessa; non mai potrà rimpiazzarsi nella settimana seguente.

505. La durata delle sedute delle gran Corti criminali sarà per lo meno di cinque ore. Il presidente potrà prorogarne la durata, qualora lo richiegga il bene della giustizia, ed il pubblico servizio.

506. Nella tabella prescritta coll' articolo 182. di questo regolamento saranno trascritti gli articoli 543. a 547. delle leggi della procedura nei giudizj penali, e gli articoli 174. 175. e 177. delle leggi penali, e gli articoli 170. a 182. di questo regolamento.

507. Gli articoli 158. 159. 160. 163. 164. 165. 166. 167. 169. e la sezione III. del capitolo VII. del titolo III. di questo regolamento sono ancora applicabili alle gran Corti criminali.

508. Nel caso, che qualche impreveduta circostanza obblighi a protrarre la discussione di una causa tal, che si venga a complicare con altre cause, si avrà cura di regolar la udienza in modo, che le altre cause di minore importanza, per le quali sono venuti i testimonj, non sieno ritardate con detrimento degl' interessi del tesoro.

509. Qualora nel giorno della pubblica discussione manchi il difensori degli accusati, o di alcuno di essi, il presidente ne destinerà nel momento un altro di uffizio, onde alcuno non rimanga indifeso. Il difensore destinato in tal modo non potrà rifiutarsi senza giusta ragione di assumere la difesa. In caso di contravvenzione egli sarà sottoposto alle pene disciplinari. Il presidente qualora trovi sussistenti le cause alleg.te, dovrà immediatamente destinare un altro difensore all' accusato.

510. Il difensore, il quale senza giusta causa non si presenta all' udienza nel giorno destinato per la pubblica discussione, potrà essere condannato ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cento. Sarà condannato altresì alle spese inutili del giudizio; e ciò oltre alle pene disciplinari secondo *le leggi della procedura nei giudizj penali*.

511. Qualora un dibattimento non possa cominciarsi nel giorno fissato, dovrà essere redatto un processo verbale, nel quale saranno spiegati i motivi del differimento.

La gran Corte destinerá altro giorno, e la corrispondente decisione sará notificata alle parti, ed ai loro rispettivi difensori.

512. Tutte le volte che alcuna delle cause messe a ruolo non potesse nel giorno stabilito esser discussa, e decisa, sia per colpa del patrocinatore, sia pel non intervento di alcuno dei giudici, le gran Corti criminali dovranno nel giorno medesimo esprimere in un verbale i motivi del ritardo colle circostanze particolari, sulle quali dovrà richiamarsi l' attenzione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per li analoghi provvedimenti. Il processo verbale firmato dal presidente, e dal procurator generale verrà spedito al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale colla maggiore celerità.

513. Gli agenti di qualunque pubblica

amministrazione, allorchè assistono alla udienza per sostenere i dritti della medesima prenderanno posto come parte civile.

514. Gl' imputati non potranno far uso di uniformi, distintivi, o altre insegne, allorchè sono alla pubblica discussione, nè di titoli di onorificenza in tutti gli atti di procedura.

515. I verbali della pubblica discussione cominceranno sempre coll' indicazione dell' ora, in cui si dà principio alla stessa, e termineranno colla indicazione dell' ora, nella quale il presidente avrá sciolta l' udienza, e si sarà compiuta la discussione.

516. Il cancelliere, appena sará compiuta la pubblica discussione dovrà far sottoscrivere dai giudici, e dal pubblico ministero presenti il processo verbale, che sarà redatto a ragion della stessa. Qualora a ciò manchi, e gli sarà multato per la prima volta in ducati venti, e per la seconda sarà sospeso per quel tempo, che sarà stabilito dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale: in caso di recidiva il cancelliere potrà essere ancora destituito.

517. Appena sarà aperta la pubblica discussione di una causa, il giudice destinato commessario dovrà farne il rapporto alla pubblica udienza.

518. Le deliberazioni delle gran Corti criminali relative alla sottoposizione all' accusa, e

quelle in cui sulla requisitoria dal pubblico ministero si tronca il penale procedimento, saranno prese, per quanto è possibile sempre col numero di cinque votanti. Nel solo caso di mancanza, o di altro impedimento di giudici, vi potranno intervenire tre votanti. Nel primo foglio d' udienza dovranno essere spiegati colla maggiore esattezza i motivi, pei quali le deliberazioni anzidette saran prese col numero di tre, e non giá di cinque votanti.

CAPITOLO IV.

Dei fogli d' udienza, e del modo di votare, e della redazione delle decisioni.

519. Sono applicabili alle gran Corti criminali le disposizioni contenute nelle sezioni VIII. IX. e X. del capitolo VIII. titolo III. di questo regolamento; salvo ciò che sará detto negli articoli seguenti; e salvo ciò, ch' è disposto agli articoli 270. 271. e 272. del codice parte 4.

520. Il primo foglio d' udienza è destinato a contenere le sole dispositive delle decisioni, e delle deliberazioni, che saranno pronunziate dalle gran Corti criminali nelle materie di lor competenza: in fine dell' udienza sarà sottoscritto dal presidente, dai giudici, e dal cancelliere.

521. Il secondo foglio d' udienza è un

registro, nel quale sono inserite una dopo l' altra tutte le minute delle decisioni diffinitive delle gran Corti criminali.

522. I fogli d' udienza delle gran Corti criminali saranno in carta semplice.

523. Il cancelliere farà pervenire al procurator generale una copia del primo foglio d' udienza nel corso dell' istesso giorno dell' udienza.

524. Nei primi dieci giorni di ciascun mese, il procuratore generale manifesterà al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, se nel mese precedente siasi adempiuto alla precedente determinazione.

525. L' articolo 75. di questo regolamento è applicabile alle decisioni delle gran Corti criminali.

526. Le dispositive delle decisioni prese in seguito della pubblica discussione saranno lette all' udienza pubblica in continuazione della deliberazione.

527. Nelle decisioni delle gran Corti criminali sarà epresso, se le medesime sieno state profferite all' unanimità, o maggioranza, o a parità di voti.

528. Nelle decisioni prese a pluralità, o a parità di voti, debbonsi soltanto addurre gli argomenti dell' opinione, che è stata adottata.

529. I giudici dissenzienti, sia che la decisione sia resa con parità, o a pluralità

di voti, noteranno sul registro dei voti segreti la propria opinione a norma di ciò, che è stabilito negli articoli 348. ,, e 349. di questo regolamento.

530. La redazione delle decisioni dovrá farsi tra le ventiquattro ore della loro pubblicazione in udienza.

531. Per le sole cause interessanti, e complicate può estendersi il tempo necessario per la redazione sino a tre giorni.

532. Il cancelliere indipendentemente da ciò, ch' è prescritto nell' articolo 309. *delle leggi di procedura nei giudizj penali*, dovrà notare in margine delle minute delle decisioni il ricorso per annullamento, che avverso le medesime sará stato prodotto nella Corte suprema di giustizia.

CAPITOLO V.

Degli accessi dei giudici delle gran Corti criminali.

533. Le gran Corti criminali non si determineranno ad ordinare l' accesso dei loro giudici sul luogo, che nei soli casi di positiva necessità, e quando non possa altrimenti ottenersi lo scoprimento del vero.

534. Niun accesso dei giudici della gran Corte criminale potrá aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

535. A tal effetto sará rimessa al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale copia della decisione, colla quale la gran Corte criminale avrà ordinato l' accesso sul luogo di uno dei suoi giudici.

536. Le decisioni per gli accessi dei giudici dovranno indicare colla maggiore esattezza.

1. il fatto per la di cui verifica si richiede l' accesso;
2. l' influenza di questo fatto sulla convinzione dei giudici;
3. i motivi pei quali non si può affidare nè al giudice del circondario, nè al giudice istruttore;
4. la distanza del luogo dell' accesso dalla residenza della gran Corte;
5. il tempo, che approssimativamente si richiede per gita, dimora, e ritorno del giudice;
6. se sono presenti in residenza tutti i componenti il collegio;
7. se l' assenza del giudice destinato a recarsi sul luogo, apporti in generale grave danno al disimpegno degli affari pendenti avanti il collegio;
8. il nome del giudice destinato per l' accesso.

537. Sono applicabili agli accessi dei giudici delle gran Corti criminali gli articoli 369. e 372. di questo regolamento.

CAPITOLO VI.

Della visita delle prigioni centrali.

538. Una commessione composta del presidente, del procurator generale, e di uno dei giudici della gran Corte criminale per turno dovrà eseguire nell' ultimo giorno di ciascun mese la visita delle prigioni centrali. La Commessione sarà assistita dal cancelliere, o vicecancelliere, o sostituto cancelliere della gran Corte criminale;

539. Gli articoli 100. e 101. di questo regolamento sono applicabili alle visite delle prigioni centrali.

540. I processi verbali per la visita prescritta coll' articolo 538. saranno redatti in doppio originale.

541. I processi verbali saranno firmati dal presidente, dal giudice della gran Corte criminale, e dal cancelliere, vicecancelliere, o sostituto cancelliere, e vistati dal procurator generale presso la medesima.

542. Il presidente della gran Corte criminale proporrà alla medesima nella prima sessione, che succede alla visita i risultamenti della stessa, e le misure, che la commessione crederà necessarie di adottare, tanto sul disbrigo delle cause dei detenuti, quanto sul loro trattamento, e sulla sicurezza delle prigioni.

543. La gran Corte criminale in seguito del rapporto del presidente darà tutte quelle disposizioni, che crederà analoghe alle circostanze, e che rientrano nella sua competenza. Qualora occorrano delle disposizione superiori, ne sarà fatto rapporto al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

544. Nei primi dieci giorni successivi al mese, in cui è stata eseguita la visita delle prigioni, il procurator generale presso la gran Corte criminale rimetterà al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale i processi verbali indicati nell' articolo 540. di questo regolamento.

545. Nello stesso termine indicato nell' articolo precedente il procurator generale presso la Gran Corte criminale farà conoscere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale il risultamento della visita delle prigioni locali eseguita da ciascun giudice di circondario della provincia, e delle disposizioni date sull' oggetto.

546. Il procurator generale nel giorno della visita debbe comunicare alla commessione le note dei detenuti esitenti in altri luoghi di custodia compresi nell' elenco delle prigioni, che gli saranno state trasmesse di giorno in giorno dai rispettivi custodi per eseguirsi le disposizioni contenute nel presente capitolo.

547. Per le presenti disposizioni non si senta punto derogato al decreto dei 17. dicembre 1823.

CAPITOLO VII.

Della esecuzione delle decisioni delle gran Corti criminali.

548. Le decisioni delle gran Corti criminali dovranno eseguirsi a cura del pubblico ministero non prima dell' ore ventiquattro, da che saran divenute esecutorie, nè più tardi delle ore quarantotto.

Niuna esecuzione però a pena capitale avrà luogo nei giorni di venerdì, e ne' giorni indicati nei numeri 1, 2. e 3. dell' articolo 504. di questo regolamento.

549. Il cancelliere della gran Corte criminale prenderá nota in piedi di ciascuna decisione della esecuzione, che sarà stata data alla stessa.

550. Gli ordini di escarcerazione saran passati al ministero pubblico per la corrispondente esecuzione firmati dal solo presidente.

551. L' esecuzione delle condanne pronunziate dalle gran Corti di rinvio sará a cura del procurator generale presso quella gran Corte, che l' avrà profferito. Se la condanna fosse di morte col primo grado di pubblico esempio, e l' esecuzione dovesse farsi in una Valle diversa da quella, in cui risiede la gran Corte che l' ha pronunziata, il procurator generale del Re presso la medesima dovrà curare la spedizione del condannato al

suo destino, e diriggere gli officj al suo collega nella Valle, in cui è il luogo della esecuzione per le misure da prendersi.

CAPITOLO VIII.

Delle sessioni generali delle gran Corti criminali.

552. Sono applicabili alle sessioni generali delle gran Corti criminali le disposizioni contenute nel capitolo XI. del titolo III. di questo regolamento.

TITOLO IX.

Delle gran Corti speciali.

553. Le disposizioni contenute nel titolo precedente, ad eccezione di quelle comprese nel capitolo VIII. sono applicabili alle gran Corti speciali; salvo ciò, che sarà detto negli articoli seguenti.

554. Il numero dei votanti nel caso di mancanza, assenza, o altro legittimo impedimento dei giudici naturali sarà completato.

1. dal giudice al seguito presso la seconda camera della gran Corte civile.
2. dal giudice al seguito della prima, ed indi al bisogno dai magistrati indicati nell'articolo 198. della legge organica.

Sulla chiamata dei supplenti sarà religiosamente osservato l' ordine prescritto dalla legge, e nel caso d' impedimento del primo, ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

555. Le decisioni delle gran Corti speciali dovranno eseguirsi a cura del pubblico ministero tra ventiquattr' ore da che saranno divenute esecutorie, salvo sempre ciò, che è stabilito nella seconda parte dell' articolo 548. di questo regolamento.

TITOLO X.

Della Corte suprema di giustizia.

CAPITOLO I.

Dell' ordine di servizio nella Corte suprema di giustizia; delle vacanze; del rango, che i consiglieri della Corte suprema serbano tra loro, dei presidenti, vicepresidenti, e consiglieri, e del modo di supplirli; delle udienze della Corte suprema di giustizia.

556. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia, gli articoli 114. 117. 119. 120. 121. 122. 123. come ancora l' ultima parte dell' articolo 124. e gli articoli 125. 126. 127. 128., e 129. del presente regolamento.

557. Allorchè manca all' udienza il pre-

sidente, la sedia destinata per lui rimarrá vuota.

558. Sono ancora applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 137. 146. 147. 148. 149. 151. 152., la prima parte dell' articolo 154. gli articoli 155. 156. 157. 158. 160. 162. 163. 164. 165. 166. 167. , e la prima parte dell' articolo 170. di questo regolamento ..

559. Il presidente, o vicepresidente procurerá di troncare , e rigettare le quistioni oziose, che condurrebbero a prolungare inutilmente la discussione all' udienza , e limiterà ancora il tempo delle osservazioni, che faranno i difensori.

560. Saranno ancora eseguite le disposizioni contenute negli articoli dal 172. al 181. di questo regolamento.

561. All' ingresso della sala d' udienza rimarrà sempre affissa una tabella , nella quale saran trascritti gli articoli 174. 175. e 177. *delle leggi penali* , gli articoli 183. a 187. *delle leggi di procedura nei giudizj civili* , e gli articoli 161. 162. e 163. *delle leggi della procedura nei giudizj penali*, come ancora gli articoli 170. a 182. di questo regolamento.

562. Nel corso delle vacanze indicate nei numeri 1., e 2. dell' articolo 117. di questo regolamento la Corte suprema di giustizia darà una udienza nel corso di ogni settimana ; e nel bisogno ne darà due.

Potrà in una delle dette udienze decidere le cause civili urgenti; nell'arresto però dovrà farsi menzione dell'urgenza.

563. Per la supplenza dei consiglieri assenti, mancanti, od altrimenti impediti sarà eseguita la norma dettata dagli articoli 120. e 195. *della legge organica*, e del rescritto dei 27. marzo 1822. comunicato a 31. detto. Sarà ancora eseguita la disposizione del decreto de' 12. settembre 1828. per il caso nello stesso contemplato.

564. La Corte suprema di giustizia non potrà dar principio alla pubblica udienza se non è presente alla stessa il pubblico ministero.

CAPITOLO II.

Della istruzione, e decisione delle cause nella Corte suprema di giustizia.

565. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 183. 186. 187. 190. a 193. di questo regolamento per gli atti risguardanti le cause civili, che debbono trattarsi innanzi alla medesima.

566. I patrocinatori, e gli avvocati delle parti potranno osservare nella cancelleria della Corte suprema, e senza soggiacere ad alcuna spesa, gli atti originali appartenenti alle cause, il patrocinio delle quali è loro affidato, tranne i casi di eccezione espressamente stabiliti dalla legge.

Tali atti non potranno mai essere loro consegnati, nè trasferiti fuori della cancelleria.

567. Il cancelliere della Corte suprema veglierà attentamente alla esecuzione della disposizione compresa nella seconda parte dell'articolo precedente.

Il cancelliere veglierà ancora per la esecuzione dell' articolo 190 di questo regolamento.

568. Per ciascuna causa civile sarà formato un processetto, nel quale si conterranno con ordine cronologico il ricorso per annullamento accompagnato dalla corrispondente sentenza, o decisione impugnata; e dalla quietanza del ricevitore de' ducati quaranta depositati per la multa, o corrispondente documento di esenzione dal deposito; e le risposte vicendevoli delle parti contendenti; qualora ve ne sieno. Questo processetto rimarrà presso la cancelleria della Corte suprema di giustizia.

569. Il cancelliere della Corte suprema di giustizia dovrà prendere esatto notamento di tutte le memorie, dimande, o altre carte, che gli saranno presentate.

A tal effetto egli terrà due registri, uno cioè per le materie civili, e l'altro per le materie penali.

570. Le memorie, dimande, o altre carte saranno annotate ne' rispettivi registri, secondo l'epoca della loro presentazione, e sa-

ranno immediatamente alligate agli atti, ai quali han rapporto.

571. Nel margine delle carte originali il cancelliere noterà il numero, e la data del registro: rilascerà altresì all' esibitore, qualora ne sia richiesto una ricevuta in cui sarà enunciato la qualificazione delle carte, o documenti presentati, ed il corrispondente numero del registro. Tutto ciò sarà da lui sottoscritto.

572. Oltre ai registri enunciati nell' articolo 569. per l' annotazione delle carte, saranno tenuti nella cancelleria della Corte suprema di giustizia due altri registri.

Nel primo di essi saranno notati tutti gli affari appartenenti al ramo civile secondo l'epoche, che giungono per ministero delle parti, o che sono rimessi dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale. Nell' altro tutti gli affari appartenenti al ramo penale, secondo le stesse epoche. In questi registri sarà indicato ancora per ciascuna causa il nome del relatore, che verrà designato, e tutti i movimenti delle stesse sino alla decisione diffinitiva. Le cause civili dovranno essere notate nel primo di questi registri collo stesso ordine, col quale sono segnate nel ruolo generale.

573. Le memorie, e dimande qualunque, che dovranno presentarsi innanzi alla suprema Corte di giustizia, saranno dirette al presiden-

te, ed ai consiglieri della medesima. Esse non potranno essere altrimenti presentate, che per l'organo della cancelleria.

574. Niuna dimanda, o documento sarà proposto alla pubblica udienza senza passar prima al relatore, ed all'uffiziale del ministero pubblico.

575. Nella cancelleria della Corte suprema di giustizia vi sarà ancora il ruolo generale delle cause civili.

576. Il ruolo generale delle cause civili sarà segnato, e vistato in ciascuna pagina dal presidente della Corte suprema di giustizia.

577. Il ruolo generale sarà diviso nelle seguenti colonne:

1. numero d'ordine nel ruolo generale;
2. epoca della intimazione del ricorso alla controparte, della sua prestazione in cancelleria, e della iscrizione al ruolo generale;
3. i nomi, e cognomi del ricorrente, e sua qualità, dell'avvocato di esso, del reo convenuto, e della sua qualità;
4. oggetto della controversia;
5. epoca in cui la causa si riproduce;
6. osservazioni.

578. Gli articoli 199. a 208. di questo regolamento sono applicabili pel ruolo generale delle cause civili nella Corte suprema di giustizia. Gli originali però, o le copie intimate dei ricorsi per annullamento non saran-

no restituiti alle parti, che gli avranno presentati.

579. Il cancelliere della Corte suprema non potrà ricevere alcun ricorso per annullamento nelle materie civili senza ascriverlo nel tempo stesso nel ruolo generale, previo il corrispondente pagamento dei diritti.

580. Nella suprema Corte di giustizia saranno considerate come cause urgenti:

1. le quistioni relative ai conflitti giurisdizionali;
2. le dimande di rinvio per motivo di sicurezza pubblica, o di sospetto legittimo;
3. le quistioni relative alle competenze delle gran Corti criminali, e speciali;
4. le cause di ricusa;
5. le cause commerciali;
6. le cause d'impedimento ai matrimonj;
7. ed in generale tutti quegli affari, la spedizione dei quali è espressamente con preferenza stabilita dalla legge.

581. Per ciascun affare il presidente destinerà un relatore tra i componenti la Corte suprema.

Egli riterrà per se quelli affari che crede.

582. Per le cause civili però non saranno destinati i relatori, che in conseguenza di analoghe dimande, che le parti più diligenti dirigeranno al presidente.

583. In ogni giorno di udienza il can-

celliere della Corte suprema presenterà al presidente della stessa nella propria camera gli atti relativi alle cause notate per lo ramo penale nel registro enunciato nell' articolo 572. di questo regolamento. Presenterà altresì gli atti relativi al ramo civile, per li quali esisteranno le dimande per la destinazione dei relatori.

584. La designazione dei relatori sarà fatta dal presidente, o vicepresidente: essa sarà scritta sul ricorso per annullamento, o sulla requisitoria dell' uffiziale del pubblico ministero.

585. Il cancelliere rimetterà ai relatori le carte appartenenti a ciascuna causa, ai termini di ciò, che è disposto negli articoli seguenti.

586. Gli atti relativi alle cause civili ordinarie rimarranno nella cancelleria per lo spazio di un mese, il quale comincerà a decorrere dal giorno in cui ne sarà stato presentato il ricorso, affinchè la controparte abbia tempo di fare gli atti di difesa convenienti.

587. Gli atti relativi alle cause criminali, ed alle cause urgenti saranno passate scorso il tempo prudenzialmente necessario ai rispettivi relatori.

588. Nella cancellaria della Corte suprema sarà tenuto un notamento particolare delle cause urgenti.

589. L' invio delle carte dalla cancelleria ai relatori, ed il ritorno delle medesime dai

relatori alla cancelleria sarà assicurato per mezzo di due registri, che a tale oggetto saran tenuti nella cancelleria, uno cioè per le cause civili, e l'altro per le cause criminali; in questi registri i relatori, ed il cancelliere accuseranno la ricezione delle carte.

590. Il rapporto dovrà essere in iscritto, e conterrá:

1. la esposizione intera della dispositiva della sentenza, o decisione impugnata, con quelle sole dilucidazioni di fatto, che servono a renderne compiuta la intelligenza;
2. l'esposizione dei motivi d'annullamento, e per ciascuno di essi l'enunciazione dei fatti su' quali è appoggiato: qualora però in contravvenzione delle disposizioni contenute nella legge organica sull' ordinamento giudiziario, il mezzo attacca direttamente le quistioni di fatto decise nella causa, il relatore si limiterà ad enunciarlo nel suo rapporto senza presentare alcun rischiarimento;
3. l'indicazione dei principali documenti, dai quali dipendono i mezzi proposti, e la loro soluzione.

591. I rapporti saranno sottoscritti dai relatori.

592. I relatori esamineranno prima gli affari urgenti, ed indi gli ordinarj.

593. Negli affari urgenti i relatori dovranno formare i rapporti nel termine di otto giorni, e per gli affari ordinarj nel termine di quindici giorni.

I rapporti per le quistioni di competenza delle gran Corti speciali dovranno formarsi nel termine di quattro giorni.

594. I relatori subito che avranno formato i rapporti dovranno rimetterli in cancelleria unitamente alle carte, alle quali appartengono.

595. Sarà passata copia di ciascun rapporto di causa ai componenti la Corte suprema, che debbono pronunziare su di essa.

Il cancelliere farà passare tale copia due giorni almeno pria di quello, in cui la causa è portata all' udienza.

596. Il cancelliere, appena avrà ricevuto dai relatori i rapporti cogl' atti, dovrà passarli all' officio del ministero pubblico, e ritirarne ricevo.

Tutto ciò sará notato su i registri indicati nell' articolo 572. di questo regolamento.

597. Dopo che i consiglieri relatori avranno restituito in cancelleria gli atti coi rapporti, le cause, alle quali gli stessi appartengono, si avranno come in istato di decisione.

Dopo tale epoca nelle cause civili non saranno ricevuti nella cancelleria ne' ricorsi ampliativi, ne' contro ricorsi.

Nelle cause penali contro i difensori, che

con l' elevazione dei mezzi tardivi, o con altra industria ritarderanno le decisioni saranno applicati gli articoli 561. 562. e 563. *delle leggi di procedura penale*.

598. Gli uffiziali del ministero pubblico dovranno restituire gli atti in cancelleria due giorni almeno prima di quello fissato per la discussione delle cause.

599. Nel primo giorno di udienza di ciascun mese il cancelliere presenterà al presidente l'elenco degli affari distribuiti, e non restituiti in tempo dai relatori. Questi dovranno spiegarsi su i motivi di ritardo. Sará accordata una dilazione che si riputerà conveniente, spirata la quale, senza che gli atti sieno restituiti, il presidente dovrá designare altro relatore.

600. Nel primo giorno giuridico di ciascuna settimana il cancelliere passerà al presidente, ed al procurator generale riuniti in sessione, in due note, l' elenco di tutte le cause pendenti, che sono in istato di essere decise, dividendo le urgenti dalle ordinarie.

Le cause dovranno essere collocate in questo elenco secondo l' ordine, col quale sono iscritte nei registri enunciati nell' articolo 572. di questo regolamento.

601. Il presidente di accordo col procurator generale, seguendo sempre alla maggiore esattezza possibile l' ordine, col quale le cause sono iscritte nei registri enunciati nel-

' articolo precedente, formerá l' elenco delle
:ause civili, e delle cause criminali, che deb-
›ono trattarsi in ciascuna udienza della setti-
nana seguente. L' elenco di queste cause sa-
á chiamato *ruolo settimanile*.

602. Nel caso in cui per qualche causa
'i sia di vergenza di opinioni tra il presiden-
e, ed il procuratore generale, sará imme-
liatamente chiamato per dirimere la quistione
l vicepresidente, o uno dei consiglieri più
ntichi in ordine di nomina.

603. Il ruolo settimanile sarà diviso in
lue parti: la prima di esse sarà destinata al-
e cause urgenti, e l' altra alle cause ordinarie.

604. Niuna causa urgente, la quale si
rovi in istato di essere decisa, potrà essere
inviata al ruolo della settimana seguente.

605. Per la formazione del ruolo setti-
nanile saranno applicabili alla Corte suprema
i giustizia gli articoli 235. 243. 244. 248.
l questo regolamento; salvo ciò, ch' è sta-
ilito negli articoli precedenti, è tranne l'ul-
ima parte dell' articolo 248. che riguarda le
ause portate in opposizione.

606. Il ruolo sará sottoscritto dal presi-
ente, e vidimato dal procurator generale.

607. Una copia del ruolo sará immedia-
amente affissa alla cancelleria, un' altra alla
ıla di udienza della Corte suprema, e la ter-
a finalmente all' officio del ministero pubblico.

608. Se vi è qualche causa urgente, la

quale non può tollerare le dilazioni indicate negli articoli precedenti, potrà, a domanda del ministero pubblico, e d' ordine del presidente essere anche trattata fuori d' ordine del ruolo.

609. Il cancelliere appena avrà ricevuto dall' officio del ministero pubblico gli atti, dovrá passarli a' rispettivi consiglieri relatori per proporsi alla Corte.

610. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 266. 267. e 268. di questo regolamento.

611. Chiamata in ordine di ruolo la causa, il relatore dovrá fare in pubblico il corrispondente rapporto. Egli non dovrà palesare la sua opinione.

612. I difensori, e gli avvocati, inteso il rapporto, si limiteranno a presentare per la difesa delle osservazioni. Il ministero pubblico fará le sue conclusioni.

613. In niun caso l' impedimento, o la mancanza degli avvocati, o difensori delle parti, o di uno di essi all' udienza, potrà far sospendere la decisione della causa.

614. Sono altresì applicabili alla Corte suprema di giustizia gli articoli 292. 295. 296. 299. e 301. di questo medesimo regolamento.

615. E' vietato ai relatori nei loro rapporti, ed agli avvocati ne' loro scritti, e nelle loro osservazioni d' interloquire sulle quistioni di fatto.

Il presidente, ed il procurator generale sono incaricati di richiamare all'ordine ogni trasgressione in questo genere, ed ogni consigliere è autorizzato a farlo per mezzo del presidente. Salvo il confronto della decisione coi verbali della pubblica discussione, che sarà necessario nei ristretti termini dell'articolo 293. del codice parte quarta, ne'casi in cui nel ricorso sará elevato il mezzo di essere stato espresso un fatto semplice, che non sia stato esaminato nella pubblica discussione.

616. I ricorsi in materia penale dovranno esser decisi tra un mese al più tardi dal giorno in cui saranno pervenuti al procuratore generale per mezzo del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

617. Ogni causa dovrà trovarsi al più tardi compiutamente decisa per la terza udienza, che succede a quella in cui è stata introdotta.

CAPITOLO III.

Del modo di votare, e della pubblicazione, delle dispositive delle decisioni, della redazione dei motivi delle decisioni, dei fogli d'udienza, e del registro dei voti segreti.

618. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia le disposizioni comprese nelle sezioni VIII. IX. e X. del capitolo VIII. titolo

III. di questo regolamento, tranne però gli articoli 305. 308., e 320. della sezione VIII. e gli articoli 334. e 352. della sezione X., e salvo ciò, che sarà detto negli articoli seguenti.

619. Nella suprema Corte di giustizia dovrà votarsi individualmente per ciascun mezzo di annullamento.

620. Il numero di nove votanti richiesto nella Corte suprema di giustizia è di rigore.

621. Per effetto della disposizione contenuta nell'articolo precedente è applicabile alla Corte suprema l'articolo 458. di questo regolamento.

622. I fogli di udienza per le materie civili sono distinti, e separati da quelli per le materie penali.

623. I fogli per le materie penali saranno redatti in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 520. 521. 522. e 523. di questo regolamento.

624. Le minute delle decisioni della Corte suprema saranno sottoscritte da tutti coloro, che vi hanno preso parte.

I componenti la Corte suprema incaricati della redazione delle decisioni, dovranno presentarne i progetti nelle cause urgenti al più tardi nel termine di tre giorni, e nelle ordinarie nel termine di sei giorni.

625. La redazione dei progetti delle decisioni dovrà contenere, oltre alle dispositive sopra ciascun mezzo, la esposizione somma-

ria dei fatti, che vi son relativi, e le analoghe considerazioni.

626. In tutte le decisioni di annullamento della Corte suprema dovranno essere trascritti gli articoli della legge, o del rito violato in corrispondenza del fatto inalterabilmente stabilito nella sentenza, o nella decisione impugnata.

627. Le conclusioni emesse in iscritto dal ministero pubblico saranno inserite nella spedizione della decisione. Se sieno state orali, verrá solamente fatta menzione della loro uniformitá, o difformità dalla decisione.

628. Nelle cause civili le decisioni di rigetto della Corte suprema esprimeranno la condanna alle spese. La liquidazione ne sarà fatta dal cancelliere nei termini, e nel modo, ch' è prescritto pei tribunali ordinarj.

629. L' articolo 529. di questo regolamento è applicabile ai componenti la Corte suprema di giustizia.

CAPITOLO IV.

Delle sessioni generali della Corte suprema di giustizia.

630. Sono applicabili alla Corte suprema di giustizia le disposizioni contenute nel capitolo XI. del titolo III. di questo regolamento, tranne quelle dell' ultima parte dell' articolo 376.

CAPITOLO V.

Del modo secondo il quale la Corte suprema deve curare l'esecuzione dell'articolo 141. della legge sull'ordinamento giudiziario per lo miglioramento della legislazione.

631. La Corte suprema di giustizia, qualora nell'occuparsi alla spedizione di alcun affare sottoposto al suo esame, creda rilevare silenzio, oscurità, insufficienza di legge, o mancanza in essa di bontà relativa, dovrà volta per volta far riportare sopra appositi registri il tenore delle osservazioni, che avrà praticate all'oggetto.

632. I registri enunciati nell' articolo precedente saranno cifrati dal presidente della Corte suprema, e di essi uno sarà destinato a contenere le osservazioni sulla legislazione civile, e l' altro le osservazioni sulla legislazione penale.

633. Le osservazioni anzidette dovranno essere sottoscritte dai componenti la Corte suprema, avendosi però cura di esprimere se in esse sien concorsi tutti i componenti, o la maggior parte di essi.

634. Nel mese di gennajo di ciascun anno sarà rimessa al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale una copia delle osservazioni praticate dalla Corte suprema nel

decorso dell'anno, così per la legislazione civile, come per la legislazione penale.

635. Qualora nel decorso dell' anno la Corte suprema non abbia raccolta alcuna osservazione, avrà cura di renderne informato nello stesso mese di gennaro il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

TITOLO XI.

Del Ministero pubblico.

CAPITOLO I.

Del modo di rimpiazzare o supplire i procuratori generali del Re, o i procuratori del Re, e gli avvocati generali, o i sostituti; e del servizio degli uffiziali del ministero pubblico in generale.

SEZIONE I.

Del modo di rimpiazzare, o supplire i procuratori generali del Re, o i procuratori del Re, e gli avvocati generali, o i sostituti.

636. Il procurator generale del Re, o il procuratore del Re in tutti i casi di assenza, mancanza, o altro impedimento sarà rimpiazzato da quello tra gli avvocati generali, o so-

stituti, che è il primo nell' ordine di nomina, e costui impedito dall' altro, che gli succede, e così in appresso, salvo sempre ciò che gli sarà detto nell' articolo 663. di questo regolamento.

637. Qualora mancassero, o fossero impediti gli avvocati generali, o sostituti, le funzioni del procurator generale del Re, o del procuratore del Re saranno esercitate da quello tra i giudici, che è l' ultimo nell' ordine di nomina; purchè il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale non destini per un tale oggetto altro individuo dello stesso collegio.

638. Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento di un avvocato generale, o sostituto potrà destinare uno tra i giudici, che ne adempia le funzioni.

639. Il giudice, che è destinato alle funzioni del pubblico ministero, dovrà occupare nella pubblica udienza la sede, che è destinata al pubblico ministero, e non già alcuna di quelle, che sono destinate pei votanti.

SEZIONE II.

Del servizio degli uffiziali del ministero pubblico in generale.

640. Gli agenti del ministero pubblico presso le Corti, o i tribunali dovranno veglia-

re attentamente, affinchè le leggi, ed i regolamenti vi sieno eseguite colla maggiore esattezza possibile.

Eglino faranno perciò delle requisitorie per l'osservanza delle leggi, o dei regolamenti, semprecchè lo giudicheranno necessario.

641. Le funzioni del ministero pubblico presso le Corti, ed i tribunali sono esercitate direttamente dai procuratori generati del Re, o procuratori del Re, e per delegazione degli avvocati generali, o da' sostituti;

642. Nelle Corti, e nei tribunali divisi in più camere, il procuratore generale del Re, od il procuratore del Re dovrà personalmente sostenere le funzioni del ministero pubblico in tutti gli affari, che trattansi a camere riunite.

643. Le attribuzioni accordate dalla legge al ministero pubblico per tutto ciò che risguarda la regolare esecuzione delle sentenze, o decisioni, appartengono esclusivamente ai procuratori generali del Re, o procuratori del Re.

644. Apparterrà altresì esclusivamente ai procuratori generali del Re, o procuratori del Re la corrispondenza colla Real Segreteria, e Ministero di Stato presso il Luogotenente Generale, o con altre autorità. Gli avvocati generali, o sostituti, allorchè per gli affari loro delegati abbiano bisogno di diriggersi ad alcuni autorità potranno preparare, e ci-

frare le minute degli uffizj da scriversi.

645. Il procurator generale del Re, o il procurore del Re potrà commettere ad uno degli avvocati generali, o sostituti l'esame di un affare, che forma l'oggetto della corrispondenza colla Real Segreteria, e Ministero di Stato presso il Luogotenente Generale.

646. L'avvocato generale, o sostituto nel caso dell'articolo precedente passerà al procurator generale del Re, o procuratore del Re il suo parere motivato, e costui sarà tenuto di rimetterlo originalmente alla Real Segreteria, e Ministero di Stato presso il Luogotenente Generale colle sue osservazioni, qualora ne abbia alcuna a fare.

647. La disposizione dell'articolo precedente dovrà necessariamente aver luogo nel caso, in cui il procurator generale del Re, o il procuratore del Re debba scrivere alla Real Segreteria e Ministero di Stato presso il Luogotenente Generale sopra affari delegati ad alcuno degli avvocati generali, o sostituti.

Il parere motivato dovrà essere presentato da quello degli avvocati generali, o sostituti, cui trovasi delegato l'oggetto di cui è quistione.

648. Il procuratore generale del Re, o il procuratore del Re dovrà partecipare agli avvocati generali, o sostituti tutte le disposizioni, che gli saranno comunicate dalla Real Segreteria, e Ministero di Stato presso il Luo-

gotenente Generale; salvo ciò che sarà detto nell' articolo 651. di questo regolamento.

649. Questa comunicazione dovrà aver luogo al più tardi nella giornata seguente a a quella dell'arrivo delle disposizioni ministeriali.

650. Gli avvocati generali, o sostituti segneranno in piede dell' originale dell' uffizio ministeriale di averne avuto comunicazione, ed esprimeranno la data della comunicazione.

651. Non sono comprese nella comunicazione poc' anzi enunciata le disposizioni ministeriali risguardanti particolari incumbenze affidate alla persona del procurator generale del Re, o del procuratore del Re, e gli uffizj riserbati.

652. Il modo secondo il quale i procuratori generali del Re, ed i procuratori del Re, dovranno comunicare ai rispettivi collegi giudiziarj le disposizioni ministeriali sarà regolato dagli articoli 683. a 694. di questo regolamento.

653. Gli agenti del ministero pubblico dovranno pronunziare verbalmente all' udienza pubblica le loro conclusioni, o requisitorie.

654. Eglino potranno stampare le conclusioni, o requisitorie che avranno dato. Gli avvocati generali, ed i sostituti non avranno bisogno perciò di preventiva autorizzazione dei rispettivi procuratori generali del Re, o procuratori del Re.

Del modo secondo il quale debbe esser fatta dai procuratori generali del Re, o procuratori del Re la delegazione degli affari, e delle cause agli avvocati generali, o sostituti, e degli effetti della medesima.

655. La formola, che i procuratori generali del Re, o procuratori del Re dovranno adoperare nella delegazione degli affari agli avvocati generali, o sostituti, sarà la seguente. » *Il procurator generale del Re, o il procuratore del Re delega le funzioni del ministero pubblico per*.. (s'indica l'oggetto) *all'avvocato generale, o sostituto N. N.* Questa delegazione dovrà esser datata, e sottoscritta dal procurator generale del Re, o procuratore del Re.

656. Nell'officio del ministero pubblico vi sarà un registro, nel quale saranno con numero d'ordine progressivo, e per ragion di data notate tutte le delegazioni, che il procuratore generale del Re, o procuratore del Re avrà fatto agli avvocati generali, o sostituti. In questo registro sarà indicata altresì l'epoca, in cui l'avvocato generale, o sostituto avrà adempiuto alla delegazione ricevuta.

657. I procuratori generali della Corte suprema di giustizia, e delle gran Corti crimi-

nali faranno la delegazione delle funzioni del ministero pubblico agli avvocati generali, o sostituti individualmente per ogni affare o causa.

658. I procuratori generali del Re, ed i procuratori del Re presso le gran Corti, o tribunali civili faranno a' loro sostituti la delegazione nel modo enunciato nell'articolo precedente, pei soli affari, che non appartengono al contenzioso dei rispettivi colleggi. Per questi affari solamente avrà luogo negli officj dei procuratori generali del Re, o procuratori del Re civili la disposizione dell'articolo 656. di questo regolamento.

659. Nei tribunali, e nelle gran Corti civili composte di più camere il procurator generale, o il procuratore del Re le distribuisce tra i suoi sostituti, designando per se quella camera cui crede più necessario il suo intervento abituale. Questa distribuzione verrà come delegazione a norma dell' articolo 656. di questo regolamento, per tutte le cause, o affari qualunque che saran trattati nelle rispettive camere.

660. La distribuzione enunciata nell'articolo precedente avrà luogo in ogni anno. Il procurator generale, o procuratore del Re nel tempo stabilito nell'articolo 110. di questo regolamento per lo cangiamento, o giro dei giudici ne formerà il progetto, e lo rimetterà per le superiori risoluzioni al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

661. In ogni anno un sostituto passerà da una camera all' altra rimanendo al prudente arbitrio del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale di sospendere in qualche anno il cambiamento, quando conoscerà di esserne giusto motivo.

662. La distribuzione delle camere tra il procurator generale del Re, o procuratore del Re, ed i sostituti sarà compresa in un elenco, di cui una copia sarà affissa nell' officio del ministero pubblico, ed un' altra nella cancelleria del tribunale.

663. Le funzioni del ministero pubblico saranno disimpegnate presso ciascuna camera da quello degli ufiziali del ministero pubblico, che vi si trova incardinato, o da quello, che è chiamato a rimpiazzarlo a norma dell' articolo 637., salvo ciò, che sarà detto nell' articolo seguente.

664. Il procuratore generale del Re, o procuratore del Re potrà intervenire alle cause spettate in sorte alle camere, alle quali assistono i suoi sostituti, purchè ne abbia fatto la dichiarazione nel momento, in cui il presidente ha fatto la distribuzione a sorte delle cause.

665. La richiesta del procurator generale sarà notata dal cancelliere sul ruolo generale delle cause in margine di quelle, cui la stessa ha rapporto, onde sia a notizia di colui, che presiede la rispettiva camera, e dei patrocinatori delle parti contendenti.

666. In caso di mancanza, o temporaneo impedimento di un avvocato generale, o sostituto, il procuratore generale, o procuratore del Re potrá ritenere per se, o ricommettere ad altro uffiziale del ministero pubblico, o giudice destinato ad assumere le funzioni, tutti, o parte degli affari al medesimo delegati.

667. Qualora avvenga la elezione di un avvocato generale, o sostituto, il procurator generale, o procuratore del Re potrà delegare allo stesso gli affari già commessi al suo predecessore, delegarli ad altro avvocato generale, o sostituto, o ritenerli per se.

668. Il procurator generale, o procuratore del Re non potrà dopo di aver delegato la cognizione di un affare ad un avvocato generale, o sostituto, avocarne a se l'esame, e rivocarne la delegazione. Nel solo caso di impedimento dell' avvocato generale, o sostituto sopravvenuto dopo la delegazione, il procurator generale, o procuratore del Re può ritenere la causa, o l' affare per se, o delegarlo ad altro sostituto.

669. Le disposizioni comprese nei tre precedenti articoli pei tribunali, o gran Corti civili, sono applicabili ai soli affari, che non appartengono al contenzioso dei rispettivi collegi. Per le cause si seguiranno le disposizioni comprese negli articoli 663. e 664. di questo regolamento.

670. Essendo specialmente, o personal-

mente affidate tutte le funzioni del ministero pubblico ai procuratori generali, ed ai procuratori del Re presso la Corte suprema di giustizia, le gran Corti, ed i tribunali, i sostituti non parteciperanno all' esercizio di tali funzioni, che sotto la di loro direzione giusta l' articolo 168, della legge organica giudiziaria dei 7. giugno 1819.

671. Nei tribunali, o gran Corti civili in caso di vacanza del procurator generale, o procuratore del Re, o di un sostituto, quegli che vi è surrogato sarà incardinato, quando il tribunale abbia più camere, a quella di esse, nella quale la vacanza è avvenuta; tranne se il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale credesse utile al bene del servizio di dar luogo in questa occasione anche nel corso dell' anno a qualche traslocazione da una camera all' altra. Queste variazioni saranno segnate nell' elenco indicato nell' articolo 662. di questo regolamento.

CAPITOLO III.

Disposizioni particolari per la comunicazione al ministero pubblico delle cause, che si trattano nei tribunali, e nelle gran Corti civili.

672. Oltre alle cause enunciate nell' articolo 177. *delle leggi della procedura nei giu-*

dizj civili, nelle quali il ministero pubblico debbe esser necessariamente sentito, il procurator generale, o procurator del Re potrà chiedere la comunicazione di tutte le altre cause, per le quali crederá necessario il suo intervento.

673. Una tal comunicazione potrá esser dimandata nel momento in cui si procede alla formazione del ruolo settimanile, o alla udienza. In questo caso la dimanda di comunicazione sarà fatta da quello tra gli uffiziali del ministero pubblico, che si troverá di assistere all' udienza.

674. Qualora la dimanda per la comunicazione della causa sia fatta nel momento della formazione del ruolo settimanile sarà dovere del cancelliere di avvertirne i rispettivi patrocinatori. Mediante un affisso, che apporrà all' ingresso della cancelleria.

675. La comunicazione delle produzioni al ministero pubblico avrà sempre luogo per mezzo della cancelleria.

676. L' invio delle produzioni dalla cancelleria al ministero pubblico, e la di loro restituzione sará assicurata mediante un registro, che sará tenuto all' uopo nella cancelleria.

677. In generale la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico tanto nel caso, che ne sia fatta la dimanda nella formazione del ruolo settimanile, quanto per le cause enunciate nell' articolo 177. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*, dovrà aver

luogo otto giorni prima del deposito delle produzioni in cancelleria a norma dell' articolo 258. di questo regolamento.

Nelle cause però, nelle quali siensi abbreviati i termini, o accordate altre misure di urgenza, la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico avrà luogo il più presto, che sia possibile.

678. Nel caso di contravvenzione all' articolo precedente i patrocinatori saranno condannati ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati dodici. In caso di recidiva, oltre a questa sanzione penale i patrocinatori saranno anche sottoposti a rigorose misure di disciplina.

679. Allorchè la comunicazione delle produzioni al ministero pubblico sia dimandata all' udienza, od ordinata di uffizio dal tribunale, questo dovrà designare la giornata, nella quale la causa sarà riprodotta all' udienza.

680. Il tempo per lo quale il ministero pubblico può ritenere presso di se le produzioni è regolato nell' articolo 178. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*. Nelle cause però nelle quali sieno stati abbreviati i termini, o accordate altre misure di urgenza, gli uffiziali del ministero pubblico dovranno restituire le produzioni in cancelleria colla massima sollecitudine possibile.

681. Nel giorno designato per la chiamata della causa all' udienza, sarà la mede-

sima trattata, e decisa nel modo indicato da questo regolamento. Il procuratore generale, o règio porterá le di lui conclusioni, e nel caso che dimanderá un differimento dovrà egli esprimere i motivi, che siano fondati, e ragionevoli, e da farsene menzione nel processo verbale.

682. Nelle materie civili allorchè il ministero pubblico interviene in una causa, conviene non solo che questo intervento vi sia espresso, ma ancora, che nella sentenza, la quale vi ha rapporto, sia indicato il tenore delle conclusioni, che per esso sono state presentate, o marcandone in generale la uniformità colla decisione, se tale uniformità ha avuto luogo, o marcandone la differenza col risultamento delle sue dimande.

CAPITOLO IV.

Delle disposizioni ministeriali, che l' agente del ministero pubblico dee comunicare al collegio cui assiste, e del modo di questa comunicazione.

683. I procuratori generali, o procuratori del Re dovranno comunicare ai rispettivi collegi giudiziarj tutte le disposizioni, che loro saranno partecipate dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, allorchè riguardano affari di giurisdizione, o di economia dei detti collegi.

684. Non sono comprese nell' articolo precedente le disposizioni, che il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale partecipa ai procuratori generali, o procuratori del Re per affari risguardanti direttamente il solo ministero pubblico, e quelle enunciate nell' articolo 651. di questo regolamento.

685. La comunicazione enunciata nell' articolo 683. avrà luogo nei termini, e nel modo, che sarà quì appresso indicato.

686. Il procurator generale, o procuratore del Re formerà una requisitoria, nella quale dovrà enunciare il giorno, in cui gli è pervenuto il rescritto, o l' officio, e la dimanda per la corrispondente comunicazione. A questa requisitoria egli dovrá alligare una copia certificata da lui conforme del rescritto, o dell' officio ministeriale.

687. Il procurator generale, o procuratore del Re dovrá depositare queste requisitorie nella cancelleria al più tardi nei due giorni successivi a quello in cui gli sará pervenuto il rescritto, o l' officiò ministeriale. Nei casi di urgenza questo deposito dovrá aver luogo immediatamente dopo l'arrivo delle disposizioni ministeriali.

688. Il cancelliere alla prima sessione del collegio, la quale succede al giorno in cui avrà avuto luogo il deposito della requisitoria del pubblico ministero, dovrà renderne informato il presidente, cui presenterà la requisitoria originale.

689. Il presidente in vista della requisitoria dovrà disporre immediatamente, che sia data lettura al collegio del rescritto, o dell' uffizio ministeriale.

690. In piè della requisitoria del pubblico ministero sarà fatta menzione della seguita lettura; questa menzione sarà datata, e sottoscritta dal cancelliere. Sarà fatta la stessa menzione sul primo foglio di udienza.

691. Nel caso in cui il collegio sia diviso in più camere, il cancelliere farà estrarre in carta semplice copia delle requisitorie del pubblico ministero, e dei rescritti, o uffizj ministeriali alle medesime alligati, onde ne passi una a ciascun vicecancelliere, o sostituto cancelliere.

692. I vicepresidenti, ed i vicecancellieri, o sostituti cancellieri adempiranno nelle camere alle quali assistono, le disposizioni comprese negli articoli 688, 689, e 690, di questo regolamento.

693. Le requisitorie del pubblico ministero colle copie dei rescritti, e delle ministeriali saranno conservate in fascicoli numerati nell' archivio della cancelleria.

694. Il cancelliere prenderà nota dei rescritti, e delle ministeriali nel registro degli atti del governo, che debbe esser tenuto in ogni cancelleria.

Degli stati, che gli agenti del ministero pubblico debbono rimettere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

695. Ogni procuratore generale, o procuratore del Re presso un tribunale, od una gran Corte civile nei primi dieci giorni di ciascun mese invierà al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale uno stato delle cause, che il collegio cui appartiene, avrà decise nel mese precedente. Questo stato sarà redatto secondo la forma in vigore.

696. Nei primi dieci giorni delle ferie enunciati nei num. 1. e 2. dell'articolo 117. di questo regolamento, i procuratori generali del Re presso le gran Corti civili rimetteranno al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale uno stato generale concernente il lavoro eseguito dal cominciamento delle ferie precedenti fino alle nuove ferie. Questo stato indicherà:

1. il numero delle cause rimaste pendenti nel giorno precedente a quello, in cui son cominciate le ferie,
2. il numero delle cause iscritte al ruolo, o riprodotte all'udienza dal primo giorno delle ferie precedenti sino al giorno enunciato nell'antecedente numero;

3. il totale delle cause enunciate nei numeri precedenti;
4. il numero delle sentenze profferite nel corso del tempo enunciato nel numero 2. di questo articolo, specificando il numero delle preparatorie, interlocutorie, e diffinitive;
5. il numero delle cause, che restano a spedirsi;
6. i motivi, che han fatto ritardare la spedizione delle cause arretrate;
7. il numero delle sentenze redatte, indicando quante di esse appartengono alle cause arretrate, e quanto alle correnti;
8. i nomi dei giudici incaricati della redazione delle sentenze, o decisioni, colla indicazione del numero di esse, che ciascun giudice ne ha redatto;
9. il numero delle sentenze rimaste a redigersi colla stessa indicazione;
10. i motivi di ritardo della redazione delle sentenze, e delle decisioni delle cause;
11. Le osservazioni.

697. Sono considerate arretrate pei tribunali di Palermo le cause che si trovano iscritte nel ruolo generale di sei mesi, o più, e da soli due mesi per quelli delle altre provincie.

698. I procuratori del Re presso i tribu-

nali civili nel tempo indicato nell' articolo 696. di questo regolamento rimetteranno al procurator generale della gran Corte civile, dalla quale dipendono, uno stato simile a quello, che i procuratori generali delle gran Corti civili debbono inviare al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale. I procuratori generali li spediranno al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale colle osservazioni, qualora ne abbiano a fare.

699. I procuratori generali delle gran Corti civili negli ultimi due giorni di ciascun periodo feriale designato nei numeri 1. e 2. dell' articolo 117. di questo regolamento dovranno rimettere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale uno stato delle quistioni di diritto più interessanti, che saranno state risolute nella decisione delle cause sottoposte all' esame dei rispettivi collegi.

Questo stato dovrà enunciare:

1. il numero d' ordine progressivo;
2. i nomi, e cognomi delle parti contendenti;
3. la data della decisione;
4. l' enunciazione delle quistioni di diritto decise, coll' indicazione della risoluzione affermativa, o negativa;
5. l' indicazione degli articoli di legge citati testualmente, o per analogia;
6. le osservazioni.

700. Lo stato indicato nell' articolo pre-

cedente sarà diviso in tre parti; la prima di esse sarà destinata alle quistioni di diritto relative alle leggi civili, e la seconda a quelle sulle *leggi di procedura nei giudizj civili*, e la terza finalmente conterrà le quistioni di diritto relative alle leggi di eccezione per gli affari di commercio.

701. La scelta delle quistioni, che dovranno inserirsi nello stato prescritto dall' articolo 699. sarà fatta di accordo dal presidente, dal vicepresidente, o giudice più antico in ordine di nomina, e dal procurator generale della gran Corte civile.

702. I giudici destinati redattori delle decisioni somministreranno al procurator generale le redazioni delle quistioni di diritto, e le altre notizie, che debbono enunciarsi nello stato anzidetto.

703. I procuratori del Re presso i tribunali civili rimetteranno ne' primi dieci giorni successivi ad ogni quadrimestre al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale uno stato degli affari iscritti nel ruolo stabilito nell' articolo 250. di questo regolamento, che sono stati disbrigati nel precedente quadrimestre.

704. Lo stato indicato nell' articolo precedente dovrà enunciare:

1. il numero d'ordine progressivo;
2. i nomi, e cognomi delle parti;
3. il giorno in cui l' affare è stato iscritto al ruolo;

4. il giorno in cui il ministero pubblico avrà manifestato le sue conclusioni, e se queste conclusioni sieno uniformi, o difformi dalla deliberazione;
5. il giorno in cui il tribunale avrà deliberato;
6. l'oggetto della deliberazione, e l'indicazione degli articoli di legge, o regolamenti, in vigor di cui ha luogo la deliberazione;
7. le osservazioni.

705. I procuratori generali delle gran Corti criminali rimetteranno al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale gli stati prescritti da particolari istruzioni.

706. Il procurator generale del Re presso la Corte suprema di giustizia rimetterà nei primi dieci giorni di ciascun mese due stati, uno cioè per le cause civili, e l'altro per le cause criminali.

707. Lo stato delle cause civili conterrà:
1. il numero d'ordine progressivo;
2. i nomi. ed i cognomi delle parti contendenti;
3. il numero, secondo il quale la causa trovasi iscritta nel ruolo generale, ed il giorno della sua iscrizione;
4. il giorno in cui la causa è stata portata all'udienza;
5. la data della decisione della causa, e corrispondente pubblicazione della dispositiva all'udienza;

6. la specie della decisione se diffinitiva, o altrimenti;
7. Il nome del consigliere incaricato della redazione dei motivi della decisione;
8. la data del passaggio della redazione dei motivi delle decisioni alla cancelleria;
9. i motivi di ritardo della decisione della causa, e della redazione dei motivi della decisione;
10. se le conclusioni del ministero pubblico sieno state uniformi, o difformi dalla decisione, e se sieno state orali, o redatte in iscritto.

708. Lo stato delle cause criminali sarà redatto a norma di ciò, ch' è stabilito in particolari istruzioni.

709. Lo stato enunciato coll' articolo 696. di questo regolamento è applicabile alla Corte suprema di giustizia.

710. Nella seconda quindicina di ciascun mese il procurator generale del Re presso la Corte suprema di giustizia rimetterà al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale copia di tutte le decisioni, che saranno state profferite nel corso del mese precedente. Le copie delle decisioni saran divise in due serie, una civile, e l' altra criminale.

711. Il procurator generale del Re presso la Corte suprema di giustizia allighera a ciascuna serie uno stato conforme a quello sta-

bilito nell' articolo 699. di questo regolamento per tutte le decisioni nella medesima comprese.

712. Gli stati enunciati negli articoli precedenti di questo capitolo saranno firmati dai cancellieri, e vidimati dai presidenti, e dai procuratori generali, o procuratori del Re.

CAPITOLO VI.

Degli officj dei procuratori generali, o procuratori del Re.

SEZIONE I.

Del numero, e della qualificazione degl' impiegati negli officj dei procuratori generali, o procuratori del Re.

713. Ogni procurator generale, o procuratore del Re per lo disimpegno delle funzioni ad esso particolarmente affidate avrà nella sua dipendenza un officio corredato di un numero d' impiegati con soldo.

714. Il primo tra gl' impiegati dell' officio del ministero pubblico avrà il titolo di segretario.

715. In ogni officio dei procuratori generali di gran Corte criminale vi sarà ancora un vicesegretario.

716. Il numero degl' impiegati con soldo

in ciascun officio dei procuratori generali, o procuratori del Re sarà determinato dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale sulle quantità dei fondi rispettivamente assegnati.

717. Qualora il bisogno lo esiga, negli officj dei procuratori generali, o dei procuratori del Re, oltre agl' impiegati con soldo, vi potranno essere ancora degli alunni senza soldo. Il di loro numero sarà parimente determinato dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

718. I segretarj, e gli altri impiegati con soldo, o senza negli officj del ministero pubblico saranno proposti dai rispettivi procuratori generali, o procuratori del Re.

719. I segretarj degli officj dei procuratori generali, o procuratori del Re saranno nominati dal Re. Gli altri impiegati saranno approvati dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

720. La proposizione degl' impiegati con soldo dovrà farsi sempre previo esame, nel modo che sarà stabilito per gl' impiegati delle cancellerie.

721. Gli aspiranti alle piazze con soldo dovranno esaminarsi su gli oggetti di servizio del pubblico ministero, e su quella parte *delle leggi della procedura nei giudizj civili, o penali*, che risguarda lo stesso.

722. Gli officj dei procuratori generali,

o procuratori del Re si apriranno in tutti i giorni, eccetto le feste di doppio precetto alle otto antemeridiane, e gl' impiegati vi si dovranno ritrovare al più tardi mezza ora dopo la loro apertura.

723. In caso d' impedimento eglino dovranno darne l' avviso ai procuratori generali, o procuratori del Re per mezzo dei segretarj.

724. Le ore del travaglio non saranno minori di sei ore.

725. Allorchè manca il segretario le funzioni ne saranno disimpegnate da quello tra gl' impiegati, che verrà prescelto dal procurator generale, o procuratore del Re.

SEZIONE II.

Della corrispondenza dei procuratori generali, o procuratori del Re.

726. I procuratori generali, o procuratori del Re corrisponderanno per affari di servizio con tutti i funzionarj dell' ordine giudiziario; e con tutte le altre autorità residenti nella provincia.

727. I procuratori generali, o procuratori del Re corrisponderanno direttamente col Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per tutti gli affari, che sono di loro particolare competenza, o di quella dei collegi giudiziarj, presso dei quali esercitano le funzioni del ministero pubblico.

728. E' loro vietato di corrispondere direttamente con qualunque altro ministero; salvo i casi nei quali vi sieno espressamente autorizzati, come nell' articolo 164. numero 9. *delle leggi della procedura nei giudizj civili.*

729. Eglino non potranno dare esecuzione ad alcun ordine ministeriale, che non sia loro comunicato per l'organo del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

730. Affin di conservare l' uniformità delle massime in giurisprudenza tra gli agenti del ministero pubblico nei diversi collegi giudiziarj, i procuratori generali, o procuratori del Re potranno corrispondere tra loro, e manifestarsi le proprie opinioni sopra le quistioni di diritto, o altri oggetti di loro attribuzione.

731. In esecuzione dell' articolo precedente i procuratori del Re presso i tribunali civili si diriggeranno ai rispettivi procuratori generali presso le gran Corti civili, come i giudici di circondario nelle materie civili si diriggeranno ai procuratori del Re presso i tribunali civili, e nelle materie penali ai procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali. I procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali, o civili, ed il procurator generale presso la Corte suprema di giustizia dovranno diriggersi al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

732. I procuratori del Re presso i tribunali civili faran conoscere ai procuratori gene-

rali presso le gran Corti civili le soluzioni dei dubbj, che avranno comunicati ai giudici di circondario, o conciliatori.

733. Il procurator generale presso la gran Corte civile sarà tenuto di far conoscere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale il dubbio elevato, sia dal giudice di circondario, o conciliatore, sia dal procuratore del Re, la di costui opinione se mai l'abbia manifestata, e le osservazioni, che avrà comunicate allo stesso. Questa disposizione si estende ancora al procuratore generale del Re presso la gran Corte criminale pei dubbj proposti dai giudici di circondario nelle materie penali.

734. Le opinioni degli agenti del pubblico ministero non dovranno altrimenti considerarsi, che come semplici istruzioni, e consigli. In niun caso esse potranno essere obbligatorie pei funzionarj cui son dirette, o pei rispettivi collegi giudiziarj.

735. Gli articoli 89. 90. 91. e 94. di questo regolamento sono applicabili agli officj dei procuratori generali, o procuratori del Re.

736. I rescritti, e gli uffizj ministeriali per disposizioni generali saranno conservati in fascicoli per semestre, e per ordine cronologico. Ad evitarne la dispersione, se ne terrà un registro, nel quale saranno per ordine cronologico letteralmente copiati.

737. E' parimenti applicabile ai procuratori generali, o procuratori del Re l'articolo 474. di questo regolamento per la verifica dei processi, che in qualunque modo pervengono nei loro rispettivi officj. Questa disposizione non si estende alle produzioni presso i tribunali, o gran Corti civili.

738. I procuratori generali, o procuratori del Re rimetteranno al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale copia di tutte le deliberazioni, sentenze, o decisioni, che saranno pronunziate dai rispettivi collegi in giudizj di ricusa.

SEZIONE III.

Dei registri, che debbono tenersi negli officj dei procuratori generali, o procuratori del Re.

739. Negli officj dei procuratori del Re presso i tribunali civili saranno tenuti i seguenti registri cioè:

1. il registro dei rescritti, e degli officj del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per le disposizioni generali;
2. il registro di corrispondenza attiva con tutte le autorità, tranne i conciliatori, e le camere notariali;

3. il registro per le corrispondenze coi conciliatori;
4. il registro per la corrispondenza delle camere notariali;
5. il registro degli affari pendenti;
6. il registro dei processi;
7. il registro degl' interventi;
8. il registro del personale dei giudicati di circondario;
9. il registro degli uffiziali ministeriali, ed impiegati dipendenti dal tribunale;
10. il registro per la verifica degli atti dello stato civile;
11. il registro dei permessi di stampa per le allegazioni;
12. il registro delle delegazioni ai sostituti;
13. il giornale per la spedizione dei rapporti, e lettere di corrispondenza;
14. il registro d'inventario.

Il registro segnato col numero 13. sarà tenuto nei soli officj di quei procuratori del Re, che hanno sostituti.

740. Negli officj dei procuratori generali delle gran Corti civili saranno tenuti gli stessi registri indicati nell'articolo precedente, tranne quelli segnati coi numeri 3. e 4., e salvo le modificazioni contenute nei due articoli seguenti.

741. Il registro segnato col numero 3. dell' articolo 739. riguarderà la corrispondenza,

che i procuratori generali delle gran Corti civili debbono avere coi procuratori del Re presso i tribunali civili per gli affari di competenza dei conciliatori.

742. Il registro segnato col numero 8. dell' enunciato articolo 739. si estenderà al personale dei tribunali, e degli uffiziali ministeriali dipendenti dalla gran Corte civile.

743. Negli officj dei procuratori generali delle gran Corti criminali saranno tenuti i seguenti registri:

1. il registro dei processi correzionali, e di polizia inviati dai giudici di circondario;
2. i registri segnati coi numeri 1. 2. 5. 6. 7. 9. 11. 12. 13., e 14. dell' articolo 739. di questo regolamento: il registro segnato col numero 9. riguarderà i funzionarj dipendenti dalla gran Corte criminale;
3. il registro dei mandati di arresto;
4. il registro dei detenuti;
5. il registro per l' esecuzione delle decisioni.

744. Nell' officio del procurator generale presso la Corte suprema di giustizia saran tenuti i seguenti registri, cioè:

1. il protocollo generale, che contiene l' immissione cronologica di tutti gli affari risultanti dalla corrispondenza indicata in reassunto;

2. i registri segnati coi numeri 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. e 14. dell'articolo 739. di questo regolamento : il registro segnato col numero 8. si estende al personale di tutte le autorità giudiziarie ;
3. il registro generale delle cause criminali ;
4. il registro generale delle cause civili ;
5. il registro del passaggio dei processi criminali alla cancelleria ;
6. il registro del passaggio degli atti in materia civile alla cancelleria ;
7. il registro dei rapporti al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per gli affari generali .

745. Tutti i registri , che a norma degli articoli precedenti di questa sezione debbono tenersi negli officj del ministero pubblico saranno corredati di un perfetto indice alfabetico .

SEZIONE IV.

Della norma da tenersi per la consegna delle carte , ed altri oggetti appartenenti agli officj del pubblico ministero .

746. I procuratori generali , o procuratori del Re terranno un registro , nel quale saranno inventariate la collezione delle leggi , i registri , le circolari , le lettere , e carte offi-

ciali, che loro son dirette, e le minute di quelle, che hanno spedite durante l'esercizio delle loro funzioni. Questo registro sarà detto registro d'inventario.

747. I procuratori generali, o procuratori del Re allorchè lasceranno in una provincia le funzioni del pubblico ministero, qualunque ne sia il motivo, dovranno fare ai loro successori la consegna di tutte le carte, e di tutti gli oggetti appartenenti ai loro officj; salvo ciò, che sarà detto nell'articolo 752. di questo regolamento. Quando i successori non sieno in residenza, la consegna delle carte sarà fatta a colui, che ai termini degli articoli 636. e 637. di questo regolamento, è chiamato ad assumere le funzioni di procurator generale, o di procuratore del Re.

748. Sarà redatto processo verbale della seguita consegna. In esso saranno enunciati tutti i registri, carte, ed effetti qualunque, che verranno consegnati.

749. Il processo verbale di consegna sarà redatto in doppio originale, e verrà sottoscritto da coloro, fra' quali ha luogo l'atto della consegna. Uno di essi rimarrà depositato nell' officio del ministero pubblico, e l'altro servirà di discarico al procuratore generale, o procuratore del Re, che ha fatta la consegna.

750. In caso di mancanza di carte, o di altri oggetti, ne sarà fatta menzione nel

verbale di consegna, e ne sarà reso conto al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

751. I registri dell' officio del ministero pubblico saranno nell' atto della consegna verificati, e chiusi.

752. Nel caso di morte di un procurator generale, o procuratore del Re, quegli che nel momento a norma degli articoli 637. e 638. di questo regolamento, è chiamato ad assumerne interinamente le funzioni, dovrà pria d' ogn' altro, in unione del presidente del collegio verificare, seguendo il registro d' inventario, le carte, e gli altri oggetti esistenti nell' officio, e chiuderne i registri. Si farà un elenco esatto degli oggetti, che si ritroveranno mancanti. Di tutto ciò sarà redatto processo verbale.

753. Quelli tra gli agenti del ministero pubblico, i quali omettessero l' adempimento delle disposizioni comprese negli articoli di questa sezione, saranno risponsabili delle mancanze, che potranno scoprirsi degli oggetti appartenenti agli officj del pubblico ministero.

TITOLO XII.

Delle cancellerie.

CAPITOLO I.

Del personale delle cancellerie.

SEZIONE I.

Del numero degl' impiegati, e della loro qualificazione.

754. In ogni cancelleria di giudicato di circondario, oltre al cancelliere vi sarà un sostituto cancelliere.

755. Vi sarà altresì quel numero d' impiegati, che il cancelliere di accordo col giudice, crederà necessario per lo servizio della cancelleria.

756. L' articolo precedente è applicabile alle cancellerie dei giudicati d'istruzione.

757. Nella fissazione del numero degl' impiegati nelle cancellerie dei giudicati d' istruzione, dovrà aversi particolarmente considerazione alla quantità dei fondi assegnati per lo mantenimento dei medesimi.

758. Uno degl' impiegati della cancelleria del giudicato d' istruzione, funzionerà nei casi di bisogno come sostituto cancelliere presso il giudice istruttore: questo impiegato dovrà es

sere proposto dal cancelliere, nominato dal giudice istruttore, ed approvato dalla gran Corte criminale della provincia.

759. In ogni cancelleria di collegio giudiziario composto di una sola camera, oltre al cancelliere, ed al vicecancelliere, qualora la legge lo abbia stabilito, vi sarà un sostituto cancelliere.

760. Nelle cancellerie dei collegi giudiziarj divisi in più camere, vi saranno tanti sostituti cancellieri per quante sono le camere.

761. Vi sarà altresì in ogni cancelleria di collegio giudiziario un determinato numero d'impiegati di diverse classi, che verrà fissato dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale in seguito del parere del rispettivo collegio a norma delle disposizioni contenute nella legge organica sull'ordinamento giudiziario.

762. Vi potrà altresì essere un determinato numero di commessi giurati per supplire il cancelliere, vicecancelliere, o sostituto cancelliere, nell'assistere i giudici, onde legittimare gli atti d'istruzione, ed i processi verbali dipendenti dal ministero dei giudici.

763. I commessi indicati nell'articolo precedente saran prescelti tra gl'impiegati della cancelleria, che più si saranno distinti per probità, e per istruzione; verranno proposti dal cancelliere, nominati dal collegio, ed approvati dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

764. Oltre agl' impiegati con soldo, vi potranno essere nelle cancellerie dei collegi giudiziarj anche degli alunni. Il di loro numero sarà determinato dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

SEZIONE II.

Della nomina degl' impiegati nelle cancellerie.

765. Nelle cancellerie dei giudicati di circondario i sostituti cancellieri saranno proposti dai cancellieri, nominati dai giudici di circondario, ed approvati dai procuratori del Re criminale, e civile.

766. I procuratori del Re criminale, e civile allorchè crederanno dover disapprovare la nomina di un sostituto cancelliere, ne manifesteranno i motivi al giudice di circondario, il quale procederà ad una novella elezione nel modo indicato nell' articolo precedente.

767. Gl' impiegati nelle cancellerie nei giudicati di circondario, e d' istruzione saranno prescelti dai rispettivi cancellieri. Eglino però non potranno essere ammessi a servire nella cancelleria senza la preventiva autorizzazione del giudice.

768. Nei casi di vacanza, o di sospensione a tempo indeterminato di un cancelliere di giudicato di circondario i procuratori del Re criminale, e civile, allorchè crederanno,

che il sostituto cancelliere non possa utilmente rimpiazzarlo, potranno proporre al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale un cancelliere interino, finchè non sia diffinitivamente provveduto alla mancanza del cancelliere.

769. I procuratori del Re criminale, e civile nella proposta di un cancelliere interino avranno cura per quanto è possibile di farne cadere la scelta tra i sostituti cancellieri dei circondarj della provincia, o altri impiegati nei diversi officj giudiziarj.

770. Qualora un sostituto cancelliere sia chiamato alle funzioni di cancelliere interino i procuratori del Re criminale, e civile disporranno, che lo stesso sia supplito da altri, durante la sua assenza nel giudicato, cui appartiene. Questo verrá prescelto nel modo indicato nell'articolo 765. di questo regolamento.

771. Ogni qualvolta dovrá aver luogo la destinazione interina preveduta nell'articolo 768. il procurator generale della gran Corte criminale dovrá rimettere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale una deliberazione, in cui saranno enunciati i motivi della supplenza interina, le qualità, e le circostanze del soggetto, che a tal uopo si propone.

772. Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale potrá prima, o dopo di aver ricevuto il rapporto del procurator generale, destinare altra persona, che crederà ido-

nea a rimpiazzare interinamente nei casi di sopra espressi il cancelliere del giudicato di circondario.

773. Gl' impiegati nelle cancellerie dei collegi saranno proposti dai rispettivi cancellieri, nominati dai collegi, ed approvati dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale; salvo ciò, che sarà detto nell' articolo seguente.

774. Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale potrà, nel caso in cui non vi siano altri concorrenti far destinare senza alcun esperimento di esame in un impiego vacante una persona, che abbia sostenuto l' esame pubblico per carica giudiziaria, ed abbia in esso mostrato capacità sufficiente da ben sostenere le funzioni dell' impiego vacante.

775. Niuno, non esclusi gli alunni, potrà essere ammesso a travagliare in una cancelleria di collegio senza la preventiva autorizzazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

776. I cancellieri non potranno proporre gl' impiegati di cancelleria, che tra coloro i quali avranno subìto un esame nei termini, e nel modo, che sarà quì appresso indicato.

777. Niuno potrà essere nominato vicecancelliere, o sostituto cancelliere senza un preventivo esame.

778. Chiunque aspira ad una piazza va-

cante d'impiegato in una cancelleria di collegio giudiziario dovrà presentarne la dimanda al rispettivo presidente.

779. Il presidente passerà la dimanda al cancelliere onde sieno presi i dovuti rischiarimenti sulle qualità morali dell' aspirante.

780. Il presidente, il procurator generale, o procuratore del Re, ed il cancelliere riuniti in sessione discuteranno, dopochè saranno state raccolte le opportune indagini, se la dimanda dell' aspirante sia ammissibile. Il cancelliere vi avrà voto deliberativo.

781. Ammessa la dimanda dell' aspirante sarà lo stesso sottoposto ad esame. Se più persone abbiano dimandata la medesima piazza, si farà il concorso fra loro.

782. L' esame, ed il concorso sarà pubblico, ed in presenza del presidente, dei vicepresidenti, del procurator generale, o procuratore del Re, e di uno, o due giudici, secondo che il collegio sarà composto di una, o più camere. Assisteranno ancora all' esame gl' impiegati della cancelleria.

783. Gli aspiranti alla piazza d' alunno dovranno esaminarsi sulla calligrafia, e sulla lingua italiana.

784. A tal effetto eglino scriveranno sopra due quesiti, che si daranno loro dai Magistrati.

785. L' aspirante alla piazza di alunno qualora sia versato nelle cose legali potrà,

ove il voglia, essere esaminato sulle medesime. In questo caso egli avrà un quesito in materia legale, oltre ai due indicati nell' articolo precedente.

786. Gli aspiranti alle piazze con soldo dovranno esaminarsi sugli oggetti di servizio della cancelleria, e su quella parte *delle leggi della procedura*, che riguarda la medesima.

787. I quesiti per la piazza con soldo saranno al numero di tre; e saranno più o meno difficili, secondo la maggiore, o minore importanza dell' impiego, che deve provvedersi.

788. Nell' esame, o concorso per impiego con soldo saranno ammessi tanto gli estranei, quanto gli alunni, e gl' impiegati, che hanno soldo minore della piazza vacante.

789. Ogni magistrato, che interviene all' esame darà due, o tre quesiti, secondo i diversi casi preveduti negli articoli 784. 785. e 787. di questo regolamento.

790. I quesiti saranno scritti sopra pezzetti eguali di carta, che verranno raccolti in forma cilindrica, e versati in un urna all' uopo formata. Il di loro tenore dovrà essere preventivamente pubblicato.

791. Saranno estratti a sorte dall' urna due, o tre quesiti secondo le diverse circostanze, e comunicati a coloro, che debbono subirne l' esperimento dello esame, o del concorso.

792. Gli aspiranti dovranno rispondere a' quesiti in iscritto.

793. Il tempo accordato agli aspiranti per rispondere ai quesiti non potrà essere al di là di quattro ore.

794. Nel corso dell' esame è vietato agli aspiranti di aver libri, o essere in comunicazione con alcuno.

795. Le risposte, che scriveranno gli aspiranti saranno firmate dai medesimi in ciascuna pagina, e cifrate dai magistrati intervenuti all' esame, e dagli altri concorrenti.

796. I componenti i rispettivi collegi riuniti in sessione generale dovranno discutere il merito delle risposte, e dare il loro parere su ciascuna di esse, tanto in rapporto alla scienza, quanto in rapporto allo stile secondo la norma fissata negli articoli seguenti.

797. Il merito dello aspirante tanto in rapporto della scienza, quanto in rapporto dello stile sarà indicato nel massimo con dodici punti. Di questi ne saranno assegnati sei alla pura sufficienza, ed i gradi superiori, o inferiori a questo termine serviranno per indicare l'abilità maggiore, o minore della sufficienza.

798. In parità di merito per lo concorso si preferirà l' impiegato con soldo, o senza all' estraneo; e tra gl' impiegati il più antico di essi nel servizio, o il più avanzato in età, qualora i concorrenti abbiano la stessa antichità di servizio.

799. Sarà redatto processo verbale dell' esame degli aspiranti, e della discussione delle loro risposte. In questo processo verbale sarà indicato il merito assegnato a ciascuno degli aspiranti: esso sará sottoscritto da tutti i magistrati.

800. Il procurator generale, o procuratore del Re trasmetterà a posta corrente al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale copia del processo verbale di esame, e le risposte originali degli aspiranti, affin di averle presenti per le superiori risoluzioni.

801. Il procurator generale, od il procuratore del Re farà conoscere al cancelliere il grado di merito assegnato a ciascun aspirante, o concorrente.

802. Il cancelliere, sulla norma dei gradi di merito assegnati a ciascun aspirante, farà al collegio la proposizione dell' individuo per la piazza vacante. Il collegio la presenterà all' approvazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

803. Dopochè il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale avrà manifestato le sue risoluzioni, sia che approvi, sia che disapprovi la nomina dell' individuo proposto dal cancelliere, le carte dell' esame saranno restituite al procurator generale, o al procuratore del Re, onde sieno conservate nella cancelleria del rispettivo collegio.

Del modo di provvedere al mantenimento degl' impiegati nelle cancellerie.

804. I cancellieri dei giudicati di circondario avendo la percezione di taluni diritti nelle materie civili, e penali, dovranno provvedere a tutto ciò, che occorre per lo mantenimento delle rispettive cancellerie.

805. I sostituti cancellieri, e gli altri impiegati nella cancelleria converranno i loro rispettivi emolumenti coi cancellieri, sempre però colla intelligenza dei giudici di circondario.

806. I giudici di circondario veglieranno attentamente, onde ciascuno impiegato nella cancelleria abbia un compenso proporzionato al lavoro, che esegue, ed alla quantità del prodotto dei diritti di cancelleria.

807. Nei casi di assenza, o mancanza del cancelliere, il sostituto cancelliere lo rimpiazza, farà suoi i diritti di cancelleria, e pagherà gl' impiegati, secondo la convenzione già fatta.

808. La disposizione dell' articolo precedente non avrà luogo nel caso di temporaneo impedimento del cancelliere derivante da malattia, da congedo, o da altre occupazioni di pubblico servizio.

809. Qualora abbia luogo la destinazio-

ne di un cancelliere interino ai termini dell' articolo 768. di questo regolamento, il medesimo dovrà conservare lo stato in cui ritroverá il sistema del compenso dovuto agl' impiegati della cancelleria.

810. Gl' impiegati nelle cancellierie dei giudicati d' istruzione avranno un compenso per le loro fatiche sul prodotto delle indennità accordate ai rispettivi cancellieri per le dichiarazioni di periti, testimoni ec. ec. e su gli altri fondi, che potranno essere assegnati per lo mantenimento della cancelleria.

811. Gli articoli 806. ad 809. di questo regolamento sono applicabili alle cancellerie dei giudicati d' istruzione.

812. In ogni giudicato d' istruzione sarà tenuto un conto particolare del prodotto dei diritti di cancelleria.

813. In fine d' ogni mese il prodotto dei diritti di cancelleria sarà distribuito dal cancelliere fra gl' impiegati della cancelleria. Ciascuno di essi dovrà averne una rata corrispondente al lavoro, che avrà fatto nel corso del mese.

814. La ripartizione enunciata nell' articolo precedente sarà fatta coll' intelligenza, ed approvazione del giudice istruttore.

815. Niuna somma potrà prelevarsi dal prodotto dei diritti di cancelleria per oggetti di scrittojo della medesima.

816. Qualora eseguita tra gl' impiegati

della cancelleria la ripartizione dei fondi enunciati nell'articolo 810. e destinati al compenzo delle loro fatighe, ne avanzi alcuna somma, sarà la medesima messa in cumulo per gratificare quelli tra gl' impiegati della cancelleria, che avranno prestato servizj straordinarj, o che si saranno particolarmente distinti per lo zelo, e per l' esattezza nell' adempimento di tutti i loro doveri.

817. I cancellieri dei giudicati d' istruzione non potranno prendere per loro altra parte d' introito su i diritti di cancelleria, se non quella, che corrisponde alla metà dell' importo dei diritti di quelle dichiarazioni, che avranno scritte di proprio carattere.

818. Gl' impiegati nelle cancellerie, dei tribunali civili, dei tribunali di commercio, e delle gran Corti civili saranno compensati nei termini, e nel modo, che sarà indicato negli articoli seguenti, se pure non siasi per circostanze particolari altrimenti stabilito per disposizione superiore.

819. Sono compresi nella disposizione dell' articolo precedente i vicecancellieri, ed i sostituti cancellieri.

820. I cancellieri suddetti potranno lasciare a beneficio degl' impiegati della cancelleria tutti gl' introiti eventuali, o convenire con ciascuno di essi un compenso fisso. Ninno di questi mezzi però potrà aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Ministro Segre-

tario di Stato Luogotenente Generale. Dovranno però sempre prelevarsi le somme necessarie per oggetti di scrittojo, o per registri della cancelleria.

821. Nel caso preveduto nella prima parte dell' articolo precedente, il prodotto degl' introiti eventuali sarà in fine di ogni mese distribuito tra gl' impiegati nella cancelleria.

822. Una tale ripartizione sarà fatta dal collegio, inteso il cancelliere, avuto riguardo al grado di ciascuno impiegato, ed alla qualità del travaglio, di cui è incaricato.

823. I cancellieri allorchè avranno cogl' impiegati un compenso fisso, dovranno pagare in fine di ogni mese indiminuti i soldi convenuti. La di loro fissazione dovrà essere regolata coll' intelligenza del rispettivo collegio. I cancellieri non potranno per qualsivoglia ragione, o pretesto chiedere, ed ottenere alcun rilascio da' loro impiegati su' soldi loro assegnati.

824. Quando abbia luogo la disposizione dell' articolo precedente, apparterranno esclusivamente ai cancellieri gli avanzi, che mai potessero risultare dai rilasci dei diritti di cancelleria dopo la soddisfazione dei soldi degl' impiegati nella cancelleria.

825. In fine di ciascun anno i cancellieri riterranno diffinitivamente a loro beneficio le somme, che potranno avanzare sui rilasci dei diritti di cancelleria. Eglino saran te-

nuti a mettere in cumulo nell' anno , che succede i soli avanzi appartenenti ai mesi dell' anno stesso .

826. I cancellieri non potranno recedere da uno dei metodi indicati nell' articolo 820. per lo pagamento dei compensi agl' impiegati, e adottare l' altro, se non nel principio dell' anno; sempre però colla preventiva autorizzazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale . Una tale disposizione ha parimente luogo pei cancellieri novellamente eletti , o traslocati .

827. Gli articoli 809. ed 812. di questo regolamento sono applicabili alle cancellerie dei tribunali civili , di commercio , e delle gran Corti civili .

828. I soldi degl' impiegati nelle cancellerie delle gran Corti criminali , e della Corte suprema di giustizia saran pagati dalla Real Tesoreria .

829. I soldi degl' impiegati enunciati nell' articolo precedente saranno fissati dal Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale .

830. Gli alunni nelle cancellerie delle gran Corti criminali avranno delle gratificazioni sul prodotto dei diritti di archivio , e di cancelleria .

831. In ogni cancelleria di gran Corte criminale sarà tenuto un registro sul quale saranno notati giornalmente i diritti di archivio,

e di cancelleria, che vi si esigono, compresi i proventi delle fedi di perquisizione.

832. In fine di ogni bimestre il cancelliere presenterà al collegio uno stato degl' introiti fatti, e proporrà allo stesso la ripartizione, che se ne dee fare tra gli alunni, o tra gl' impiegati, che hanno un picciolo soldo, e che più si distinguono nell' adempimento dei proprj doveri.

833. La gran Corte criminale discuterà il progetto del cancelliere, e lo rinvierá per l' organo del procurator generale al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale per le superiori risoluzioni.

834. Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale potrà fare, qualora lo crede conveniente, sul fondo degl' introiti indicati nell' articolo 831. di questo regolamento, degli assegnamenti fissi in favore degl' impiegati della cancelleria.

CAPITOLO II.

Del modo di supplire i cancellieri, vicecancellieri, e sostituti cancellieri.

835. I cancellieri dei giudicati di circondario in tutti i casi di assenza, mancanza, o altro impedimento, saranno suppliti dai loro rispettivi sostituti cancellieri; salvo ciò, ch' è stabilito nell' articolo 768. di questo regola-

mento. In caso d' impreveduta contemporanea mancanza del cancelliere, e del sostituto, per non arrestarsi il corso degli affari, il giudice destinerà una persona, che lo assista da cancelliere sostituto, ricevendo prima il di lui giuramento: il giudice ne informerà a posta corrente i procuratori del Re criminale, e civile.

836. I cancellieri dei giudici istruttori nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento saranno suppliti nei capoluoghi delle provincie da uno dei commessi giurati della gran Corte criminale da destinarsi dal presidente, e dal procurator generale presso la medesima, e negli altri distretti dal cancelliere del giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto, o da colui, che ne fa le veci, qualora tra gl' impiegati del giudicato non ve ne sia alcuno, a giudizio, e sotto la responsabilitá del giudice istruttore, che possa utilmente rimpiazzarlo per lo regolamento della cancelleria. In caso di bisogno assoluto, è applicabile ai cancellieri dei giudici istruttori la disposizione della seconda parte dell' articolo precedente.

837. Il giudice istruttore, secondo i diversi casi preveduti nell' articolo precedente, diriggerá al procurator generale della gran Corte criminale della provincia la dimanda, affin di aver uno degl' impiegati appartenenti alla cancelleria della medesima, che possa supplire le funzioni del suo cancelliere, o ordi-

nerá al cancelliere del giudicato di circondario della sua resideuza di assisterlo nell' uffizio. Gli ordini al cancelliere del giudicato di circondario saranno comunicati per mezzo del giudice di circondario.

838. Allorchè per circostanze particolari si creda, che la supplenza del cancelliere dei giudici istruttori, nel modo ch' è regolato nell' articolo 836. di questo regolamento, possa nuocere al servizio della giustizia, il procurator generale dovrà renderne immediatamente informato con rapporto motivato il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

839. Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, qualora trovi ben fondate le osservazioni del procurator generale potrà direttamente, o per l' organo della gran Corte criminale far destinare persona, che rimpiazzi interinamente le funzioni del cancelliere del giudicato d' istruzione.

840. La disposizione contenuta nell' articolo 835. di questo regolamento è applicabile ai cancellieri di quei collegi giudiziarj, alla immediazione dei quali non sono stabiliti vicecancellieri.

841. Nei collegi giudiziarj, presso dei quali esistono vicecancellieri, i cancellieri, in tutti i casi di assenza, mancanza, o altro impedimento, saranno rimpiazzati dal vicecancelliere; e qualora vi siano più vicecancellieri, da quello di essi, ch' è il più antico in

ordine di nomina, o questi impediti da quello, che gli succede, e così in appresso. I sostituti cancellieri non rimpiazzeranno i cancellieri, che nella mancanza totale dei vicecancellieri.

842. I vicecancellieri nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento saranno suppliti dai sostituti cancellieri. Qualora vi sieno più sostituti cancellieri, il primo di essi in ordine di nomina assumerà le funzioni di vicecancelliere.

843. I sostituti cancellieri nei casi di assenza, mancanza, o altro impedimento, saranno suppliti in quella parte di servizio della cancelleria, che loro è affidata da quello tra gl' impiegati della medesima, che si troverà di avere il grado maggiore.

844. Nelle gran Corti criminali dove contemporaneamente più giudici procedono ad atti istruttorj, oltre dei sostituti cancellieri, vi saranno ancora dei commessi non più di tre per ogni gran Corte. Questi commessi avranno la facoltà di presenziare gli atti d' istruzione dei giudici, e saranno scelti dai presidenti, e dai procuratori generali fra gl' impiegati delle cancellerie delle rispettive gran Corti criminali.

CAPITOLO III.

Del servizio delle cancellerie.

845. Il cancelliere, sotto gli ordini immediati del giudice, o del presidente del collegio, cui egli appartiene, è il direttore, ed il capo degli uffizj, che compongono la cancelleria.

846. Egli è incaricato dell' ordine, della custodia, e della spedizione delle carte; d' invigilare all' adempimento di tutto ciò, che risguarda il servizio della cancelleria; e di richiamare l' attenzione del giudice, o del presidente del collegio su' disordini, che conoscesse nell' interno della cancelleria.

847. Il cancelliere contrassegna la firma del giudice, o del presidente del collegio in tutti gli atti, che n' emanano, ed autentica colla sua firma, e col sigillo del giudicato, o del collegio le copie degli atti, che si estraggono dalla cancelleria.

848. Il cancelliere è incaricato di tenere col miglior ordine i ruoli, ed i varj registri, che sono prescritti *dalle leggi di procedura*, o da questo regolamento. Egli è risponsabile delle carte depositate legalmente dalle parti nella cancelleria.

849. I cancellieri formeranno tutti gli stati, che per effetto delle disposizioni comprese in questo regolamento, o di particolari sta-

bilimenti debbono rimettersi alle autorità superiori. I loro repertorj saranno cifrati dai presidenti dei rispettivi collegi, e dai giudici, alla immediazione dei quali sono collocati.

850. Presso i giudicati di circondario, e d'istruzione, e presso i tribunali di commercio apparterrà ai rispettivi cancellieri l'esecuzione della corrispondenza, che per qualsivoglia oggetto di servizio può mai aver luogo tra i giudici di circondario, o d'istruzione, o i presidenti, e le altre autorità.

851. I cancellieri sono risponsabili del servizio della cancelleria.

852. Il cancelliere, ed in sua vece un vicecancelliere, o sostituto cancelliere assista alle udienze del collegio dalla loro aperture sino al compimento delle stesse.

853. Il cancelliere assisterá alle sessioni generali del collegio.

854. Qualora il collegio sia diviso in più Camere, le medesime perciò, che risguarda il servizio ordinario dell'udienza, e della cancelleria, saranno distribuite tra il cancelliere, ed i vicecancellieri, o sostituti cancellieri. La distribuzione ne sarà fatta dal cancelliere coll'approvazione del presidente del collegio.

855. Le cancellerie de' collegi composti di più Camere saranno divise in officj.

856. Ad ogni Camera sarà addetto un officio nel quale saranno eseguiti tutti i lavori di cancelleria, che risguardano gli affari spediti, o da spedirsi nella stessa.

857. Ciascun officio sarà regolato dal cancelliere, o, sotto la superiore direzione dello stesso, da un vicecancelliere, o sostituto cancelliere incardinato a quella Camera, cui lo stesso è assegnato.

858. La cancelleria della Corte suprema sarà divisa in tre officj: il primo di essi sará addetto per gli affari civili, il secondo per gli affari criminali, ed il terzo finalmente sarà incaricato dell'archivio.

859. Per servizio di ciascun officio sarà destinato, oltre al cancelliere, vicecancelliere, o sostituto cancelliere, un numero d'impiegati corrispondente al lavoro, che vi si dovrá eseguire.

860. Dei tre officj della cancelleria della Corte suprema, quelli destinati al disbrigo degli affari civili, e degli affari criminali saranno diretti dai vicecancellieri. All'officio incaricato dell'archivio della Corte suprema presederà un sostituto cancelliere.

861. Le cancellerie dei giudicati di circondario, dei giudicati d'istruzione, e dei collegi giudiziarj saranno aperte in tutti i giorni, eccettuate le domeniche e le feste di doppio precetto.

862. L'ora dell'apertura delle cancellerie sarà designata rispettivamente dai giudici di circondario, e dai giudici istruttori, e dai presidenti dei tribunali, o gran Corti.

863. Le cancellerie dei collegi giudiziarj

rimarranno aperte almeno otto ore per ogni giorno; quelle poi dei giudicati di circondario, e d'istruzione rimarranno aperte per tutto quel tempo, che in proporzione del travaglio, che dee eseguirsi, sarà determinato dei rispettivi giudici.

864. Gl'impiegati delle cancellerie saranno addetti a ciascun incarico d'ordine, di mantenimento di registri, di spedizioni ec. ec. sotto la immediata sorveglianza del capo dell'officio, cui egli appartiene.

865. Il cancelliere sarà tenuto di vegliare perchè ciascun impiegato non si occupi, che degl'incarichi particolari, che gli sono affidati.

866. E' vietato ai cancellieri, vicecancellieri, sostituti cancellieri, o altri impiegati nelle cancellerie di esigere, o far esigere sotto qualsivoglia pretesto, anche di regalo, o di fatica straordinaria diritti maggiori, o diversi da quelli, che sono stabiliti nelle tariffe in vigore.

867. Affin di assicurare l'esatta esecuzione dell'articolo precedente, sarà affissa in ogni cancelleria la tariffa dei diritti, che competono per ciascun atto, o copia, a norma dei reali decreti dei 13. di gennaro 1817. e dei 31. di agosto 1819.

868. Le copie legali, gli estratti, e le spedizioni delle sentenze, decisioni, o altri atti, saranno contrassegnate dal solo cancellie-

re, o da colui, che legalmente lo rimpiazza, il quale vi apporrà il sigillo del giudicato, o del collegio.

869. Esse saranno vidimate nei giudicati di circondario, e d' istruzione dai rispettivi giudici, e nei collegi da' procuratori del Re.

870. Ciascun estratto, copia, o spedizione dovrà enunciare esattamente, e con precisione la specifica dei dritti percepiti dal cancelliere, e per ciascun di essi l' indicazione degli articoli delle leggi, o decreti, per effetto dei quali ha luogo l' esazione.

871. I cancellieri terranno un registro, nel quale dovranno notare in ogni giorno tutti gli atti sottoposti ai diritti di cancelleria, le copie, che avranno consegnate, la natura di ciascuna copia, il numero delle carte, o ruoli, il nome della parte, cui saranno state consegnate, e finalmente l' importo del diritto esatto.

872. I giudici di circondario dovranno in ogni giorno, sotto la loro risponsabilità, verificare il registro indicato nell' articolo precedente.

873. I cancellieri, i quali contravverranno alle disposizioni contenute negli articoli 866. 870. ed 871. di questo regolamento, saranno condannati alla restituzione dell' indebito esatto, ed alla rifazione dei danni, ed interessi. Potrà ancora essere pronunziata contro i cancellieri contravventori alcuna delle pe-

ne di disciplina, qualora le circostanze lo richieggano.

874. Per le contravvenzioni di sopra enunciate si procederà di officio ad istanza del ministero pubblico, o sulla semplice denunzia delle parti.

875. In caso di contravvenzioni agli articoli precedenti da parte dei cancellieri dei giudicati di circondario, ne sarà fatto rapporto dai rispettivi giudici, secondo i diversi casi, agli agenti del ministero pubblico civile, o criminale, i quali agiranno come di diritto.

876. Gl' impiegati nelle cancellerie non potranno prendere alcuna ingerenza nel disbrigo degli affari: eglino debbono solamente eseguire i lavori, che loro saranno commessi.

877. Le parti, od i loro patrocinatori per tutto ciò, che possa loro occorrere nelle cancellerie dovranno diriggersi a' cancellieri, o a coloro, che ne faranno le veci.

878. Sarà tenuto nelle cancellerie un registro, nel quale saranno notate con ordine progressivo le dimande di estratti, copie, o spedizioni di sentenze, o di altri atti compilati, o depositati nella cancelleria.

879. Il registro enunciato nell' articolo precedente sarà in carta libera, e non dovrà recare il menomo dispendio alle parti.

880. Il cancelliere dovrà rigorosamente serbare l' ordine progressivo delle dimande,

salvo ciò, che sarà detto nell' articolo 883. di questo regolamento.

881. A tal effetto il cancelliere ripartirà tra gl' impiegati il lavoro coll' ordine, secondo il quale saranno notate le dimande di estratti, copie, o spedizioni di sentenze, o altri atti, e non darà ad alcuno di essi un secondo lavoro, se prima non abbia disbrigato, e consegnato quello, di cui era antecedentemente incaricato.

882. In caso di contravvenzione ai due articoli precedenti il cancelliere sarà punito con un ammenda non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati venti; e potrà, secondo i casi, essere anche risponsabile dei danni, ed interessi, che le parti potessero soffrire del ritardo della spedizione, copia, o estratto delle sentenze, e degli altri atti.

883. Nei casi di positiva urgenza il presidente potrà disporre senza alcuna formalità di rito, e senza spesa, che sia rilasciato l' estratto, copia, o spedizione di una sentenza, o di un atto qualunque in preferenza degli altri. Al rilascio dovrà però sempre precedere la dimanda della parte istante, ai termini dell' articolo 878. di questo regolamento.

884. Gl' impiegati nelle cancellerie non potranno, sotto qualsivoglia pretesto, o ragione, ritardare, o accelerare la spedizione di un affare. In caso di contravvenzione saranno per la prima volta sospesi a tempo, e per la seconda volta destituiti.

885. Eglino non potranno ricevere dalle parti alcuna somma per lo pagamento dei diritti dovuti per gli atti di cancelleria. Questa esazione sarà fatta da quello solamente dagli impiegati, che ne sarà stato incaricato dal cancelliere. Le somme, che mai potessero essere anticipate per la spedizione delle copie di sentenze, o di altro, dovranno essere esattamente descritte in un registro, che sarà all'uopo tenuto nelle cancellerie. Il cancelliere dovrà darne ricevo alla parte.

886. Tutti i lavori appartenenti al servizio della cancelleria dovranno essere disbrigati negli officj della medesima. E' vietato agl'impiegati di trasportare in loro casa le carte risguardanti i lavori anzidetti.

887. I cancellieri riceveranno dai giudici le redazioni delle sentenze, o decisioni, ed avranno cura di farle riportare immediatamente, e con esattezza sul secondo foglio d'udienza, e di farne eseguire la spedizione quando ne sieno richiesti.

888. In piè di ciascuna minuta di sentenza inserita nel secondo foglio d'udienza sarà dal cancelliere notato il giorno in cui i progetti di redazione saran passati in cancelleria.

889. Gl'impiegati i quali controvenissero alle disposizioni dell'articolo 866. di questo regolamento saranno tradotti in giudizio, e giudicati come concussionarj.

890. I cancellieri essendo risponsabili del

servizio delle cancellerie, potranno provocare contro i loro subordinati le analoghe misure di disciplina.

891. Le misure di disciplina, e le forme, secondo le quali debbono essere comminate, saranno espresse nel titolo xv. di questo regolamento; salvo ciò che sarà detto nell'articolo seguente.

892. Il cancelliere potrà ordinare da se direttamente la sospensione di un impiegato della cancelleria per un tempo non maggiore di sei giorni: egli però sarà tenuto di giustificare al giudice, o al collegio in caso di doglianze i motivi della misura adottata.

893. In ciascuna cancelleria dovrá rimanere affissa una tabella, nella quale sarà riportato il tenore degli articoli compresi in questo capitolo.

CAPITOLO IV.

Della vigilanza sul servizio delle cancellerie.

SEZIONE I.

Dell' oggetto della vigilanza, e dei funzionarj, ai quali è affidato l' esercizio.

894. La vigilanza sul servizio delle cancellerie riguarda:

1. la condotta degl' impiegati;
2. la tenuta dei registri;

3. il disbrigo degli affari, che debbono essere spediti nelle cancellerie.

895. La vigilanza delle cancellerie dei conciliatori, dei giudicati di circondario, e dei giudicati d'istruzione apparterrà rispettivamente ai conciliatori, ai giudici di circondario, ed ai giudici istruttori.

896. La vigilanza sulle cancellerie dei collegi giudiziarj sarà esercitata dai rispettivi presidenti, e procuratori generali, o procuratori del Re.

897. Nei collegi composti di più Camere, oltre al presidente, che vigilerà su tutto il servizio della cancelleria, ciascun vicepresidente dovrà vigilare sull'andamento del servizio, che debbe esser disimpegnato da quell'officio della cancelleria, che risguarda la Camera, cui egli presiede.

SEZIONE II.

Dei modi stabiliti per l'esercizio della vigilanza sulle cancellerie.

898. I conciliatori, ed i giudici di circondario dovranno semprecchè il crederanno necessario, e per lo meno i primi alla fine di ogni trimestre, ed i secondi alla fine di ogni mese, visitare il locale delle cancellerie, ed assicurarsi in qual modo vi sieno tenuti i registri stabiliti, e verificarne lo stato. I giudi-

dici di circondario useranno una particolare attenzione pei fogli di udienza.

899. I giudici di circondario qualora nella visita della cancelleria abbiano occasione di osservare, che i registri non sono tenuti in perfetta regola, o che altre contravvenzioni siano state commesse alle leggi di procedura, o alle disposizioni contenute in questo regolamento, dovranno redigerne processo verbale, di cui rimetteranno copia ai procuratori del Re civile, e criminale. Eglino però dovranno sempre renderne informati i procuratori del Re civile, e criminale della seguita visita delle cancellerie. Pei conciliatori il rapporto sarà rimesso solamente al procuratore del Re presso il tribunale civile.

900. I conciliatori, ed i giudici di circondario, i quali omettessero di adempire alle disposizioni comprese nei due precedenti articoli, saranno responsabili delle conseguenze, che potranno risultare dal disordine delle cancellerie, e saranno sottoposti a misure disciplinari.

901. Le disposizioni dei tre precedenti articoli sono applicabili ai giudici istruttori, ed ai presidenti, vicepresidenti, e procuratori generali, o procuratori del Re; salvo ciò, che sarà detto negli articoli seguenti.

902. I giudici istruttori diriggeranno i loro rapporti ai procuratori generali delle gran Corti criminali.

903. I giudici istruttori dovranno in oltre

assicurarsi in ogni giorno, se nelle cancellerie sia stato bene eseguito il lavoro, che dovea farsi.

904. I presidenti, i vicepresidenti, ed i procuratori generali, o procuratori del Re eseguiranno necessariamente alla fine di ogni bimestre la visita delle cancellerie dei rispettivi collegi.

905. I presidenti, vicepresidenti, ed i procuratori generali, o procuratori del Re redigeranno processo verbale di ciascuna visita, che avranno fatto alla cancelleria. Nel caso d'irregolaritá, e di contravvenzione eglino ne rimetteranno copia al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

906. I presidenti, vicepresidenti, ed i procuratori generali, o procuratori del Re, i quali omettono di eseguire la visita anzidetta, saranno responsabili dei disordini, che ne potranno risultare.

CAPITOLO V.

Dei registri, che debbono tenersi nelle cancellerie delle autorità giudiziarie.

§. I.

Dei registri, che debbono tenersi negli officj dei conciliatori.

907. I cancellieri dei conciliatori conserveranno i due registri stabiliti *dall' articolo* 6.

delle leggi della procedura nei giudizj civili, uno cioè per le conciliazioni, e pei compromessi, e l'altro pei giudizj.

908. Eglino conserveranno altresì i fascicoli dei processi verbali di conciliazione, e delle sentenze diffinitive dei conciliatori indicati nell' articolo 4. di questo regolamento.

§. II.

Dei registri, che debbono tenersi nelle cancellerie dei giudicati di circondario.

909. In ogni cancelleria di giudicato di circondario dovranno tenersi per lo ramo civile i seguenti registri:

1. il primo foglio, o processo verbale di udienza (*articolo* 36. *di questo regolamento*);
2. il secondo foglio di udienza, ovvero il minutario delle sentenze (*ibidem*);
3. il registro degli atti sottoposti ai diritti di cancelleria.
4. il registro degli atti soggetti alla registrazione (*art.* 33. *n.* 1. *della legge dei* 21. *giugno* 1819.)
5. i registri delle vidimazioni apposte dai giudici di circondario sugli atti sotto firma privata, a quelli provegnenti dall' estero, del pari che sulle copie, o fedi, sugli estratti, o certificati rila-

sciati dagli uffiziali, o funzionarj pubblici, che non hanno l'obbligo di tenere il repertorio ordinato coll'articolo 33. n. 1. della legge dei 21. di giugno 1819. (*articolo* 32. *n.* 2. *ibidem*). Sono esentati dall'obbligo di tenere questi registri quei giudici di circondario, nella residenza dei quali la legge ha stabilito funzionarj particolari per l'apposizione della vidimazione;

6. la collezione delle decisioni, colle quali la Corte suprema di giustizia ha annullato delle sentenze del giudicato in materia civile (*art.* 124. *e* 130. *della legge dei* 7. *di giugno* 1819. *per l'ordinamento giudiziario nei reali dominj al di là del Faro*);
7. il registro dei rapporti dei padroni di bastimenti in quei giudicati solamente, che sono in luoghi di marina (*art.* 231. *della legge di eccezione per gli affari di commercio*);
8. il registro delle distribuzioni per contributo (*art.* 97. *e* 741. *della legge della procedura nei giudizj civili*);
9. il registro per le rinunzie ad eredità, o comunione di beni, e di accettazione di successione col benefizio dell'inventario del valore al di sotto di ducati trecento (*art.* 701. 710. *e* 1422. *delle leggi civili*);

10. il registro delle circolari del pubblico ministero relative ad affari generali in materia civile (*art.* 92. *di questo regolamento*);

11. il registro per la corrispondenza attiva per gli affari civili (*art.* 94. *ibidem*);

12. il registro delle opposizioni, e degli appelli (*art.* 126. 257. *e* 639. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);

13. il registro degli estratti delle sentenze per condanne di multa per il ricevitore del registro (*decreto dei* 3. *settembre* 1827.);

14. il registro delle cauzioni (*art.* 602. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);

15. il registro delle dichiarazioni dei sequestratarj (*art.* 661. *e* 663. *ibidem*);

16. il registro dei ricorsi alla Corte suprema di giustizia delle decisioni delle gran Corti civili intorno ai giudizj di opposizioni al matrimonio (*art.* 3. *del decreto de'* 7. *maggio* 1828.).

910. I registri, che dovranno tenersi nelle cancellerie dei giudicati di circondario per lo ramo penale saranno determinati da particolari istruzioni.

911. Oltre ai registri enunciati nell' articolo precedente, sará tenuto ancora nelle cancellerie de' giudicati il quadro delle distanze dei comuni, dal capoluogo de' giudicati di circondario, ed il registro d'inventario.

§. III.

Dei registri, che debbono tenersi nelle cancellerie dei tribunali civili.

912. In ogni cancelleria di tribunal civile saran tenuti i seguenti registri cioè:

1. il ruolo generale delle cause (*art.* 197. *di questo regolamento*);
2. il ruolo degli affari particolari, che per disposizion di legge debbono trattarsi nella Camera del consiglio (*art.* 250. *ibidem*);

Nei tribunali civili composti di più Camere saranne tenuti nelle cancellerie i ruoli particolari per ciascuna Camera tantò delle cause, quanto degli affari, che debbono essere trattati nella Camera del consiglio (*art.* 222. *e* 255. *ibidem*);

3. i registri segnati coi numeri 3. e 4. (*dell' art.* 909. *di questo regolamento*);
4. il registro delle dimande per collocazione (*art.* 159. *della legge dei* 29. *dicembre* 1828.);
5. il registro delle distribuzioni da farsi per contributo (*art.* 741. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
6. il registro delle opposizioni, e degli appelli (*art.* 257. *e* 639. *ibidem*);
7. il registro delle rinuncie alla eredità,

o comunione di beni, e delle accettazioni delle successioni, o comunioni col beneficio dell' inventario (*art.* 701. 710., *e* 1422. *delle leggi civili*);

8. il registro delle pubblicazioni nei giudizj di separazione di beni (*art.* 944. *e* 950. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
9. il registro delle pubblicazioni nei giudizj di separazione di corpo (*art.* 958. *ibidem*);
10. il registro delle pubblicazioni nei giudizj d' interdizione (*art.* 424. *delle leggi civili, ed art.* 974. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
11. il registro delle pubblicazioni nei giudizj per dazione di consulenti giudiziarj (*ibidem*, *ed art.* 437. *delle leggi civili*);
12. il primo foglio di udienza, ovvero il processo verbale di udienza (*art.* 332. *di questo regolamento*);
13. il secondo foglio di udienza, ovvero il minutario delle sentenze (*ibidem*);
14. la collezione degli esperienti volontarj in Camera di consiglio (*art.* 339. *di questo regolamento*, *ed art.* 933. *e seguenti*, 963. *e seguenti*, 967. *e seguenti delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
15. i quaderni di vendita nei giudizj di

espropriazione forzata (*art.* 36. *della legge dei* 29. *dicembre* 1828.);

16. i quaderni di vendita per l' alienazione degl' immobili (*a norma degli articoli* 1029. *e seguenti delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
17. il foglio d' udienza per le ordinanze di rapporto (*art.* 414. *di questo regolamento*);
18. la collezione delle ordinanze rese nelle udienze di rapporto (*art.* 420. *ibidem*, *ed art.* 893. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
19. il registro delle deliberazioni per lo ramo notariale (*art.* 387. *di questo regolamento*);
20. il registro di depositi dei titoli, e documenti, (*art.* 192. 193. 290. 315. 413. *e* 601. *ed altri delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
21. il registro delle dichiarazioni con depositi (*art.* 485. *e* 664. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
22. il registro delle dichiarazioni diverse (*art.* 313. 400. 445. 477. 513., *ed alri ibidem*);
23. il registro delle cauzioni (*art.* 602. *ibidem*);
24. la collezione delle minute degli atti passati innanzi ai giudici delegati a qualche istruzione (*art.* 293. *e seguenti*,

316. *e seguenti*, 354. *e seguenti*, 389. *e seguenti*, 399. 617. *e seguenti*, 1040. *e seguenti ibidem*);

25. il registro delle istruzioni per iscritto, ed a rapporto (*art.* 298. *di questo regolamento*, *ed articolo* 203. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
26. il registro per le deliberazioni prese in sessione generale (*art.* 382. *di questo regolamento*);
27. il registro delle dichiarazioni per apposizioni di sigilli (*art.* 1002. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*);
28. il registro dell'impronta dei sigilli (*art* 985. *ibidem*);
29. il registro degli atti del governo (*art.* 694. *di questo regolamento*);
30. il registro dell'intervento dei giudici;
31. il registro dell'intervento degl'impiegati di cancelleria;
32. il registro dei passaggi delle produzioni ai giudici destinati commessarj (*art.* 265. *di questo regolamento*);
33. il registro della richiesta delle spedizioni, o copie delle sentenze, o atti emanati dal tribunale, o dai giudici delegati (*art* 878. *ibidem*);
34. il registro degli estratti delle sentenze per condanne di multa pel ricevitore del registro (*decreto de'* 3. *settembre* 1827.);

35. il registro dei processi antichi originali, che pervengono in cancelleria;
36. gli stati delle cause;
37. gli stati dei soldi, ed altro appartenente alla contabilità del tribunale;
38. il registro per lo deposito degli atti per lo stato civile (*art.* 45. *delle leggi civili*);
39. la collezione delle decisioni, colle quali la Corte suprema di giustizia ha annullato delle sentenze del tribunale (*art.* 130. *della legge dei* 7. *giugno* 1819. *per l'ordinamento giudiziario dei reali dominj al di là del Faro*);
40. il registro d'inventario (*art.* 922. *di questo regolamento*);
41. il registro dei matrimonj tra commercianti (*art.* 12. *e* 14. *delle leggi di eccezione per gli affari di commercio*).

§. IV.

Dei registri, che debbono tenersi nelle cancellerie dei tribunali di commercio.

913. In ogni cancelleria di tribunal di commercio saranno tenuti e conservati nella stessa forma i registri segnati coi numeri 1. 2. 3. 6. 12. 13. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 39. 40. e 41. dell'articolo precedente.

914. Oltre ai registri enunciati nell' articolo precedente vi saranno in ogni cancelleria di tribunal di commercio i seguenti altri registri cioè:

1. il registro dei contratti a càmbio marittimo (*art.* 305. *delle leggi di eccezione per affari di commercio*);
2. il registro delle dichiarazioni di fallimenti (*art.* 432. *ibidem*);
3. il registro dei testimoniali (*art.* 231. *ibidem*);
4. il registro delle dimande di distrazione di condominio (*art.* 207. *ibidem*);
5. il registro per la trascrizione dei contratti di società, e scioglimento delle stesse (*art.* 34. 47. *e* 54. *ibidem*);
6. il registro dei dritti dovuti alla Camera di commercio (*real decreto degli* 11. *marzo* 1817.);
7. il registro della trascrizione dei laudi degli arbitri (*art.* 679. *delle leggi di eccezione per gli affari di commercio*).

915. Nella cancelleria di ogni tribunal di commercio sarà altresì tenuto un registro per la corrispondenza del presidente dello stesso, secondo che è detto nell' articolo 451. di questo regolamento.

916. Nei tribunali civili, che sono investiti anche delle funzioni di tribunali di commercio, saran tenuti nelle loro rispettive cancellerie, oltre ai proprj registri, anche quelli appartenenti ai tribunali di commercio.

§. V.

Dei registri, che debbono tenersi nelle cancellerie delle gran Corti civili.

917. Nelle cancellerie delle gran Corti civili saranno tenuti gli stessi registri, che sono stabiliti pei tribunali civili, ad eccezione di quelle indicati coi numeri 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16. 17. 18. 19. 27. 28., e 38. dell' articolo 912. di questo regolamento.

918. Nel registro segnato nel §. II. col numero 6. in vece degli appelli sará fatta menzione dei ricorsi per annullamento prodotti presso la Corte suprema di giustizia, nei soli casi nei quali producono un effetto sospensivo, come nell' articolo 336. *delle leggi della procedura nei giudizj civili*, e nel decreto dei 7. Aprile 1828.

§. VI.

Dei registri, che debbono tenersi nelle cancellerie dei giudici istruttori, e delle gran Corti criminali.

919. L' articolo 910. di questo regolamento è applicabile ai registri, che debbono tenersi nelle cancellerie dei giudici istruttori, e delle gran Corti criminali.

§. VII.

Dei registri, che debbono tenersi nella Cancelleria della Corte suprema di giustizia.

920. Nella cancelleria della Corte suprema di giustizia saranno tenuti i seguenti registri cioè :

Per lo ramo civile ;

1. il registro di tutti i documenti, o carte, che si presentano per gli affari civili (*art.* 569. *di questo regolamento*) ;
2. il ruolo generale delle cause (*art.* 575. *ibidem*) ;
3. il registro delle cause civili (*art.* 572. *ibidem*) ;
4. i registri segnati coi numeri 3. 34. e 36. dell' articolo 912. di questo regolamento ;
5. il primo foglio, o processo verbale di udienza (*art.* 618. *ibidem*) ;
6. il secondo foglio di udienza ovvero il minutario delle sentenze (*ibidem*).

E per lo ramo penale:

1. il registro di tutti i documenti, o carte, che si presentano per gli affari criminali (*art.* 569. *di questo regolamento*) ;
2. il registro delle cause criminali (*art.* 572. *ibidem*) ;

3. il primo foglio, o processo verbale di udienza (*articolo* 618. *ibidem*);
4. il secondo foglio di udienza, ovvero il minutario delle sentenze (*ibidem*);

921. Oltre ai registri enunciati nell' articolo precedente, vi saranno altresì nella cancelleria della Corte suprema di giustizia quelli segnati coi numeri 26. 29. 30. 31. 33. 35. 37., e 40. dell' articolo 912. di questo regolamento.

CAPITOLO VI.

Della norma da tenersi per la consegna delle carte, ed altri oggetti appartenenti alle cancellerie.

922. Le disposizioni contenute negli articoli 746. 748. 749. 750., e 752. di questo regolamento, sono rispettivamente applicabili per la consegna delle carte, ed altri oggetti appartenenti alle cancellerie; salvo ciò, che sarà detto negli articoli seguenti.

923. I cancellieri allorchè lasceranno in una provincia le funzioni di cancellieri, qualunque ne sia il motivo, dovranno fare a' loro successori la consegna di tutte le carte, ed oggetti di qualunque specie appartenenti alle cancellerie. Quando i successori non sieno in residenza, la consegna sarà fatta a quello, che ai termini degli articoli 835. 836. ed 841. di questo regolamento, è chiamato ad assu-

mere le funzioni di cancelliere.

924. I presidenti, ed i procuratori generali, o procuratori del Re dovranno assistere all' atto della consegna delle carte, ed altri effetti della cancelleria.

925. I registri della cancelleria saranno nell' atto della consegna verificati, e chiusi dai presidenti, e dai procuratori generali, o procuratori del Re.

926. Nel caso di morte di un cancelliere, quegli, che a norma di questo regolamento è chiamato ad assumere le funzioni, dovrà pria d' ogn' altro, sotto la direzione del giudice, o del presidente, e del procuratore generale, o procuratore del Re far l' inventario di tutte le carte, ed oggetti qualunque appartenenti alle cancellerie.

Sarà fatto un elenco esatto degli effetti, o carte, che si ritroveranno mancanti.

I registri della cancelleria saranno verificati, e chiusi a norma dell' articolo precedente, di tutto ciò sarà redatto processo verbale.

927. I giudici, presidenti, ed i procuratori generali, o procuratori del Re, i vicecancellieri, ed i sostituti cancellieri, i quali omettessero di eseguire le disposizioni dell' articolo precedente, saranno risponsabili delle mancanze, che potessero scoprirsi nelle carte, registri, ed altri oggetti delle cancellerie.

928. Uno dei processi verbali di consegna rimarrà depositato nella cancelleria, e

l' altro servirà di discarico al cancelliere, che ha fatto la consegna.

TITOLO XIII.

Degli Uscieri.

929. La destinazione per turno degli uscieri, che debbono prestare servizio nelle udienze, richiesta dall' art. 4. del real decreto dei 17. agosto 1819. sarà fatta in ogni semestre.

930. La nota degli uscieri destinati a prestare servizio nelle udienze, sarà sottoscritta dal giudice, o dal presidente del collegio, e rimarrà affissa alla sala di udienza, ed alla porta della cancelleria.

931. Gli uscieri, i quali saranno di servizio all' udienza si renderanno al luogo delle sedute un' ora prima, che cominci l' udienza; pei collegi giudiziarj essi prenderanno nella cancelleria la nota delle cause, che debbono essere chiamate.

932. Essi veglieranno, che nel corso dell' udienza alcuno non s' intrometta nei ranghi dei giudici; e quando il giudice, o il collegio si sarà ritirato nella camera del consiglio, avranno cura, che alcuno non vi entri senza esservi debitamente autorizzato.

933. Essi manterranno sotto gli ordini del giudice, o del presidente del collegio la polizia dell' udienza.

934. Presso i collegi giudiziarj gli uscieri terranno nel locale del tribunale una stanza, od un armadio, nel quale saranno conservate tutte le scritture, che riguardano il di loro uffizio.

935. Gli uscieri, che appartengono ai giudici di circondario, ai giudici d' istruzione, o ai collegi giudiziarj, oltre al repertorio terranno un libretto, nel quale noteranno giorno per giorno, e con numero d' ordine progressivo le commissioni coi titoli loro affidati, le anticipazioni ricevute, la restituzione delle carte ai rispettivi interessati ec. ec. Questi libretti saranno chiusi, e firmati ogni giorno dagli uscieri.

936. I libretti enunciati nello articolo precedente saranno rinnovati in ogni anno: essi saranno numerati dal primo all' ultimo foglio, e cifrati in ciascuno di essi dall' autorità giudiziaria, cui sono addetti gli uscieri. Questa disposizione per ciò che riguarda numerazione, e cifra, si estende ancora a' repertorj, di cui gli uscieri debbono essere provveduti.

937. I presidenti potranno delegare la numerazione, e la cifra dei libretti, e repertorj ai giudici dei rispettivi collegi.

938. I libretti prescritti coll' articolo 936. di questo regolamento possono servire per reciproca cautela degli uscieri, e delle parti interessate; e sono particolarmente destinati a far conoscere se abbiano eseguito le commes-

sioni loro affidate colla dovuta sollecitudine, ed esattezza.

939. Gli uscieri dovranno conservare i loro libretti per due anni, i quali cominceranno a decorrere dal dì, in cui vi hanno scritto l' ultimo atto.

940. Gli uscieri, i quali contravenissero alle disposizioni contenute negli articoli 936., e 939. di questo regolamento, saranno, secondo le circostanze, sottoposti alle misure di disciplina.

941. Nel caso di assenza, mancanza, o altro impedimento non breve di un usciere di giudice di circondario, saranno applicabili gli articoli 768. 770. e 772. di questo regolamento, circa la destinazione di un usciere interino.

TITOLO XIV.

Dei portieri, e dei custodi dei tribunali.

942. Nei collegi giudiziarj vi sarà uno, o più portieri, secondo il bisogno, ed un custode.

943. I portieri sono incaricati del trasporto delle carte dalla cancelleria al collegio, ed alle case dei magistrati; di assistere alle udienze del collegio per eseguire quegli ordini, che il presidente, o vicepresidente darà loro intorno al servizio materiale delle udienze; e finalmente di trasportare la corrispondenza uffizia-

le del collegio. Essi sono sotto la immediata dipendenza dei presidenti, e dei vicepresidenti.

944. I custodi sono incaricati della custodia, e della polizia d l locale in tutte le sue parti, di preparare il fuoco, ed i lumi, che potranno bisognare, e di tutto ciò, che riguarda il servizio basso del tribunale.

945. I custodi avranno abitazione nel locale del collegio rispettivo. Essi saranno responsabili della esatta custodia del locale medesimo, de' disordini, che per loro incuria possano avvenire, o per loro connivenza possono mai accadere nell' interno del detto locale.

TITOLO XV.

Delle misure di disciplina, e della loro applicazione.

CAPITOLO I.

Delle misure di disciplina, e dei funzionarj, che vi sono soggetti.

946. Le misure di disciplina sono:
1. l'ammonizione semplice;
2. il rimprovero in privato;
3. il rimprovero alla pubblica udienza;
4. la sospensione;
5. la condanna alle spese, danni, ed interessi;

6. la destituzione.

Potrá anche ordinarsi la pubblicazione delle sentenze di condanna a spese dei prevenuti.

947. Tali misure saranno applicate secondo la gravitá delle circostanze, a quelli, tra gl'impiegati indicati nell'articolo 952. di questo regolamento, che mancassero ai doveri annessi all'esercizio della loro carica, per la violazione dei quali non si trovino nelle leggi penali stabilite pene particolari.

948. Il rimprovero alla pubblica udienza importerà di diritto la privazione del trattamento per un mese per quegl'impiegati, che hanno soldo: la sospensione importerá parimente privazione del trattamento per tutto quel tempo, in cui la medesima dee aver luogo.

949. La sospensione non potrà essere ordinata per un tempo maggiore di due anni.

950. La pena della destituzione in linea di misura disciplinare non potrà essere, che provocata dalle autorità giudiziarie.

951. L'impiegato contra del quale sarà stata provocata la destituzione, rimarrà di diritto sospeso dall'esercizio della sua carica, finchè il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale non abbia manifestato le sue risoluzioni.

952. Sono soggetti alle misure di disciplina:

1. i patrocinatori;
2. i cancellieri, viceccancellieri, sostituti

cancellieri, ed altri impiegati di cancelleria;
3. i segretarj, vicesegretarj, ed altri impiegati degli officj del ministero pubblico;
4. gli uscieri.

CAPITOLO II.

Delle autorità giudiziarie, alle quali è data l' applicazione delle misure di disciplina; e del modo secondo il quale la medesima deve aver luogo.

953. Ogni giudice, o collegio conosce delle mancanze di disciplina, che fossero state commesse, o scoperte nella sua udienza dagl' impiegati addetti alla sua immediazione; salvo ciò, che sarà detto negli articoli 954. 957. e 958. di questo regolamento.

954. I giudici di circondario, ed i giudici istruttori non potranno pronunziare, che le pene indicate nei numeri 1. 2. 3. e 5. dell' articolo 946. o la sospensione sino a dieci giorni.

955. Per le mancanze di disciplina, le quali potessero meritare l' applicazione di pene maggiori, i giudici di circondario, ed i giudici istruttori dovranno farne rispettivamente volta per volta rapporto agli agenti del ministero pubblico civile, e criminale.

956. Gli agenti del ministero pubblico

nel caso preveduto nell'articolo precedente agiranno contro i prevenuti nel modo, che sarà quì appresso indicato.

957. I procuratori generali, o procuratori del Re applicheranno direttamente agl' impiegati nei loro officj le pene indicate nei numeri 1. 2. 3. e 5. dell' articolo 946., e la sospensione sino a venti giorni.

958. Le misure di disciplina enunciate nei numeri 1. 2. 3. 4. e 5. dell' articolo 946., e contra gl' impiegati di cancelleria dei collegi giudiziarj, saranno applicate da una commessione composta dai rispettivi presidenti, e procuratori generali, o procuratori del Re, e dal giudice più antico in ordine di nomina.

959. Allorchè il collegio è diviso in più Camere, nella commessione anzidetta in vece del giudice più antico in ordine di nomina, interverranno i vicepresidenti.

960. Apparterrà ai collegi giudiziarj riuniti in sessione generale l' applicazione delle misure di disciplina, tanto contra i patrocinatori, cancellieri, vicecancellieri, e sostituti cancellieri, ed uscieri add tti alla loro immediazione, quanto contra gli altri impiegati nei casi non compresi negli articoli 953. 955. 957., e 958. di questo regolamento.

961. Le deliberazioni delle autorità giudiziarie pronunciate in via disciplinare non saranno precedute da altre forme, che dal processo verbale, che attesti la mancanza dell' impiegato.

Gl' imputati quindi saranno chiamati a giorno fisso per venire a discolparsi.

962. Gli agenti del ministero pubblico agiranno di officio ne' giudizj per misure di disciplina.

963. Si darà l'intervallo di tre giorni tra la chiamata, e la comparsa dell' imputato.

964. La deliberazione si farà, inteso l'imputato, se comparisce: se l'imputato non comparisce, la deliberazione si farà in sua contumacia.

965. L'imputato, che sarà stato condannato in contumacia, avrà il diritto di rendersi opponente alla deliberazione contumaciale nel termine di tre giorni a contare da quello, in cui gliene sarà stata fatta la intimazione.

966. Le deliberazioni saranno notificate nella medesima forma delle citazioni. In margine delle medesime sarà fatta menzione dell' adempimento di questa formalità.

967. Le deliberazioni saranno motivate, e sottoscritte nelle minute da tutti coloro, che vi avranno preso parte.

968. Nel caso preveduto dall' articolo 960. di questo regolamento, la discussione sarà pubblica.

969. Le deliberazioni del collegio saranno prese nella camera del consiglio: il ministero pubblico non vi potrà assistere.

970. Le deliberazioni per l' applicazione delle misure di disciplina non sono soggette ad

appello, o ricorso per annullamento; salvo il caso in cui la misura di disciplina fosse l' effetto di una condanna pronunziata con sentenza, come nell' articolo 1107. *delle leggi di procedura nei giudizj civili*.

971. Esse sono provvisionalmente eseguibili: quelle però, che contengono una sospensione al di là di tre mesi, non potranno eseguirsi dopo questo termine senza una preventiva autorizzazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, il quale potrà modificarle.

972. Gl' impiegati, i quali si credessero lesi nell' applicazione delle pene disciplinari, potranno reclamare al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

973. Il termine a reclamare è fissato ad otto giorni, il quale comincerà a decorrere da quello della intimazione della deliberazione.

974. Le deliberazioni per misure di disciplina saranno sempre pubblicate; e nei casi di sospensione, o di provocazione di destituzione ne sarà affisso un estratto alla sala di udienza, ed alla cancelleria.

975. I procuratori generali renderanno immediatamente conto al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale di tutte le deliberazioni prese in via disciplinare: a tal effetto gli rimetteranno copie delle deliberazioni colle loro osservazioni.

976, I procuratori del Re presso i tribu-

nali civili, ed i presidenti dei tribunali di commercio renderanno un simile conto ai procuratori generali delle rispettive gran Corti civili: questi ne trasmetteranno il rapporto al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, aggiungendovi le loro osservazioni.

977. La disposizione dell' articolo precedente, perciò che concerne il conto da rendersi all' autorità superiore, ed al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, è applicabile ai giudici di circondario, ed ai giudici istruttori.

978. Le disposizioni contenute in questo titolo non alterano nella menoma parte quelle stabilite sull' oggetto *dalle leggi penali*, e *dalle leggi della procedura nei giudizj penali*.

TITOLO XVI.

Della norma da tenersi per la prestazione del giuramento degl' impiegati appartenenti all' ordine giudiziario.

979. Coloro i quali son chiamati a cariche appartenenti all' ordine giudiziario, o da esso in qualsivoglia modo dipendenti, prima d'intraprenderne le funzioni dovranno prestare il giuramento dalle leggi prescritto.

980. Quegli tra gl' impiegati, il quale una volta ha giurato, non deve ripetere il giuramento, se è traslocato colla stessa carica.

Nel prendere possesso nel nuovo luogo della sua carica, dovrà indicarsi nel processo verbale, che all' uopo sarà redatto, ch' egli non giura per aver adempito a quest' atto nel tale altro luogo.

981. I giuramenti dei presidenti, e dei procuratori generali, o procuratori del Re saranno ricevuti dai rispettivi collegi nei quali esercitano le loro funzioni. Il presidente, ed il procurator generale presso la Corte suprema di giustizia potranno essere rispettivamente ammessi a prestare il giuramento nelle mani del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

982. I vicepresidenti, gli avvocati generali, o sostituti, gli altri componenti i collegi, i cancellieri, i vicecancellieri, i sostituti cancellieri, gli avvocati, i patrocinatori, gl' impiegati nelle cancellerie, gli uscieri, i custodi, ed ogn' altro impiegato delle Corti, o dei tribunali presteranno il giuramento nelle mani dei rispettivi presidenti.

983. I giudici di circondario residenti nei capoluoghi delle provincie presteranno il giuramento nelle mani del presidente del tribunale civile: gli altri giudici di circondario presteranno il giuramento alla pubblica udienza del loro giudicato, e rimetteranno poi l' atto del giuramento al presidente del tribunal civile della rispettiva provincia.

984. I supplenti dei giudici di circonda-

rio, i cancellieri, i sostituti cancellieri, gli uscieri, ed altri impiegati del giudicato di circondario giureranno nelle mani dei rispettivi giudici.

985. I giudici istruttori presteranno, per quant' è possibile, giuramento innanzi al tribunal civile della provincia, nella quale è compreso il distretto del loro giudicato; qualora ciò non potesse aver luogo, eglino in seguito dell' autorizzazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale spediranno l' atto adempiuto del loro giuramento al presidente del tribunal civile della provincia.

986. La prestazione del giuramento avrà sempre luogo alla pnbblica udienza.

987. Nelle Corti, e nei tribunali composti di più Camere il ricevimento dei componenti il collegio, o il pubblico ministero, dei cancellieri, e degli avvocati, e la loro prestazione di giuramento seguirà a Camere riunite. Gli altri funzionarj presteranno il giuramento nelle mani del presidente in quella Camera, cui lo stesso è destinato a presedere.

988. I segretarj, i vicesegretarj e gli altri impiegati negli officj del ministero pubblico presteranno il giuramento nelle mani dei rispettivi procuratori generali, o procuratori del Re.

989. Per ciascun funzionario, che giura, si farà un atto distinto di giuramento. Non sono permessi gli atti in collettiva.

990. Gli atti di giuramento saranno redatti in doppio originale: di essi uno sará rimesso a posta corrente al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale, e l'altro sarà depositato nella cancelleria del giudicato, o del collegio, cui il funzionario appartiene, o dell'officio del pubblico ministero.

991. Sarà altresì fatta menzione della seguita prestazione del giuramento nel primo foglio di udienza.

992. Gli atti di giuramento debbono essere firmati da colui, che giura, e legalizzati dai magistrati, innanzi ai quali è prestato, o a cui si rimettono gli atti di giuramento nei casi preveduti negli articoli 983. e 985. di questo regolamento:

993. I procuratori del Re appena avranno ricevuto dai giudici di circondario, o giudici istruttori gli atti del loro giuramento, dovranno legalizzare le firme, e rimetterli al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

994. I componenti i collegi giudiziarj nell'atto della prestazione del giuramento dovranno dichiarare se sieno ligati nei gradi di parentela, o di affinitá dalla legge vietati con alcuno dei giudici del collegio, cui egli va ad appartenere, o dei magistrati, che sono nella provincia.

995. All' atto di giuramento dovrà essere alligato l'estratto dell' atto di nascita del fun-

zionario, che ha giurato, ed uno stato indicante distintamente le cariche dal medesimo occupate precedentemente tanto nel ramo giudiziario, quanto in altro ramo di pubblica amministrazione, colla enunciazione delle epoche, in cui gli sono state conferite.

TITOLO XVII.

Disposizioni generali.

996. I giorni dell' anno sono distinti in giuridici, non giuridici, feriali, e non feriali.

997. Tutti i giorni dell' anno sono giuridici, eccetto le domeniche, e le feste di doppio precetto.

998. I giorni feriali sono quelli, nei quali le autorità giudiziarie, secondo i loro rispettivi calendarj non danno udienza, o ricadono le vacanze stabilite col presente regolamento; o i giorni di gala della Real Corte, nei quali ricorrono, i nomi, e le nascite delle LL. MM. il Re, e la Regina, e delle LL. AA. RR. il Duca, e la Duchessa di Calabria.

999. I magistrati pria di dar principio alle loro udienze dovranno assistere alla santa messa.

1000. Ogni collegio giudiziario avrà la sua particolare cappella. Ivi sarà celebrata la messa, cui i componenti lo stesso dovranno assistere vestiti di toga.

1001. Le udienze straordinarie dei collegi giudiziarj non potranno aver luogo, che nei giorni diversi da quelli stabiliti per lo disbrigo ordinario delle cause.

1002. I magistrati o che appartengono al collegio, o al ministero pubblico tanto nella pubblica udienza, quanto negli altri luoghi, nei quali si riuniscono per l' esercizio delle proprie funzioni, dovranno vestire l' abito, che dalla legge è loro accordato: eglino faranno uso del medesimo abito in tutte le cerimonie pubbliche cui sono legalmente invitati.

1003. La disposizione dell' articolo precedente è altresì applicabile ai cancellieri, vicecancellieri, sostituti cancellieri, ed uscieri allorchè assistono alle udienze, o sono altrimenti nell' esercizio delle proprie funzioni.

1004. Gli avvocati, ed i patrocinatori, allorchè si presenteranno alla pubblica udienza, dovranno vestire l' abito di formalità loro accordato dalla legge.

1005. Ogni collegio giudiziario dovrà avere una biblioteca composta principalmente di libri scelti di giurisprudenza.

1006. La direzione della biblioteca, sotto la vigilanza del presidente del collegio, sarà affidata per turno ad uno dei componenti lo stesso.

1007. Le sentenze, e le decisioni delle autorità giudiziarie dovranno sempre enunciare gli articoli di legge, su i quali son fonda-

te testualmente, o per analogia, le dispositive, che in esse si contengono.

1008. I giudici dovranno fondare le loro sentenze, o decisioni sopra testo espresso di legge, o sopra solido ragionamento, tratto dai principj di legge, cui debbono direttamente, ed attentamente versare. E' vietato ai giudici invocare, o citare nelle loro sentenze l'autorità di scrittori legali.

1009. Il magistrato adito per un provvedimento di giustizia, o per l'adempimento di alcuna formalitá, qualora creda dover rigettare la dimanda, che all'uopo gli sarà stata presentata, dovrà sempre esprimere per iscritto i motivi della sua negativa, onde le parti, essendone il caso, possano avvalersi dei corrispondenti rimedj legali.

1010. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario traslocato, promosso, o passato ad altra carica non potrà abbandonare il suo posto, se prima non ne sia stato rilevato dal successore, o senza una preventiva autorizzazione del Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale.

1011. Per l'ordine, e per la disciplina delle autoritá giudiziarie sará osservato esclusivamente quanto è prescritto in questo regolamento: ogni disposizione incontrario è rivocata.

1012. Gli agenti del ministero pubblico sono particolarmente incaricati di vegliare al-

l' esatta esecuzione di questo regolamento.

1013. Le disposizioni comprese in questo regolamento verranno eseguite dal giorno primo del mese di marzo del venturo anno 1830.

Napoli il dì 2. Dicembre 1829.

firmato, Marchese Tommasi.

Per copia conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia

Marchese Tommasi.

Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale

MARCHESE DELLE FAVARE.

INDICE

DE' TITOLI, CAPITOLI ec.

CHE SI CONTENGONO

NEL REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA

DELLE

AUTORITA' GIUDIZIARIE.

FINE.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE CONTENUTE

NEL

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE.

nei Reali Dominj al di là del Faro.

per la tenuta dei registri 66. Quando deve aver luogo 69. Nel caso di controvenzione rediggeranno processo verbale 67. Vigileranno sulla condotta dei giudici di circondario 460. Suoi effetti 461. Potranno proseguire le istruzioni dei processi, cominciate dai giudici di circondario 462. Faranno rettificare gli errori di classificazione di reati, incorsi dal giudici di circondario 463. A che gli servono i rapporti dei delitti, e delle controvenzioni 464. Dovranno fare un rapporto settimanile al procuratore generale del Re 465. Contenuto dello stesso *ibid.* Dopo aver commesse l'istruzioni ai giudici di circondario potrauno avocarle, o dargli delle norme 446. Possono commettere le istruzioni ai giudici circondariali senza attendere l'approvazione del procuratore generale del Re 467. Caso in cui deve aver luogo tale approvazione *ibid.* Impiegheranno la loro diligenza ad inquirere su reati non riferiti 468. Corrispondenza tra essi 469. Potranno uscire dalla loro residenza dandone parte al procurator generale del Re 470. Quelli di Palermo devono fare il loro rapporto giornaliero 471. Sono applicabili alli stessi gli articoli 89. a 94. di questo regolamento 472. Ai procuratori generali del Re devono rimettere gli stati 473. Dovranno verificare se i fogli dei processi corrispondono alla lettera d'invio 474. Devono serbare il silenzio delle istruzioni, e far precedere ad ogni processo criminale il correlativo compendiò 475. e 476. Cosa deve contenere *ibid.* Nei capiluoghi delle provincie potranno essere chiamati a supplire le gran Corti criminali, e promossi a giudici delle dette gran Corti potranno votare nelle cause da loro istruite 482. e 483. Nel caso di controvenzione redigeranno processo verbale 67.

Giudici dei tribunali civili. Chi li supplisce nel caso d'assenza, o mancanza assoluta 138. e 139. Formalità per richiamarsi il giudice istruttore ad intervenire nel tribunale 140. e 141. Non potranno i giudici istruttori, i giudici di circondario, ed i loro supplenti essere destinati relatori, e delegati 142. Non potendosi rendere al tribunale cosa debbano pratticare 144.

Giudici della gran Corte civile. In Palermo ogn'anno passeranno due giudici d'una Camera, all'altra 454.

Giuramento degli impiegati appartenenti all'ordine giudiziario. Ogni impiegato pria d'intraprenderne le funzioni dovrà prestare il giuramento 979. Se è traslocato non deve ripeterlo 980. Dove lo presteranno i presidenti, procuratori generali, procuratori del Re, presidente e procurator generale presso la Corte suprema di giustizia, vicepresidenti, avvocati generali, o sostituti, cancellieri, vicecancellieri, sostituti cancellieri, avvocati, patrocinatori, impiegati, uscieri, e custodi, giudici di circondario, sup-

I

L

M

Presidente della Corte suprema. Per ciascuno affare destinerà un relatore 581. e 584.

Procuratori del Re. Devono sorvegliare ai giudici di circondario per l' esecuzione degli art. 36. a 56. Di questo regolamento 66. Faran conoscere al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale il risultamento della verifica che sarà eseguita dai giudici istruttori ai giudici di circondario 68. Allorchè intervengono come giudici nella gran Corte criminale sederanno alla destra del presidente 487. Come sono rimpiazzati o suppliti 636. Nel caso che manchino pure i sostituti da chi sono suppliti 637. e 638. Formalità da osservarsi per la delegazione degli affari ai loro sostituti 655. a 671. Quando devono rimettere gli stati mensili e quadrimestrali delle cause al Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale 695. e 703.

Procuratori generali del Re. Epoca in cui dovranno pronunziare il discorso in conformità dell' articolo 120. 479. Dovranno passare al collegio i rapporti dei reati commessi 489. Come sono rimpiazzati o suppliti 636. Nel caso che manchino pure gli avvocati generali, o sostituti da chi sono suppliti 637. e 638. Formalità d' osservarsi per la delegazione degli affari agli avvocati generali, o sustituti 655. a 671. Quando dovranno rimettere gli stati mensili e quello delle ferie precedenti fino alle nuove ferie 695. e 696. Cosa indicar deve questo stato *ibid.* Epoca in cui devono rimettere al detto Ministro uno stato delle quistioni di dritto più interessanti risolute nella decisione dei rispettivi collegi 699. Come sarà diviso detto stato 700.

Procurator generale del Re presso la Corte suprema di giustizia. Deve rimettere due stati mensili uno per le cause civili, e l' altro per le cause penali. Contenuto degli stessi 706. e 707. Da chi devono essere firmati 712.

Produzioni. La Collezione delle carte che ciascuna parte ritiene presso di se avrà un tal nome 185. Dovranno essere disposte, e cucite in modo, che ne sia facile la lettura 186. Saranno numerate dal primo all' ultimo, con designarne il numero dei fogli 187. Dovranno essere corredate d' una sopraveste 188. Indicazione nella stessa *ibid. n. 1. a 8.* Devono essere corredate d' un indice, e scritte correttamente, e di carattere chiaro, ed intelligibile 189. e 190. Penale pei patrocinatori 192. e 193. Si devono presentare in cancelleria tre giorni pria che sia portata la causa all' udienza 258. Per le cause a breve termine si devono presentare ventiquattro ore prima 259. Multa dei patrocinatori in caso di controvenzione 260. Memoria di ragione d' alligarsi per ciascheduno giudice 261. Il cancelliere le presenterà al presidente 262. Quando devono essere restituite ai patrocinatori 224.

R

S

T

U

V

Visita delle prigioni centrali. Da quale autorità, ed in quale epoca deve eseguirsi 538. Applicazione degli articoli 100. e 101. 539. Formalità d'osservarsi; e suoi effetti 540. a 547.

Votazione. Come sarà fatta 308. e 309. Eccezione pel presidente 310. Quando ha luogo all'udienza 311. Nel momento della votazione niun giudice potrá essere interrotto dall'altro 312. Divieto di manifestarla pria del tempo 313. Il presidente veglierà per l'esecuzione degli articoli 307. a 313. e concepirà la dispositiva della sentenza secondo quella opinione, che avrà ottenuto la pluralita assoluta dei voti 314. e 315.

FINE.